



# **COMBATTIMENTI TRA ANIMALI**

**Manuale tecnico-giuridico  
per un'azione di contrasto**

**di Ciro Federico Troiano**

**Responsabile Osservatorio Nazionale Zoomafia LAV**

© LAV 2006

**Impronte N.3 - aprile 2006**

AUT.TRIB. ROMA 50/84 - dell'11.2.1984

ISCR. REG. NAZ. STAMPA 4086 - dell'1.3.1993

ISCR. ROC 2263 - anno 2001



Periodico associato  
all'Unione Stampa Periodica Italiana

**DIRETTORE RESPONSABILE**

Adolfo Sansolini

**DIREZIONE E REDAZIONE**

Sede Nazionale LAV

Via Piave 7 – 00187 Roma

Tel. 064461325 – Fax 064461326

**[www.lav.it](http://www.lav.it)**

**STAMPA**

Arti Grafiche "La Moderna"

Via di Tor Cervara 171 - Roma

**CHIUSO IN TIPOGRAFIA**

maggio 2006

Riproduzione consentita citando, anche per singole parti, la fonte:

**Ciro Troiano - Combattimenti tra animali - LAV 2006**

# SOMMARIO

1. Premessa .....	5
2. Combattimenti tra animali .....	6
3. La psiche zoomafiosa .....	6
4. Inquadramento giuridico del fenomeno .....	8
4.1 La partecipazione .....	8
4.2 L'associazione per delinquere .....	9
5. Competizioni non autorizzate .....	11
5.1 Casi di aumento di pena .....	13
6. Il possesso di videocassette .....	17
7. Addestramento e allevamento .....	18
8. Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura ...	22
8.1 Come uscire da questa impasse? .....	23
8.2 Che cosa si intende per sofferenza? .....	24
8.3 I danni di una detenzione incompatibile con la natura dell'animale.	27
9. Detenzione e "Diritto all'affetto" .....	34
10. I "segni" dei combattimenti .....	36
11. Accertamento e valutazione del maltrattamento .....	39
12. Doping, farmaci e maltrattamento .....	42
12.1 Doping .....	43
12.2 Detenzione e uso improprio di farmaci .....	46
12.3 Esercizio abusivo della professione di veterinario .....	47
13. Combattimenti e scommesse clandestine .....	48
14. Come stabilire il valore economico di un cane .....	50
15. L'allevamento di cani ai fini fiscali e previdenziali .....	51
16. Gli accertamenti di polizia giudiziaria .....	51
16.1 Gli ausiliari di polizia giudiziaria .....	53
16.2 Cosa cercare e sequestrare in sede di perquisizione .....	54
16.3 Altre violazioni da accertare .....	57
17. Le ordinanze ministeriali sui cani pericolosi .....	58
17.1 Il problema delle sanzioni .....	62
18. L'ordinanza contro l'uso del collare elettrico .....	63
19. Giurisprudenza .....	65
20. Allegati .....	73
21. Bibliografia .....	87



## I. Premessa

Lo sfruttamento criminale degli animali ha raggiunto negli ultimi anni livelli molto preoccupanti. Alcuni business, come quelli legati ai combattimenti tra animali e alle corse clandestine di cavalli, hanno suscitato l'interesse dei sodalizi criminali, tanto da far nascere la definizione di "zoomafia".

Sono ormai anni che la parola "zoomafia" fa parte del lessico animalista e, in parte, giuridico. La sua diffusione è sempre più ampia e spazia in ambiti più disparati: dalla filosofia del diritto alla politica, dal giornalismo alla psicologia alla criminologia. A questo punto appare opportuno ricordare che cos'è la zoomafia. Con questa nuova parola, coniata da noi circa dieci anni fa, intendiamo lo *"sfruttamento degli animali per ragioni economiche, di controllo sociale, di dominio territoriale, da parte di persone singole o associate o appartenenti a cosche mafiose o a clan camorristici"*.

Con questo neologismo, però, indichiamo anche *"la nascita e lo sviluppo di un mondo delinquenziale diverso, ma parallelo e contiguo a quello mafioso, di una nuova forma di criminalità, che pur gravitando nell'universo mafioso e sviluppandosi dallo stesso humus socio-culturale, trova come motivo di nascita, aggregazione e crescita, l'uso di animali per attività economico-criminali"*.

Quando parliamo di zoomafia non intendiamo la presenza o la regia di Cosa nostra dietro gli scenari descritti; piuttosto ci riferiamo ad atteggiamenti "mafiosi", a condotte criminali che nascono dallo stesso substrato ideologico, dalla stessa visione violenta e prevaricatrice della vita.

Può sembrare strano, ma nel nostro sistema giuridico fino a pochi anni fa non esisteva alcuna norma, né sotto forma di precetto né di sanzione, che vietasse esplicitamente i combattimenti tra animali o le corse clandestine di cavalli. Questa vergognosa lacuna ha favorito pericolose interpretazioni e ha determinato conseguenze molto negative per la tutela penale degli animali sfruttati in tali competizioni. Se per le lotte tra animali vi era lo "spauracchio" giuridico della sanzione penale prevista per il maltrattamento degli animali, per le corse clandestine non vi era neanche quello: solo in caso di reale danno ai cavalli era ipotizzabile il maltrattamento. Non solo, anche laddove sussistevano i presupposti, le persone denunciate andavano incontro a un'impunità quasi certa, perché il reato previsto – l'articolo 727 del codice penale – era di natura contravvenzionale e poteva essere estinto con un'oblazione, si prescriveva al massimo in tre anni da quando era stato compiuto, non era configurabile la fattispecie penale dell'associazione per delinquere e non poteva essere punito a titolo di tentativo.

La legge 189/04 ha rivoluzionato l'approccio giuridico al problema, istituendo il delitto di "organizzazione di combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali".

*"Il criminale spesso non è all'altezza del suo reato: lo minimizza e lo denigra"*.

F. NIETZSCHE (1886)

Al di là del bene e del male

## 2. Combattimenti tra animali

Nel mondo animale, una delle manifestazioni più evidenti dell'aggressività è il combattimento tra membri della stessa o diversa specie con cui gli animali, attraverso diversi moduli comportamentali che coinvolgono l'uso di armi di offesa e/o difesa, conquistano o difendono risorse e territorio o proteggono sé stessi o la prole o, ancora, la supremazia sociale al fine di garantirsi il partner sessuale. Il combattimento intraspecifico è sempre "ritualizzato" e termina quasi sempre prima che i duellanti si siano procurati ferite gravi e, pertanto, gli esiti letali sono rari. Il "duello" si svolge di norma secondo regole fisse, in cui i movimenti impiegati sono ordinati in sequenze altamente stereotipate, finalizzate a "mostrare la propria forza" e a "comunicare la propria superiorità". La ritualizzazione dell'aggressività permette agli animali di risolvere "pacificamente" le dispute, con l'emissione di chiari segnali comunicativi che indicano, ad esempio, l'accettazione della sconfitta, senza che si debba arrivare allo scontro fisico vero e proprio. Ciò in natura. Purtroppo gli uomini hanno da sempre "sfruttato" questa tendenza alla dominanza, soprattutto di alcune specie, per organizzare a proprio piacimento lotte e combattimenti tra animali lucrando sulle relative scommesse.

Il lemma "*combattimento*" indica tutte le forme di conflitto fisico che coinvolgono almeno due animali. Ciò è da intendersi anche ai fini della legge. È chiaro che rientrano in questa previsione solo i combattimenti organizzati e non le zuffe spontanee o le lotte estemporanee, come sovente avviene tra i cani o altri animali. Affinché possa intervenire la censura penale occorre che l'evento sia provocato, favorito, organizzato dall'uomo. Il combattimento può essere tra membri della stessa o di diversa specie (esempio stessa specie: lotte tra cani, galli, pesci, scimmie, ecc. Tra specie diverse: cani contro puma, cinghiali, tassi, orsi. Orsi contro puma, ecc.).

## 3. La psiche zoomafiosa

Ma perché i combattimenti, quali le motivazioni psicologiche e le condotte culturali che spingono un uomo a partecipare o assistere a tali nefandezze?

In psicologia si spiega la febbre dei combattimenti e delle scommesse con la ricerca di un gesto "grande", di un momento di gloria da parte di persone che vivono in uno stato di costante umiliazione, impotenza e degrado che sognano continuamente un proprio atto eroico che non possono compiere, per incapacità, inettitudine o impedimenti sociali. Il possesso del cane da combattimento diventa un'esperienza di sostituzione: ciò che l'uomo non può ottenere può essere realizzato dal cane. In questa prospettiva l'animale assume una *funzione simbolica*, sostituendo quelle che una volta erano le insegne del potere e diventando portatore alle-

gorico di forza, autorità e potenza. Non solo i soldi delle scommesse, quindi, ma anche gloria, potenza, bellezza. Si tratta di una trasfigurazione simbolica, di un appropriarsi di valori altrimenti negati. A vincere non è solo il combattente, ma entrambi, animale-uomo e animale-cane. Chi possiede un cane vincitore si “nutre” della sua grandezza, del potere che rappresenta. È il suo blasone animato.

In questo senso, anche la moda di possedere pit bull o altri molossi in voga nei ceti sociali più attigui alla criminalità, trova una possibile spiegazione. Il cane di un “uomo di rispetto” deve essere forte, dominante, un animale che incute rispetto e che lo proietta al suo proprietario. Il sociologo Franco Ferrarotti parla di status symbol che costano meno di una guardia del corpo.

Le lotte cruente tra animali hanno degli estimatori che le considerano un vero e proprio “spettacolo” (si pensi, tra l’altro, al giro delle videocassette, e alla mania correlata di vedere e guardare gli incontri). Per costoro, assistere o partecipare a un combattimento può essere un “divertimento”, un “trattenimento”, un “gioco”, un “divertimento organizzato per far passare il tempo in modo ludico” oltre che per sperare nella vincita. Vi è una sorta di *estetica della crudeltà*, di *attrazione per la sofferenza*. Per Kierkegaard, l’uomo come spettatore estetico è spinto a disinteressarsi addirittura della vita e della sofferenza dei suoi simili pur di godere uno spettacolo. “Anche il dolore si può spettacolarizzare, persino la morte, il dolore dei dolori, la madre di tutti i dolori (...) Nello spettacolo la morte viene trasformata e rappresentata come gesto eroico che sa di magnificenza. (...) Nello spettacolo la morte diventa amica, anzi, un’occasione per rappresentarsi e per essere in maniera più piena. Ecco la morte, una sorta di danza piacevole, un’occasione per esistere esistendo al massimo: la morte come erezione dell’esistenza prima della caduta flaccida”. (1)

Secondo quest’accezione, quindi, i combattimenti, indipendentemente dal numero degli spettatori e dal valore “pubblico” dell’evento, possono essere considerati spettacoli (spettacolo: da *spectaculum*, derivato dal verbo *spectare*: guardare), o “gioco” inteso come “intrattenimento” regolato da norme convenzionali, il cui esito, legato spesso a una vincita di denaro, dipende dalla forza dei lottatori. “Gioco” che quanto più è crudele, tanta più attrazione suscita nel folle vortice del fascino della violenza. Le combinazioni dei comportamenti antisociali sono infinite (dato statistico comune è la tortura di animali), ma la caratteristica più profonda e universale di tutti gli psicopatici è l’assenza di rimorsi: non hanno il concetto di colpa, non hanno coscienza morale, o come asseriva Lattanzio “... fanno per divertimento quello che fanno per delinquenza”.

“Questa forma di godimento ha una sua genesi: trae origine dalla ricerca del brivido e dell’eccitazione, che diventa pressante soprattutto quando la vita quotidiana sembra non offrire stimoli vitali. (...) La ripetizione di esperienze quali uccidere gli animali indifesi, divertirsi a tormentarli, esaltarsi a massacrarli, conduce a una

forma di godimento che sconfinava nel sadismo, vale a dire nel piacere che nasce dal vedere l'altro che soffre.”<sup>(2)</sup> Il gusto che anima tali soggetti non può che essere quello di provocare dolore, sofferenza, terrore, morte. È gente che aspetta con ansia e impazienza il momento, disponibile per questo a correre il rischio di incappare nelle maglie della Giustizia, pur di gioire nel partecipare alla lotta, raggiungendo il piacere e facendo placare la tensione nel momento in cui l'animale perdente sanguinante viene raccolto e quello vincitore esibito. “Per quanto si cerchi, non vi è altro termine dal punto di vista psicologico che possa designare tutto ciò se non quello di sadismo, vale a dire piacere nel provocare sofferenza. Di più: piacere nel provocare la morte, piacere misto a senso di potenza, perché se posso uccidere qualcuno vuole dire che sono più forte di lui e quindi il mio lo, bisogno di conferme, va a ricercare e si nutre di questa cruenta iniezione di autostima”.<sup>(3)</sup>

## 4. Inquadramento giuridico del fenomeno

Il primo comma dell'articolo 544 – quinquies c.p. prevede una sanzione delittuosa per chi “promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica”. Ciò vuol dire che la pena si applica a tutti coloro che determinano, provocano, preparano, danno inizio, guidano e disciplinano un tale evento. Manca un'esplicita previsione per “chi partecipa” o “assiste”, ma ciò non vuol dire che tali condotte siano impuniti: basti pensare agli articoli 110 (Pena per coloro che concorrono nel reato) e 416 (Associazione per delinquere) del codice penale.

### 4.1 La partecipazione

Nel nostro ordinamento, l'articolo 110 c.p. disciplina il concorso di persone alla commissione di un reato, il quale ispirandosi al principio della pari responsabilità dei concorrenti, stabilisce che quando più persone concorrono al medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita. Il concorso di persone può essere materiale, consistente in un concreto aiuto al reo nella preparazione ed esecuzione del reato (come può essere, ad esempio, il trasportare i cani sul luogo dell'incontro, l'individuare o allestire il sito, il curare gli animali usati nelle lotte, ecc.), o morale, consistente nel far sorgere o nel rafforzare in un soggetto un proposito criminoso (incitare gli animali nel corso del combattimento, partecipare e condividere moralmente il momento criminoso, ecc).

In tema di concorso di persone nel reato, anche la semplice presenza sul luogo dell'esecuzione del reato può essere sufficiente a integrare gli estremi della partecipazione criminosa quando, palesando chiara adesione alla condotta dell'autore



del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all'azione e un maggiore senso di sicurezza (I Sezione penale, Massima 4805/1997 del 22-05-1997). In tal senso va riconosciuta anche alla semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo dell'esecuzione del reato, l'idoneità a costituire estremo integrante della partecipazione criminosa (VI Sezione penale, Massima 1108/1997 del 06-02-1997). Non solo, il concorso di persone nel reato ben può esplicarsi in un supporto causalmente efficiente, sotto il profilo materiale o morale, di carattere estemporaneo senza che occorra un "previo concerto", cioè in un preventivo accordo d'intenti, diretto alla realizzazione dell'evento (I Sezione penale, Massima 821/1996 del 27-01-1996).

Se più persone si radunano intorno a un ring dove si sta svolgendo una competizione clandestina tra animali, è evidente, oltre che logico, che sono pienamente coscienti di ciò che fanno e manifestano la volontà cosciente e consapevole di volere partecipare a un evento *contra legem*. Ciò a maggior ragione se si considera che tali eventi, in quanto clandestini, vengono perpetrati solitamente, ad eccezione delle corse di cavalli, che possono essere svolte anche su una pubblica via, in luoghi isolati e accessibili solo a determinate persone che fanno parte della "combriccola". Il reato non si consuma necessariamente fin dal momento della programmazione e preparazione della condotta vietata, poiché l'adesione del correo può intervenire in qualsiasi istante dello svolgimento del comportamento illecito, purché la partecipazione avvenga quando l'attività sia ancora "in itinere" (cfr. III Sezione penale, Massima 3506/1996 del 06-04-1996).

L'attività costitutiva del concorso, quindi, può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un contributo, in tutte o alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione, alla realizzazione collettiva, anche soltanto mediante il rafforzamento dell'altrui proposito criminoso come l'incitamento a far combattere i cani o a scommettere. Ne consegue che non è neppure necessario un previo accordo diretto alla causazione dell'evento, ben potendo il concorso manifestarsi in un intervento di carattere estemporaneo sopravvenuto a sostegno dell'azione altrui, ancora in corso, quand'anche iniziata all'insaputa del correo.

#### **4.2 L'associazione per delinquere**

Ricorre, invece, l'ipotesi di cui all'articolo 416 c.p. (Associazione per delinquere), quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti; il reato sussiste per il solo fatto di partecipare all'associazione. L'elemento che discrimina la fattispecie dell'associazione per delinquere dal semplice concorso nel reato è costituito dalla natura dell'accordo criminoso. Nel concorso di persone nel reato, l'accordo avviene in via occasionale e accidentale per il compimento di uno o più reati determinati, con la realizzazione dei quali l'accordo si esaurisce; nel delitto associativo, invece, l'accordo criminoso è diretto all'attuazione di un più va-

sto programma delittuoso, che precede e contiene gli accordi concernenti la realizzazione dei singoli crimini e che permane dopo la realizzazione di ciascuno di essi (cfr. VI Sezione penale, Massima 5649/1997 del 13-06-1997). In pratica, l'associazione differisce dal concorso di persone nel reato in quanto l'accordo che dà vita alla sua costituzione è a carattere permanente e programmatico (volto, cioè, alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, con pericolo permanente per l'ordine pubblico); invece, quello che determina il concorso di più persone nel reato è a carattere precario e contingente, esaurendosi appena il reato è stato commesso, ed è circoscritto alla realizzazione di uno o più reati nettamente individuati.

Le varie inchieste giudiziarie su alcuni filoni della zoomafia hanno fatto emergere, con sempre più evidenza, la presenza di gruppi particolarmente attivi, molto dinamici sotto il profilo economico, che fanno uso di modalità operative particolarmente sofisticate, diramati su tutto il territorio nazionale e con contatti internazionali. Si tratta di gruppi di individui gerarchicamente organizzati, dotati di una struttura, di regole, di vertici, di sistemi di controllo, di "codici" e "canoni", costituiti per commettere crimini, e in particolare crimini per fini di lucro, come le scommesse sulle competizioni clandestine.

La presenza di gruppi simili è stata riscontrata in modo particolare nei combattimenti tra cani e nelle corse clandestine di cavalli. A fianco di questi gruppi ve ne sono altri che traggono la loro forza dalla sola violenza, evidenziando arretratezza organizzativa e ingenuità operativa. Tali gruppi possono essere definiti di criminalità "predatoria", particolarmente attivi negli atti aggressivi, o nei furti, le rapine e lo spaccio di stupefacenti con l'ausilio di cani da presa.

Con questi scenari, risulta più comprensibile l'applicabilità del delitto di "associazione per delinquere". I delitti propri di tali gruppi, che possono fungere da presupposto per la concretizzazione del reato associativo, oltre a quelli specifici previsti dai vari commi dell'articolo 544 – quinquies c.p., sono quelli di furto, ricettazione e maltrattamento di animali (cani e altri animali utilizzati nelle competizioni), di traffico di anabolizzanti e sostanze dopanti, di riciclaggio di denaro proveniente da delitto.

La condotta punibile va individuata nel contributo effettivo e attuale apportato dai singoli associati, per lo più attraverso l'assunzione di un ruolo continuativo, sì che ne risulti dimostrata l'affectio societatis, ossia la consapevolezza e la volontà di fare effettivamente parte del sodalizio e di apportare un contributo effettivo alla vita del gruppo in vista del perseguimento dei suoi scopi. Dunque, per la configurabilità del reato, occorrono sia la coscienza e volontà reciproca di far parte dell'associazione, sia l'intento di realizzare utilità comunque indebite, vuoi mediante la commissione di delitti, vuoi mediante la gestione e il controllo di attività economiche, vuoi mediante iniziative di altro genere. (4)

Il dolo del delitto di associazione per delinquere è dato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma delinquenziale in modo stabile e permanente. Secondo una consolidata giurisprudenza, per la configurabilità del delitto di associazione per delinquere non è necessaria una vera e propria organizzazione con gerarchie interne e distribuzione di cariche, essendo sufficiente l'esistenza di un vincolo non circoscritto a determinati delitti ma esteso a un generico programma delittuoso (VI Sezione penale, Massima 5500/1998 del 11-05-1998). In tema di associazione per delinquere, l'indeterminatezza del programma criminoso non costituisce un requisito indefettibile per la configurabilità del reato di cui all'art. 416 c. p.; la lettera della norma, infatti, postula solo una pluralità di delitti programmati, e lo spirito di essa consiste nell'assicurare la punizione di condotte che, per un verso, non raggiungono il livello di concorso di persone nel reato con il compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un determinato delitto e, per un altro verso, costituiscono un pericolo per l'ordine pubblico e cioè per la società, poiché non si esauriscono in un mero accordo per perpetrare crimini ma implicano la realizzazione di un'organizzazione e la predisposizione di mezzi per l'attuazione del programma messo a punto. Il reato associativo non richiede una struttura articolata o complessa o un'esplicita reciproca manifestazione di intenti essendo sufficiente una struttura anche esile cui i compartecipi possano fare reciproco, anche tacito, affidamento. È irrilevante la sussistenza o meno di una specifica e complessa organizzazione di mezzi, essendo bastevole anche una semplice e rudimentale predisposizione di mezzi, ovvero l'avvalersi di mezzi già esistenti, purché tutto ciò si dimostri, in concreto, sufficiente alla realizzazione del programma delinquenziale per il quale il vincolo associativo si è instaurato ed è perdurato (cfr., I Sezione penale, Massima 66/1997 del 30-01-1997; V Sezione penale, Massima 11899/1997 del 18-12-1997; I Sezione penale, Massima 3161/1995 del 23-03-1995).

Per l'applicazione del reato associativo sono fondamentali le attività investigative da parte della polizia giudiziaria e del p.m., poiché l'esistenza del "pactum sceleris" deve essere suffragata con prove certe che devono "reggere" in dibattimento.

Come si vede, non è assolutamente vero che la partecipazione agli eventi criminosi in commento non è punita. Certo, la responsabilità penale deve essere dimostrata con elementi concreti, ma questo vale per ogni seria attività investigativa.

## 5. Competizioni non autorizzate

Va subito detto che l'articolo 544 – quinquies c.p. (Divieto di combattimenti tra animali), contrariamente a quanto recita il titolo, non riguarda solo i combattimenti tra animali ma tutte le "competizioni non autorizzate tra animali che possono

*metterne in pericolo l'integrità fisica*". Rientrano in tale previsione le corse clandestine di cavalli, le corse tra cani in cinodromi abusivi, le gare di tiro di pesi o di "zavorre", ecc.

Le corse clandestine sicuramente possono essere idonee a procurare danni agli animali: i cavalli sono costretti a correre lungo strade asfaltate e spesso si procurano seri danni agli arti, vengono imbottiti di droghe e anabolizzanti e sono frustati in continuazione. Gli incidenti non sono rari e quando il cavallo subisce seri danni o muore, è abbandonato sul posto o è portato in qualche macello abusivo. Non solo corse, ma anche gare di forza: il cavallo deve trainare una zavorra composta da un carro con le ruote bloccate e carico di quintali di materiale, come sacchi di sabbia, legname, ecc. Le scommesse in questo caso sono due: sulla resistenza del cavallo a sopportare il peso e sulla sua capacità di muovere il carro per almeno tot metri.

Gli elementi necessari per la realizzazione del reato sono l'assenza di autorizzazione e il carattere di "pericolo" per l'integrità fisica degli animali che tali competizioni devono avere. Non sono punite tutte le competizioni tra animali, ma solo quelle abusive che presentano oggettivi rischi di procurare danni fisici agli animali. "Integrità" è lo stato di ciò che è intero, intatto, completo, che non ha subito menomazioni, mutilazioni, danni. Ad esempio, una corsa di cavalli in circuiti non ufficiali o addirittura su strada, presenta tutte le caratteristiche di pericolosità, perché espone gli animali al rischio di lesioni fisiche dovute al tracciato non in regola, all'assenza di accorgimenti tecnici per prevenire lesioni agli animali, al pericolo di scivolare sull'asfalto, alle sollecitazioni che subiscono i legamenti quando si corre su pista non battuta, alla mancanza di paratie laterali a protezione dei cavalli, all'uso del frustino e del "torcilingua", ecc. Anche se le corse non si tengono su strade asfaltate, oltre ai danni già ricordati si possono avere quelli dovuti alla mancanza di un manto di fondo privo di pietrame. Al di là di queste considerazioni, è indubbio che una corsa clandestina di cavalli o di cani costituisca un evento intrinsecamente pericoloso; lo prova il fatto che sovente si verificano incidenti, anche mortali, in ippodromi ufficiali, che comunque presentano quelle caratteristiche strutturali atte a prevenire incidenti, che sono assenti, invece, nelle corse su strada o illegali. In questo senso, l'evento-reato (gara clandestina) diventa "reato di pericolo" in quanto condotta che "può mettere in rischio l'integrità fisica degli animali". Per la sussistenza del reato non è richiesta la prova dell'effettiva lesione fisica, ma occorre l'idoneità della condotta a violare l'integrità fisica dell'animale, ancorché in concreto non l'abbia violata. La legge, infatti, esige che il fatto sia suscettivo di procurare danni o lesioni agli animali e non anche che queste ultime siano state effettivamente procurate. Insomma, le competizioni clandestine tra animali rappresentano un reato di pericolo: è sufficiente a consumarlo la probabilità del verificarsi del fatto offensivo dell'integrità fisica. Com'è noto, i reati di pericolo sono

quelli in cui la condotta posta in essere dall'agente pone soltanto in pericolo il bene-interesse tutelato dalla norma incriminatrice, senza produrgli alcun danno. L'esistenza dei reati di pericolo è giustificata dall'esigenza di anticipare la soglia di tutela di alcuni interessi considerati dal legislatore particolarmente rilevanti. Per tale motivo, la semplice messa in pericolo del bene è punita non a titolo di tentativo, ma come reato consumato.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 544 - quinquies, anche i proprietari o i detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti, incorrono in una sanzione penale. Questo provvedimento mira a reprimere un'abitudine molto diffusa, quella di consegnare gli animali a terzi per farli partecipare alle "gare" senza esporsi in prima persona. Sono stati accertati casi simili sia nei combattimenti tra cani sia nelle corse clandestine di cavalli.

### **5.1 Casi di aumento di pena**

L'articolo 544 – quinquies c.p. prevede alcune ipotesi in cui la pena è aumentata da un terzo alla metà. Vediamo in dettaglio quali sono:

1) se le predette attività sono compiute in concorso con *minorenni* o da *persone armate*.

La presenza di bambini o *minorenni* nel giro clandestino della cinomachia, o anche delle corse clandestine, è stata accertata più volte in sede giudiziaria. Le funzioni che svolgono i minorenni, a volte ancora bambini, sono molteplici e vanno dall'ausilio alla raccolta di scommesse, all'accudire gli animali, dal fare da "palo", al procurare gli animali utilizzati come sparring partner. Purtroppo, molti gruppi secondari dediti alla cinomachia sono composti, perlopiù, da minorenni. Questi ragazzi sono proiettati in un modo di violenza e corruzione, dove si respira l'aria pesante dell'illegalità e si cresce alla scuola subdola e spietata della strada. Una crescita all'insegna di miti quali la supremazia, il disprezzo della paura, la forza, la prepotenza. La scuola per questi ragazzi è rappresentata da capannoni e scantinati dove allenare i propri campioni e guardarli mentre sbranano altri animali.

Sulla presenza di bambini nel giro dei combattimenti fra cani ci sono anche numerose testimonianze dal vivo, se così si può dire, costituite dalle riprese video. In diverse videocassette sequestrate dalla polizia giudiziaria si vedono bambini che aiutano a lavare i cani, guardano lo scontro insieme agli altri spettatori, fanno il tifo. In una ripresa girata nella provincia di Napoli si vede l'interno di un'abitazione stracolma di persone tra cui donne e bambini che festeggiano "Otto", il campione, adagiato in un angolo, ancora ansimante, coperto letteralmente di soldi, mentre tutti intorno brindano e applaudono. Qualcuno si avvicina al cane e gli mette tra i denti un mazzetto di banconote, tutti ridono, urlano di gioia e anche i bambini partecipano a questa frenesia collettiva.

Questa ipotesi di aumento di pena si pone sulla scia dell'antico principio antropocentrico "Saevitia in bruta est tirocinium crudelitatis in homines" (*la crudeltà nei riguardi degli animali è scuola di crudeltà nei riguardi degli uomini*) e mira a tutelare l'integrità psicologica ed emotiva dei minorenni e a impedire che gli stessi subiscano un'educazione che li possa rendere insensibili alle altrui sofferenze. Va da sé che assistere o partecipare a manifestazioni collettive in cui si seviziano animali non aiuta certo a diffondere la tolleranza, il rispetto e la sensibilità verso gli altri, elementi necessari per una convivenza sociale serena e tranquilla. Di contro, la partecipazione a eventi cruenti può favorire l'apprendimento, da parte dei più piccoli, di valori e modelli antisociali e trasmettere contenuti disonesti, ideologie violente, indifferenza per i valori umani e sociali che rientrano tra i futuri fattori criminogeni, in quanto metodi di educazione sbagliati possono costituire un rischio di delinquenza. Quale valore può apprendere un bambino costretto a partecipare alla tortura di un animale e a raccogliere scommesse?

"Alcuni credono che il riformismo ingenuo e sentimentale applicato alla questione dei diritti degli animali non serva ad altro che a distogliere l'attenzione da questioni morali più importanti. Può anche darsi. D'altra parte, in nessun caso l'integrità di un individuo è messa maggiormente alla prova di quando egli ha potere su una creatura che non può far sentire la propria voce. E, tutto sommato, la strada che porta dal torturare gli insetti al commettere crimini contro l'umanità non è poi così tortuosa".<sup>(5)</sup>

"Le conseguenze più importanti nei bambini e negli adolescenti dell'assistere ad atti di violenza possono essere costituite dallo sviluppo di comportamenti aggressivi e antisociali e comunque da una difficoltà nei rapporti con i coetanei e nei rapporti sociali in genere. Un'altra possibile conseguenza è la desensibilizzazione nei riguardi della violenza stessa e l'assuefazione ad essa. L'assistere ripetutamente ad atti di violenza produce, infatti, in molti individui una diminuzione della loro reattività emozionale alla violenza, per cui comportamenti violenti, che all'inizio vengono percepiti con disagio e angoscia, col passare del tempo vengono per così dire accettati come comportamenti più o meno normali. La desensibilizzazione e l'assuefazione alla violenza implicano anche la diminuzione o l'atrofizzazione dell'empatia, della capacità cioè di immedesimarsi negli altri sul piano cognitivo e su quello emozionale. È utile ricordare che l'empatia è lo strumento più efficace per prevenire, ridurre ed eliminare la violenza nei rapporti tra gli esseri umani e tra gli esseri umani e gli altri animali".<sup>(6)</sup>

Questa disposizione è una novità nel nostro panorama giuridico, almeno per quanto riguarda il maltrattamento degli animali, poiché non ci sono mai state analoghe disposizioni finalizzate a proteggere i minorenni da "spettacoli" cruenti con animali che potessero turbare la loro sensibilità e minare la loro crescita serena. Il limite di questa disposizione è che si applica solo ai combattimenti e alle competi-

zioni non autorizzate e non anche agli altri casi di crudeltà o di maltrattamento nei riguardi di animali.

Per quanto riguarda l'“aggravante” per il concorso di *persone armate*, si tratta di una fattispecie che esercita una funzione preventiva ed è diretta ad impedire il verificarsi di fatti dannosi per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il legislatore non si è limitato a sanzionare condotte di illecito impiego di armi, ma ha anticipato la punibilità a condotte prodromiche dello stesso impiego, come la semplice presenza di persone armate, senza che delle stesse si faccia uso. Ne deriva che l'interesse tutelato dalle fattispecie è da individuarsi nella prevenzione dei reati contro l'ordine pubblico. La presenza di armi in tali contesti può generare comportamenti lesivi dell'ordine e della tranquillità pubblica e può far sorgere pericolo per gli operatori di polizia nel corso di attività repressive dei fenomeni descritti e rendere più difficile il mantenimento dell'ordine. Non occorre per la consumazione dell'aggravante che con le armi venga assunto un atteggiamento offensivo o minaccioso, in quanto la sola presenza di persone armate rappresenta un pericolo per il mantenimento dell'ordine pubblico.

Ai sensi dell'articolo 585 c.p. agli effetti della legge penale, per armi s'intendono: quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, nonché tutti gli strumenti atti a offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo. Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti. Va da sé che vi può essere concorso con i reati specifici relativi al porto e alla detenzione di armi. Riteniamo che l'aggravante sia contestabile anche laddove le armi delle persone che partecipano ai combattimenti e alle competizioni non autorizzate tra animali siano da queste legittimamente portate e detenute, in quanto la norma mira a prevenire fatti lesivi della sicurezza e non a garantire la lecita circolazione di armi.

2) se le predette attività sono promosse utilizzando *videoriproduzioni* o *materiale* di qualsiasi tipo *contenente scene o immagini* dei combattimenti o delle competizioni.

3) se il colpevole cura la *ripresa* o la *registrazione* in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Per capire il senso di queste disposizioni, bisogna sapere che esiste un vero e proprio mercato parallelo di video relativi ai combattimenti e alle corse di cavalli. Nel corso di perquisizioni di p.g. sono stati trovati filmati di combattimenti tra cani, ripresi dagli stessi organizzatori, dove si vedono più di cento persone intorno a un ring, donne e bambini compresi. Alcuni di questi video, oltre a essere importanti perché testimoniano tutta la “ritualità” della cinomachia (preparazione del sito e dei cani, ambito territoriale, scenario socio culturale dei partecipanti ecc.), sono

particolarmente significativi perché vi sono vere e proprie interviste fatte tra gli astanti.

Le riprese servono sia a scopo promozionale per contatti e incontri, sia per testimoniare la bravura di un campione. Vi è un vero e proprio commercio di videocassette sui combattimenti. Nel corso di perquisizioni ne sono state trovate molte, ma tantissime altre sono sicuramente ancora in circolazione; basti pensare che ogni combattimento di una certa importanza è ripreso da più telecamere.

Recentemente, a seguito dei frequenti interventi delle forze dell'ordine, per evitare di essere coinvolti in indagini e denunce, in alcuni casi i combattimenti si sono volti alla presenza di un "garante" che filma l'incontro e in seguito mostra le immagini come prova ai diretti interessati.

Il dispositivo di cui al punto 2 fa riferimento anche a un generico "*materiale contenente scene o immagini*", pertanto si ritiene che entrino nella previsione anche foto, diapositive, CD, DVD, foto o filmati scaricati da Internet, ecc.

L'elemento decisivo affinché si possa applicare l'aumento di pena è la "promozione" degli eventi utilizzando le videoriproduzioni o il materiale vietato. È noto che, tra l'altro, il verbo "promuovere" significa "favorire", "sostenere", "incrementare", "spronare", "proporre", "far progredire una cosa", "dare impulso a qualcosa", "far conoscere qualcosa", "pubblicizzare qualcosa", ecc. Riteniamo che anche lo *scambio* o la *vendita* di video o altro materiale con immagini possa rientrare nell'ampio significato di "promuovere", posto che tali attività (lo scambio e la vendita), comunque contribuiscono alla conoscenza e alla pubblicità degli eventi incriminati. L'elemento alla base della diffusione di questo materiale (e quindi anche della sua vendita o scambio) è l'interesse che tali "incontri" o "gare" suscitano in alcuni ambienti marginali della nostra società, ma a sua volta questo interesse viene favorito, sostenuto e rafforzato proprio dai filmati e dalle immagini. Non solo, c'è anche una preoccupazione, per così dire, di etica sociale: la diffusione di immagini cruente a danno degli altri animali può generare comportamenti violenti e aggressivi e diffondere nel consesso sociale abitudini e atteggiamenti culturali prepotenti e intolleranti nei riguardi dell' "alterità", inclusa quella degli animali non umani.

L'aumento di pena si applica a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, sono coinvolti nella consumazione del reato, a prescindere dal ruolo rivestito. Tanto per fare un esempio, nel corso di un procedimento a carico di una persona ritenuta responsabile di concorso nella realizzazione del delitto di organizzazione di combattimenti tra cani "promossi" con video, ancorché l'imputato abbia avuto un ruolo marginale, il giudice di merito nella sua valutazione deve tener conto dell'aumento di pena, così come ne deve tener conto per un'eventuale organizzatore, o attore principale.

Per i casi di aumento di pena, previsti dall'art. 544 –quinquies, c. 2, n°. 1, 2, 3 c.p., è



consentito l'arresto *facoltativo* in flagranza di reato – art. 381 c.p.p. – nonché l'applicazione delle misure cautelari personali – articoli 280, 287 c.p.p.<sup>(7)</sup>

## 6. Il possesso di videocassette

Ma il semplice *possesso di una videocassetta* relativa ai combattimenti o alle altre competizioni vietate è censurabile penalmente? Riteniamo che ciò dipenda dall'uso e dal contesto nel quale si determina il possesso. Crediamo che possa costituire violazione penale la disponibilità di tale materiale solo in ambito direttamente collegato alle competizioni illegali, perché ciò comporta il proseguimento dei fini e degli interessi delittuosi, e non in contesti diversi come, ad esempio, studi televisivi o sedi delle associazioni protezionistiche, perché in questi ultimi casi, l'eventuale uso è collegato a scopi giornalistici o educativi che mirano a combattere il fenomeno, e non certo a favorirlo. L'eventuale responsabilità deve essere valutata con riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, e cioè non solo con riguardo alla qualità della "res" incriminata, ma anche alle modalità dell'azione, ai motivi della stessa, alla personalità del responsabile e, in sostanza, alla condotta complessiva di quest'ultimo. Se nel corso di una perquisizione domiciliare disposta nell'ambito di un'inchiesta sulla cinomachia, la p.g. operante trova una videocassetta sui combattimenti, riteniamo che si possa procedere a carico del responsabile ai sensi dell'articolo 648 c.p., in quanto il video rappresenta il provento del delitto previsto dall'articolo 544 – quinquies, punto 2. Com'è noto, commette il delitto di ricettazione chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, nel quale egli non sia concorso, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Per espressa disposizione del secondo comma dell'art. 648 c.p., la ricettazione ricorre anche quando l'autore del delitto, da cui il danaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile.

Il reato in questione presuppone che anteriormente a esso sia stato commesso altro delitto e, in questo caso, il delitto consumato antecedentemente è quello di "promozione" di combattimenti tra animali attraverso l'uso di videoregistrazioni, atteso che, come abbiamo visto, i video vengono realizzati per promuovere e favorire la cinomachia. In questo senso, anche il semplice possesso di una videocassetta da parte di persona coinvolta nel "giro", può costituire reato, in quanto l'elemento psicologico sufficiente alla realizzazione del delitto va individuato nella consapevolezza di possedere "qualcosa" che proviene da un'attività illecita e/o di ricavare un profitto per sé o altri, in modo indiretto (propaganda degli incontri) o in modo diretto (compravendita della videocassetta). In tema di ricettazione, la consapevolezza dell'agente circa l'illecita provenienza della cosa, presupposto sog-

gettivo per la configurabilità del delitto “de quo”, può trarsi anche da elementi indiretti, ma solo nell’ipotesi in cui la loro coordinazione logica ed organica sia tale da consentire l’inequivoca dimostrazione della mala fede (Il Sezione penale, Massima 8072/1996 del 23-08-1996). E sicuramente vi è “mala fede” in chi è coinvolto, a qualsiasi titolo, nel business della cinomachia o delle altre competizioni illegali. Al terzo punto è previsto l’aumento della pena per il “colpevole” che cura la “ripresa” o la “registrazione” degli eventi incriminati. Per “colpevole” va inteso colui che a qualsiasi titolo concorre alla realizzazione del reato e riconosciuto tale da sentenza del tribunale. Tanto per fare un esempio, se una persona è sorpresa dalla polizia giudiziaria mentre riprende con una videocamera un combattimento e successivamente viene condannata per concorso nella realizzazione del reato, il giudice di merito dovrà determinare la pena tenendo presente anche quest’aggravante. Non occorre dimostrare che le riprese sono finalizzate a pubblicizzare gli eventi, in quanto la condotta censurabile consiste nel curare la “ripresa” o la “registrazione” indipendentemente dal fine. In ultimo, la parola “registrazione” include anche la semplice riproduzione audio.

## 7. Addestramento e allevamento

Il terzo comma dell’art. 544 - quinquies introduce nel nostro ordinamento il delitto di allevamento o addestramento di animali destinati a partecipare ai combattimenti. “La particolare struttura della norma per cui una prima condotta – di per sé sostanzialmente neutra quale quella di allevamento o addestramento di animali – si qualifica in senso penalmente rilevante a seconda della destinazione successiva degli animali stessi apre interessanti scenari sotto il profilo del momento della consumazione del reato e quindi di quello della individuazione del momento in cui si configura il tentativo dello stesso. A parere di chi scrive l’individuazione di segni, nella natura dell’allevamento o dell’attività, evidentemente caratterizzanti da un determinato uso, può agevolmente far scattare la soglia del tentativo, mentre l’utilizzo in combattimenti o competizioni non autorizzate costituisce il momento di consumazione del reato stesso in capo agli allevatori o addestratori.”<sup>(8)</sup>

Altro aspetto interessante, che può dare luogo a nuove tipologie di reato, riguarda la posizione di chi riceve *animali allevati o addestrati per i combattimenti*. A nostro avviso se qualcuno entra, sotto qualsiasi forma, in possesso di un cane appositamente allevato o addestrato per le lotte, a maggior ragione se lo utilizza in tali scontri, e ha la coscienza della provenienza e del trattamento che ha subito l’animale, è passibile di denuncia per ricettazione, ai sensi dell’art. 648 c.p., poiché riceve, al fine di procurare profitto a sé o ad altri, un bene (animale) provento del delitto di cui all’art. 544 - quinquies, III c.

In cinomachia, l'allenamento e l'addestramento sono di per sé cruenti. Oltretutto, certe atrocità non hanno nessun effetto positivo per la preparazione o l'addestramento ai combattimenti. Le ipotesi di "maltrattamento" spaziano dall'incrudelire al sottoporre gli animali a strazio e sevizie, dal costringerli a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche al detenerli in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Tali condotte possono essere contestate alternativamente o cumulativamente.

Una delle pratiche più diffuse è quella di far correre il cane in modo estenuante per sviluppare la muscolatura o per fargli "rafforzare il fiato". I metodi possono essere vari: tenere il cane per il guinzaglio stando su un motorino, oppure usare pedane mobili elettriche, posatoi girevoli, tapis roulant sui quali i cani sono costretti a correre. In tutti questi casi, la forma di maltrattamento ipotizzata può essere, fatte salve eventuali circostanze di incrudelimento o sevizie, quella di sottoporre gli animali a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche. "In tema di maltrattamento di animali, fatica eccessiva è quella che non può essere sottoposta ad un determinato animale senza notevoli sofferenze fisiche" (Cass. pen., Sez. III, Sent. 11281 del 21/10/86). Pertanto, va valutata la singola situazione ed è opportuno verificare se tale condotta abbia effettivamente procurato eccessiva fatica all'animale. Ci troviamo di fronte a un caso di sevizie, invece, quando si costringe un cane a superare ostacoli portando una speciale imbracatura a cui sono stati legati dei pesi. È indubbio che, oltre all'eccessiva fatica, si tratta di una forma di grave costrizione fisica tale da concretare la sevizia.

Un altro metodo consiste nell'utilizzare un copertone di motorino tenuto con una corda a diversi metri d'altezza. Tale tecnica è finalizzata a rafforzare la presa e i muscoli del collo: il cane deve mordere il copertone e stringere i denti restando sollevato nel vuoto, se cade "sbatte" a terra. Si tratta né più né meno di una tortura. L'animale, ancorché stanco e al limite delle forze, non lascia la presa per paura del vuoto ed è costretto a restare in questa condizione insostenibile e dolorosa.

Vi è poi l'utilizzo di "sparring partner" usati per l'allenamento e l'addestramento alla lotta, che vede come vittime cani o gatti randagi. Sono stati accertati casi in cui venivano utilizzati anche galli, maiali, cinghiali. In questi casi, oltre ai "lottatori", a subire il maltrattamento sono anche gli altri animali utilizzati.

Per l'addestramento si usano mezzi e strumenti di tortura: fruste, bastoni, collari chiodati o elettrici, catene ecc. "I mezzi e strumenti utilizzati per addestrare gli animali o correggerne il carattere comportamentale devono considerarsi leciti fino al punto in cui il loro uso non superi il mero e realistico effetto deterrente, incidendo sulla sensibilità dell'animale e non generi nello stesso il superamento della soglia delle reattività al dolore" (Pretore di Amelia - 7 ottobre 1987, Est. Santoloci). Un eventuale addestramento degli animali deve essere praticato con "tratta-

menti educativi etologicamente informati e quindi privi di ogni forma di accanimento e di violenza” (Cass. Pen., III Sez., sentenza n°. 43230 del 20/12/2002).

Vi sono poi le percosse, che si annoverano tra sevizie, anche quelle che non procurano lesioni agli animali. “L’incrudelire è un aspetto del sottoporre a sevizie (anche secondo i più accreditati Dizionari della lingua italiana, il significato del verbo incrudelire – diventare crudele, inferocirsi, comportarsi crudelmente, infierire) è ricompreso in quello, di ampiezza e spessore maggiori, di sottoporre a sevizie – comportarsi con crudeltà, spietatezza; infliggere crudeli maltrattamenti, tortura, etc. (l’imputato aveva colpito ripetutamente due cani lupo con un bastone di legno sino a tramortirli, la Suprema Corte ha ritenuto che il problema della continuità normativa con l’art. 727 c.p. previgente “presupponeva il raffronto non tanto con l’aver cagionato lesioni ma con la sottoposizione a sevizie essendo evidente che l’incrudelire è un aspetto del sottoporre a sevizie”)” (Cass. Pen. III Sez.; Sent. n°. 01535/2005 del 08/07/2005, Imp. Boldrin). E ciò a maggior ragione se si considera che “si può incrudelire anche per sola insensibilità e, cioè, come impone l’etimo della parola (*crudus*), per crudezza o durezza di animo” (Cass. pen. Sez. III, Sent. n°. 3914 del 21/12/98). “Deve ritenersi che il concetto di lesione utilizzato dal legislatore possa essere individuato attraverso gli stessi criteri che qualificano le lesioni in altre disposizioni del codice penale come ogni apprezzabile diminuzione dell’integrità psicofisica dell’animale. È inoltre appena il caso di precisare che non possono esservi dubbi sulla rilevanza, ai fini della disposizione in esame, non solo delle alterazioni del fisico, ma anche di quelle che incidono sulla psiche dell’animale risultando ormai pacificamente riconosciuto che anche gli animali sono suscettibili di simili menomazioni”.<sup>(9)</sup>

Una pratica molto diffusa anche in ambiti “normali” e non collegati alla cinomachia è quella di tenere un cane a catena corta tale da impedire anche i più semplici movimenti. È assolutamente pacifico, come dato di comune esperienza e cultura, non necessitante di ulteriori indagini, verifiche o pareri scientifici sul comportamento degli animali, che privare un cane della libertà di movimento significa limitarlo nei suoi comportamenti naturali e costringerlo a posture e atteggiamenti non spontanei, anormali e forzati, tali da originare veri comportamenti insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. In cattività, il comportamento dell’animale è fortemente condizionato dall’ambiente e se le condizioni sono ostili, limitanti, vessatorie, o moleste, l’animale assumerà comportamenti originati dalla necessità di confrontarsi con le condizioni innaturali di cattività dando luogo a condotte e atteggiamenti anormali, non riscontrabili in condizioni diverse, e che sono indice di disagio, patimento o privazioni etologiche. In questo caso si configura il reato di cui all’art. 544 – ter, se non addirittura – in presenza di determinate modalità – un vero e proprio incrudelimento, fattispecie prevista dal medesimo articolo.

Il 28/09/01, il Tribunale di Vasto ha condannato T. F. con decreto penale n. 53/01, diventato esecutivo il 30/12/01 “per il reato p.e.p. dall’art. 727 c.p., per aver compiuto atti di crudeltà verso due cani razza pit bull che venivano tenuti legati con catena molto corta (cm. 150), senza riparo, senza cibo e senza acqua”, mentre il GIP del Tribunale di Viterbo, con decreto penale n°. 153/05 del 5 marzo 2005 ha condannato P.T. a €. 1.800,00 di multa perché colpevole “Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 544-ter c.p. per avere, con continuazione, per crudeltà e comunque senza necessità, sottoposto a sevizie ed a comportamenti e fatiche insopportabili n°. 9 cani, mantenendoli strettamente legati, esposti alle intemperie in periodo di freddo intenso, privi di cibo e dell’acqua necessari e di qualsiasi riparo o rifugio”. Ancora in tema di addestramento ai combattimenti, sono stati accertati in sede giudiziaria ritrovamenti di cani con le zampe legate in modo da costringerli a stare sempre in posizione verticale. Ogni minimo movimento procurava dolore. Lo scopo di tale inflizione era quello di ottenere la progressiva perdita di sensibilità nell’arto in modo tale da renderlo insensibile ai morsi durante la lotta. Ovviamente si tratta di un’ipotesi priva di qualsiasi fondamento scientifico. Se l’esecuzione dei più elementari moduli motori provoca sofferenza, risulta evidente che l’animale tenderà spontaneamente a evitarla, rassegnandosi alla immobilità e allo stress che ne derivano che, a loro volta, possono condurre a stati patologici, fino alla morte.

Le cose non sono molto diverse per le lotte tra galli. L’allenamento e l’addestramento richiedono l’osservanza di scrupolose regole. Le chioce e i pulcini sono tenuti liberi, mentre i giovani galletti scelti per le gare vengono allevati individualmente in gabbie particolari o in appositi recinti, permettendo loro di restare all’aperto solo per alcune ore al giorno; per impedire improvvise lotte e ferimenti i galletti sono legati con una corda ad una zampa. La “preparazione atletica” viene praticata principalmente con un’apposita toelettatura e con un costante allenamento fisico. Per ridurre le superfici particolarmente esposte agli attacchi e per migliorare l’agilità del combattente, la cresta e i bargigli vengono tagliati, così come il piumaggio in alcune parti del corpo. Gli speroni sono accorciati per favorire l’applicazione di stiletti acuminati.

I gladiatori pennuti si allenano e perfezionano le loro tecniche di guerra con combattimenti non cruenti perché vengono applicati agli speroni particolari protezioni e un piccolo manicotto in gomma al becco. Anche qui abbiamo una sorte di sparring partner: galli considerati di poco valore e impossibilitati a difendersi perché legati, contro cui si accaniscono i fendenti dei lottatori. Prima di ogni combattimento viene utilizzato un gallo muletto che deve testare le capacità dei due sfidanti, ma che serve anche per stabilire se un esemplare è stato drogato, in tale caso la sua aggressività sarebbe particolarmente evidente, o se scelto al fine di truccare l’incontro, in quanto sicuro perdente. Prima di essere lanciati nell’arena i galli

vengono tenuti tra le mani dei proprietari e avvicinati l'uno l'altro in modo da accrescerne la rabbia e l'aggressività, poi, con un breve lancio, vengono liberati e ha inizio il match.

I reati che abbiamo esaminato fin qui possono concorrere, ma non necessariamente, con quello di cui all'art. 544 – quinquies, comma 2, c.p., che sanziona chiunque “*allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti*”. Si tratta di casi distinti, in quanto è vietato allevare e addestrare animali per i combattimenti, indipendentemente dalle modalità adottate, le eventuali modalità crudeli sono sanzionate a parte e vanno valutate caso per caso. L'*allevamento* e l'*addestramento* di animali per i combattimenti sono vietati e sanzionati penalmente in ogni caso, anche se non è dimostrato il maltrattamento; in caso di accertamento anche di questa ulteriore ipotesi di reato, vanno contestati entrambi i delitti.

Vi è poi il maltrattamento “sportivo”, quando cioè per aumentare le performance agonistiche, si sottopongono i cani ad allenamenti non adeguati alle caratteristiche morfologiche, fisiologiche o psicologiche dell'animale, se non a vere e proprie torture.

## **8. Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura**

L'art 727 c.p, come modificato dalla legge 189/2004 punisce, oltre l'abbandono, anche chi “*detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze*”. Questa formulazione ha modificato profondamente il dispositivo previgente del “vecchio” articolo 727 c.p. che puniva coloro che detenevano animali “*in condizioni incompatibili con la loro natura*”, senza richiedere la presenza di “*gravi sofferenze*”, e crea non pochi problemi interpretativi.

Preliminarmente riteniamo che non sarebbe del tutto infondata l'ipotesi di illegittimità di tale norma, posto che potrebbe violare il principio della tassatività della norma penale per indeterminatezza della fattispecie, poiché introduce un elemento, quello delle “*gravi sofferenze*”, impossibile da determinare con esattezza. Cosa s'intende per “*gravi*”, come si fa a misurare se una sofferenza sia grave o meno? Non solo, affermando che le sofferenze per essere censurabili devono essere “*gravi*”, si arriva al paradosso di legittimare la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di sofferenze, purché queste ultime non siano gravi e ciò in totale contraddizione con i principi generali di tutela stabiliti dalla legge. In pratica si arriverebbe a creare una “*scala della sofferenza*” con gradini entro i quali la sofferenza sarebbe legittima ed altri, invece, in cui sarebbe ritenuta grave e perciò punibile. Resta il problema di stabilire il confine tra i diver-

si “gradini” e di individuare una demarcazione certa, aspetto fondamentale per esercitare l’azione penale. Fermo restando, comunque, che i primi gradini, considerati di sofferenza accettabile, in ogni caso indicherebbero un contesto di detenzione incompatibile con la natura dell’animale, se la detenzione è “incompatibile”, come può essere legalizzata? La distinzione tra detenzione “incompatibile” ammissibile e quella illegale è una contraddizione, poiché se una condizione è incompatibile con la natura dell’animale è di per sé lesiva per l’animale e quindi non può essere accettata né sotto il profilo formale né sotto il profilo sostanziale. Quale sofferenza può essere compatibile con la natura di un animale ?

### **8.1 Come uscire da questa impasse?**

L’interpretazione della norma non può limitarsi all’apparente tenore letterale della stessa, perché così facendo perderebbero il carattere d’illegalità una serie innumerevole di comportamenti socialmente diffusi e comunemente ripudiati. Se così non fosse, infatti, sarebbe legittimata la detenzione di qualsiasi animale selvatico o domestico, in stato di oggettivo abbandono o incuria, in condizioni igieniche estreme o in spazi angusti, posto che tali condotte non sono “produttive di gravi sofferenze”, pur rappresentando, sicuramente, una condizioni incompatibile con la natura degli animali.

Su tale ultimo punto deve essere, peraltro, osservato che la particella congiuntiva nella previsione della fattispecie criminosa, di cui all’art. 727 comma secondo del codice penale, appare utilizzata dal legislatore quale collegamento tra le due distinte categorie alternative della detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e quella delle condizioni produttive di gravi sofferenze, ciascuna delle quali, separata da virgola, costituisce da sola reato. A nostro parere, la detenzione incompatibile con la natura dell’animale integra il reato di cui all’articolo 727 c.p. senza che sia necessaria la contestuale presenza di stati di gravi sofferenze: appare infatti che il legislatore abbia utilizzato la particella congiuntiva “e”, preceduta da una virgola, come collegamento tra due distinte categorie alternative, ossia in senso disgiuntivo. Abbiamo quindi due diverse e distinte fattispecie, entrambe censurabili penalmente in modo autonomo: la detenzione in condizioni incompatibili con la natura dell’animale e la detenzione produttiva di gravi sofferenze. Risulta evidente, infatti, la mancanza di senso logico della previsione dello stato di detenzione incompatibile con la natura dell’animale e la presenza di gravi sofferenze, posto che, come già detto, la detenzione incompatibile con la natura dell’animale è di per sé fonte di sofferenza. È doveroso precisare che si tratta di una nostra personale interpretazione finora non riscontrata in sede giudiziaria.

Recentemente la Suprema Corte, intervenendo sul tema della detenzione incompatibile con la natura dell’animale, ha confermato il principio, già affermato con la normativa previgente, secondo il quale per avere “gravi sofferenze”, non sono ne-

cessarie lesioni fisiche, “potendo la sofferenza consistere in soli patimenti”. Si tratta di un’affermazione cruciale per la corretta interpretazione e conseguente applicazione del reato in esame. “La fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 727 c.p., con particolare riferimento all’ipotesi della detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura deve essere interpretata, pertanto, nel senso che le condizioni in cui vengono custoditi gli animali non siano dettate da particolari esigenze e risultino tali da provocare negli stessi uno stato di grave sofferenza, indipendentemente dal fatto che in conseguenza di tali condizioni di custodia l’animale possa subire vere e proprie lesioni dell’integrità fisica. (...) Va anche rilevato che la riportata interpretazione giurisprudenziale dell’art. 727 c.p., nel testo precedente alle modifiche introdotte dal citato art. 1 della L. 20.7.2004 n° 189, sostanzialmente corrisponde al dettato della norma in tema di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura nella nuova formulazione del predetto articolo del codice penale, sicché è evidente la continuità normativa tra la fattispecie contravvenzionale già prevista dalla norma e quella risultante dalla novella” (Cass. Pen. III Sez. Sentenza n° 2774 del 24/1/2006 (Ud. 21/12/2005), imp. Noferi).

## **8.2. Che cosa si intende per sofferenza?**

Nell’interpretazione più logica l’art. 727 c.p. non sanziona solo chi detiene animali in modo tale da farli soffrire gravemente, ma chi li detiene con modalità capaci di offendere il loro benessere e la sensibilità umana. Gli animali possono ancora oggi, come lo sono sempre stati, purtroppo, essere privati della libertà, ma esigono attenzione e rispetto. Fatta questa premessa, dall’indubbio carattere relativistico e storico e pertanto soggetta a una naturale e auspicabile evoluzione nel senso di una sempre maggiore sensibilità nei confronti degli animali, deve dedursi dalla complessiva formulazione del reato di cui all’art. 727 c.p. che perché una detenzione violi la norma richiamata è sufficiente che all’animale venga impedito lo svolgimento di moduli comportamentali comuni che determinano un oggettivo stato di sofferenza, tipo la libertà di deambulazione, il vivere in un ambiente sano ecc., o tipici della propria specie, come la possibilità di aprire le ali, di fare brevi svolazzi ecc.

Gia con il “vecchio” articolo 727 c.p. vi erano state interpretazioni che legavano lo stato di detenzione incompatibile alla presenza di “sofferenza”: “anche la detenzione in condizioni incompatibili con la natura dell’animale deve essere sempre valutata in termini di sofferenza” (Cass. pen., 23/2/95), ma ciò stava a significare non già che bisognava accertare una concreta lesione all’integrità fisica dell’animale, quale conseguenza della detenzione in condizioni incompatibili con la natura di questo, bensì che il legislatore aveva presunto, in via assoluta, che siffatta detenzione implicasse una sofferenza dell’essere vivente, intesa nell’accezione del perturbamento delle naturali funzioni fisiologiche o psichiche.



Se così non fosse, non sarebbe stato inserito fra le condotte vietate l'abbandono di animali domestici o che abbiano acquisito abitudini alla cattività; fattispecie dalla quale, palesemente, esula qualunque danno fisico diretto che colpisce, invece, l'animale nella sfera affettiva ed emotiva. Non rientrano, quindi, nel concetto ampio di "sofferenza" solo danni fisici, lesioni o ferite, ma anche quei patimenti che determinano stress, angoscia, ansia, paura, disagio psico-fisico, inquietudine, nervosismo, stato di affaticamento, agitazione, privazioni emotive ecc.

A guardar bene la norma predetta, in effetti, vuole chiaramente arrivare a reprimere anche comportamenti che, pur non cagionando lesioni fisiche agli animali, comportino forme di trattamento mortificanti per gli stessi e quindi per l'uomo. È a tal proposito che si registra il punto debole di diversi tentativi di lettura che, forzando in modo evidente il dato letterale dell'art. 727 c.p., sono costretti a introdurre quale componente necessaria della fattispecie lo stato di "sofferenza fisica dell'animale", quasi che la condotta in oggetto possa essere sanzionata unicamente a fronte di lesioni dell'animale; certamente la ricorrenza di questa condizione nel concreto può facilitare l'accertamento del reato di maltrattamento, ma non costituisce componente indefettibile del reato di detenzione incompatibile con la natura dell'animale. Ben possono configurarsi comportamenti che, pur non pervenendo a un danneggiamento dello stato fisico dell'animale, non rispettano la sua indole, ovvero risultano in contrasto con le leggi naturali e biologiche, determinando patimenti anche soltanto psichici, come possono essere quelli dovuti alla costrizione in condizioni di cattività che ne impediscono oltre il ragionevole, la deambulazione o lo sviluppo delle normali attività fisiche.<sup>(10)</sup>

Oltretutto, la presenza di lesioni o ferite configurerebbe una fattispecie penale diversa, ovvero il reato di maltrattamento di animali di cui all'articolo 544-ter c.p. che punisce "chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale". Se il legislatore avesse voluto prevedere la presenza di sofferenze fisiche con relative lesioni quale componente essenziale per il reato di "detenzione incompatibile" non avrebbe punito le lesioni in un apposito articolo, distinto da quello in esame.

La Valastro ha scritto che: "...l'attenzione deve finalmente estendersi, innanzitutto, alla sofferenza psichica dell'animale; deve cioè sottolinearsi che requisito essenziale non è solo il dolore fisico bensì una forma più ampia di sofferenza."<sup>(11)</sup>

Il Supremo Collegio, intervenendo su questo tema, ancora in vigore la formulazione previgente, ha sentenziato che: "Ai fini della sussistenza del reato di cui all'articolo 727 del c.p., non è necessario verificare se gli animali abbiano subito concretamente una qualche sofferenza fisica essendo sufficiente accertare se vi sia incompatibilità tra le modalità concrete della detenzione e le caratteristiche naturali ed etologiche degli animali. (...) In particolare l'elemento della sofferenza fisica, connaturato all'ipotesi di incrudelimento e sevizie, non è necessario per integrare

le altre ipotesi, ed in particolare quella di detenzione in condizioni incompatibili con la natura degli animali” (Cass. Pen., Sezione III, sentenza del 5/2/1998 n. 1353 - Pres. Senafonte).

Ancora la Cassazione ha sostenuto che “Il reato di cui all’art. 727 c.p. è configurabile, quando accolto un animale presso di sé il soggetto non si curi più del medesimo, mantenendolo in condizioni assolutamente incompatibili con la sua natura – nella specie consentendo che zecche e pulci infestassero il corpo del cane – ovvero in stato di sostanziale abbandono, attraverso la denutrizione” (Cass. pen. Sez. V, sent. 1446 - Pres. Consoli - imp. Biffi + 1).

“La condotta concretante il maltrattamento non deve necessariamente esprimere un sotteso truce compiacimento di infierire sull’animale né si richiede che da tale condotta siano scaturite lesioni alla sua integrità fisica. A consumare la previsione incriminatrice è cioè sufficiente la volontaria inflizione di inutili sofferenze, privazioni, paure od altri ingiustificati patimenti, comportamenti che offendono la sensibilità psicofisica dell’animale, quale autonomo essere vivente, capace di reagire agli stimoli del dolore, come alle attenzioni amorevoli dell’uomo, e che non possono andare esenti da sanzione. Alla loro origine non sempre si situa un atteggiamento di perversione o di abietto compiacimento, ma assai più frequentemente insensibilità ed indifferenza, ovvero incapacità di esprimersi e di rapportarsi in termini di pietà, di mitezza e di attenzione verso il mondo animale e le sue leggi biologiche, piuttosto che in termini di abuso, incuria e abbandono, pratiche decisamente estranee al costume civile, suscettibili anzi di promuovere pericolose involuzioni, abituando l’uomo all’indifferenza per il dolore altrui” (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 20 dicembre 2002 n°. 43230 - Pres. Postiglione - Est. Vitalone - P.M. Danesi (diff.) Ric. P.M. in proc. Lentini).

Il Tribunale di Palermo ha affermato la responsabilità penale di alcuni imputati in ordine all’art. 727 c.p. perché sottoponevano “senza necessità a strazio e sevizie n. 5 cani di razza Staffordshire e pit bull, allevandoli (al fine di utilizzarli in spettacoli cruenti di combattimento canino dei quali venivano riscontrati esiti cicatriziali), detenendoli in condizioni incompatibili con la loro natura e sottoponendoli senza necessità a privazioni e sofferenze per rafforzare l’istinto aggressivo, con l’aggravante di aver utilizzato modalità particolarmente dolorose per gli animali, consistente nell’allocarli in strutture precarie ed inadeguate e in particolare nel mantenerli incatenati e completamente al buio in locali privi di finestre, impianto idrico e elettrico, ed in box di anguste dimensioni, ricavate con materiali di fortuna”<sup>(12)</sup>. Merita particolare rilievo il fatto che il giudice abbia valutato come aggravante il tenere animali incatenati e al buio in strutture precarie e inadeguate. Si legge nelle motivazioni: “Tutti i cani erano custoditi in condizioni incompatibili con la loro natura, ove si consideri che le strutture presso cui si trovavano ricoverati erano prive di adeguate finestre che potessero in qualche modo garantire un’illu-

minazione diretta dei locali (...). Con riferimento particolare all'impianto di illuminazione, la circostanza che tutti i testi intervenuti abbiano parlato di finestre fatiscenti, di scarsa illuminazione o addirittura, di buio nei locali in oggetto, induce ragionevolmente a ritenere che le finestre proprio per il fatto che erano sbarrate o chiuse o, ancora, posizionate in modo tale da non consentire il passaggio di luce verso gli angusti spazi in cui erano stati allocati i cani, peraltro ben assicurati al muro con catena, non erano sicuramente idonee a garantire una sufficiente illuminazione dei locali, tenuto altresì conto che le porte di ingresso dei fabbricati erano chiuse con un lucchetto. (...) È indubbio come i suddetti cani fossero sottoposti senza necessità a privazioni e sofferenze al chiaro scopo di rafforzare il loro istinto aggressivo, in considerazione del fatto che oltre ad essere custoditi alle condizioni sopra meglio descritte, erano nella maggior parte dei casi, con l'unica eccezione dei cuccioli, tenuti legati ad una catena corta in angusti spazi ricavati con materiali di fortuna, quali travi di legno o reti di materassi. (...) I cani trovandosi nella maggior parte dei casi legati al muro con una catena molto corta, venivano seriamente ostacolati nella deambulazione, tanto più se si considerano le grosse dimensioni dei cani stante la razza dei medesimi, con ciò subendo notevoli ed inevitabili sofferenze e patimenti. Né peraltro la circostanza che trattavasi di razze particolarmente aggressive che vanno tenute separate tra loro, come più volte ribadito dalla difesa, giustifica il mantenimento di detti cani nelle condizioni complessive di stabulazione descritte e che, indubbiamente superano la soglia di sopportazione di questi tipi di animali (si pensi, in particolare, all'essere allocati in box di anguste dimensioni nonostante l'enorme spazio a disposizione e ai seri problemi di deambulazione che derivano dall'essere legati ad una catena corta). (...) Ne deriva, pertanto, che le accertate cattive condizioni di stabulazioni di tutti i cani rinvenuti hanno certamente causato sofferenza per gli animali e, pertanto, va ritenuto integrato il reato di che trattasi nonché pienamente configurabile, secondo quanto sopra meglio descritto, l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 727 c.p. come contestata" (Tribunale di Palermo, Sez.V penale, sentenza n°. 859/2001 del 3/3/01, Cangelosi + 1).

Infine, "la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze può sicuramente essere ascritta anche a una condotta colposa dell'agente in una delle connotazioni indicate dall'articolo 43 c.p". Cass. Pen. Sezione IIII, sentenza 26 aprile - 9 giugno 2005, n°. 21744 Pres.Vitalone.

### **8.3 I danni di una detenzione incompatibile con la natura dell'animale**

Un interessante contributo al concetto di danno viene dalla letteratura: Tom Regan sostiene che l'esperienza del dolore non è una condizione necessaria del danno. "Non tutti i danni procurano dolore, così come non tutti i dolori procurano danni (...) Non è necessario che la vittima si renda conto del danno che subisce o

che questo le procuri sofferenze fisiche o psicologiche (...). A volte, anzi il danno è tanto più grave quanto più la vittima ne è inconsapevole".<sup>(13)</sup> I danni arrecabili da una detenzione incompatibile possono essere raggruppati in due categorie: danni fisici e danni da stress. I danni fisici sono chiaramente quelli che comportano una conseguenza diretta sulle condizioni fisiche dell'animale, mentre per i danni da stress è opportuno fare una breve introduzione.

Negli animali superiori, ovvero gli animali dotati di sviluppo encefalico tale da consentire loro comportamenti complessi, diversi moduli comportamentali sono originati da una motivazione generale o pulsione generale che può essere considerata come la forza che determina il comportamento. Tale spinta deriva da un meccanismo psichico. All'atto pratico lo stato motivazionale induce l'animale a organizzare il suo comportamento verso il raggiungimento di un determinato obiettivo. Prendendo in esame gli stati motivali, si possono osservare tre diversi stadi nel comportamento:

a) Fase di ricerca dell'obiettivo. Generalmente definita come la fase del comportamento appetitivo a causa del parallelo con il comportamento nutritivo. Un animale in stato di libertà difficilmente ha il cibo a portata di mano e quindi deve muoversi attivamente alla sua ricerca. Quindi, una pulsione (la fame) determina l'avviarsi del comportamento appetitivo (la ricerca del cibo). È ovvio che le pulsioni non si limitano a quella dell'appagamento della fame; esse, infatti possono essere diverse e determinate dalla soddisfazione di varie esigenze. Ad esempio, un cane detenuto in estreme condizioni di cattività può non soddisfare il suo comportamento appetitivo teso alla riproduzione, alla ricerca di compagnia, delle relazioni sociali con membri della stessa o di diversa specie, ecc.

b) Comportamento orientato verso il raggiungimento dell'obiettivo. In questa fase si osserva il manifestarsi di una serie di risposte finalizzate, cioè da moduli fissi di attività. Tali moduli vengono definiti atti consumatori, così come il mangiare è l'atto consumatorio del comportamento nutritivo, o l'accoppiamento di quello riproduttivo. L'impossibilità di compiere l'atto consumatorio può indurre uno stato di disagio che in alcuni casi può diventare un vero e proprio stress. Con questo termine vengono modernamente indicate le conseguenze biologiche dell'esposizione di un organismo a un ambiente sfavorevole;

c) Quiescenza successiva al raggiungimento dell'obiettivo, durante la quale l'animale non manifesta comportamenti appetitivi.

L'impedimento forzato nel raggiungimento di un obiettivo e quindi, la soppressione di un comportamento appetitivo, soprattutto se protratta nel tempo, causa nell'animale un disagio. In altre parole, il mancato raggiungimento della quiescenza finale, che si identifica a livello fisiologico con il mancato smaltimento e quindi con l'accumulo di sostanze endocrine, causa la perdita della condizione di benessere e quindi il raggiungimento della fase di stress<sup>(14)</sup>. Lo stress comprende in genere una

prima fase di allarme, una seconda di resistenza fisiologica e una terza di esaurimento del processo adattativo, che può portare alla morte.<sup>(15)</sup>

Le situazioni di sovraffollamento, le superfici non adatte, il ritmo di vita innaturale, l'alimentazione non adeguata, la coabitazione forzata e ravvicinata di tanti soggetti, la privazione della luce solare diretta sono altri elementi che generano stress e sofferenza psichica.

L'impossibilità per un animale di compiere un atto o una sequenza comportamentale caratteristica della specie va perciò valutata sotto un duplice aspetto: da una parte le eventuali conseguenze dirette dell'omissione dell'atto o della sequenza; dall'altra, l'eventuale sofferenza o stress derivante dal mancato compimento dell'atto consumatorio.<sup>(16)</sup>

Ad esempio, qualora a un cane venisse impedito di deambulare, sarebbe capzioso asserire che non ne ha bisogno, in quanto la libertà di muoversi serve per procurarsi l'alimento e trovare un riparo, esigenze che sono regolarmente soddisfatte dal padrone, poiché fornendo a un animale il cibo e un riparo non si elimina il suo bisogno psicologico e fisico di muoversi. È necessario prendere piena consapevolezza della realtà che gli animali sono esseri viventi dotati sia di sensibilità fisica al dolore, sia di reattività psichica alle condizioni di disagio e stress. Pertanto, non è possibile valutare le conseguenze della detenzione in cattività unicamente sulla base della disponibilità della sussistenza alimentare necessaria alla sopravvivenza, viceversa occorre considerare che gli animali in cattività devono poter vivere, e non *sopravvivere*, in condizioni compatibili con la loro natura e che la costrizione in situazioni innaturali e il continuo impedimento del naturale svolgimento di pulsioni comportamentali innate, provoca il raggiungimento di uno stato di deperimento psichico e di conseguenza fisico che può causare danni gravi ed irreparabili.

La sosta obbligata in posizione innaturale, la difficoltà di muoversi o cambiare posizione comportano contemporaneamente danni sia a livello fisico che di stress. Per quanto riguarda il danno fisico, esso si può identificare con la difficoltà insita nel mantenere, per periodi prolungati, posture inconsuete che determinano una innaturale contrazione muscolare; l'impossibilità di utilizzare alcune parti fondamentali della muscolatura; l'impossibilità di effettuare le operazioni di pulizia fondamentali per il mantenimento di una buona condizione igienica.

I danni da stress riguardano l'incapacità di operare alcuni semplici ma fondamentali moduli comportamentali. L'impossibilità di deambulazione dovuta, ad esempio, alla costrizione in ambienti stretti o ad una catena corta, assume prevalentemente un carattere di danno da stress, per quanto non sia da sottovalutare la componente di danno fisico. Mentre quest'ultimo assume alcuni degli aspetti approfonditi in precedenza, il danno da stress risulta notevolmente accentuato in quanto la libertà di movimento e di deambulazione non si identifica semplicemente con un

modulo comportamentale fondamentale, ma assume importanza anche come pulsione generale in diversi comportamenti, quali la fuga, la ricerca del cibo, lo spostamento, ecc.<sup>(17)</sup>

Sul problema del maltrattamento etologico, Maurizio Pasinato ha scritto: “Con sempre maggiore chiarezza si è oggi infatti in grado di dimostrare come tutta una serie di frustrazioni etologiche rischiano di sconvolgere l’eufisiologia del cane sia a livello dei meccanismi neurotrasmettitori endorfinici, limbico-ipotalamici che endocrini. Tutte le frustrazioni indotte dall’impedimento dello sviluppo di un etogramma normale stimolano inevitabilmente un aumento dell’attività corticosurrenalica che ha come risultato finale una diminuzione dell’attività immunitaria con la inevitabile conseguenza di una maggiore predisposizione a contrarre patologie infettive e/o neoplastiche. Siamo tutti a conoscenza poi, di come, di fronte a condizioni di allevamento non adeguate dal punto di vista etologico l’animale manifesti comportamenti eterodiretti estrinsecando etopatie ossessivo-compulsive prive di ogni significato biologico, come ad esempio leccarsi continuamente le zampe, lambire le sbarre del box, rincorrersi la coda, acchiappare insetti inesistenti... questi comportamenti inoltre portano allo sviluppo di lesioni organiche spesso molto serie. Infine se non assicuriamo all’animale uno sviluppo etologico e quindi comportamentale adeguato, soprattutto nelle prime fasi della vita (0 – 180 gg) lo indurremo a sviluppare dei disturbi comportamentali nei confronti dei consimili, degli altri animali, dell’uomo se non dell’ambiente, che lo condurranno ad essere considerato perso per la specie canina. La conclusione è allora che ogni sofferenza psicologica porta inevitabilmente ad una sofferenza organica”.<sup>(18)</sup>

“Vi è un indicatore scientificamente accettato che serve a dimostrare la condizione di malessere degli animali: le cinque libertà. Queste, che sono entrate nella costituzione britannica, stabiliscono i criteri minimi da rispettare nel mantenimento degli animali. Non fanno legislazione nel nostro paese, ma anch’essi sono un supporto scientifico di cui tener conto nella valutazione. Le cinque libertà sono state così definite dal “Farm Animal Welfare Council” nel corso del “Congresso internazionale sul benessere dell’animale industriale” tenutosi in Gran Bretagna nel 1992: libertà dalla fame e dalla sete - con un facile accesso all’acqua e una dieta che mantenga piena salute e vigore; libertà dal disagio - con un ambiente appropriato che includa un riparo e una confortevole area di riposo; libertà dal dolore, dalle ferite e dalle malattie attraverso la prevenzione e rapide diagnosi e trattamenti; libertà di esprimere un comportamento normale mettendo a disposizione spazio sufficiente, attrezzature appropriate e la compagnia di animali della stessa specie; libertà dalla paura e dall’angoscia - assicurando condizioni e trattamenti che evitino la sofferenza mentale.”<sup>(19)</sup>

Si può pervenire a una diagnosi relativa alla condizione di benessere (o di malessere) analizzando il *livello di comfort*. A tale scopo si possono utilizzare gli indica-

tori di benessere e la ricerca dei fattori: disagio e “stressors”. Si identificano come “stressors” quei fattori di disagio che, in conseguenza di costrizioni e carenze e in relazione alla intensità e alla durata, provocano dolore, angoscia, frustrazioni, spossatezza, apatia, astenia e quindi *sofferenza*.

«Una definizione di Benessere espressa da Broom (1988) è la seguente: “Il benessere di un individuo è la sua condizione rispetto alla sua capacità di adattarsi all’ambiente”. Questa definizione implica che gli animali soffrono quando hanno difficoltà nell’adattarsi alle condizioni nelle quali vengono tenuti (allevati, ricoverati, trasportati). Il Benessere Animale è una sfera complessa che include aspetti fisici, comportamentali e psicologici.

Condizioni fisiche come un buono stato di nutrizione e la mantenuta capacità di riprodursi possono essere considerate prove di benessere fisico ma non necessariamente di Benessere nel suo senso più ampio. È stato affermato che la condizione mentale di benessere non può essere distinta dal benessere fisico perché “...quando un animale è sofferente, si sentirà anche sofferente, così che prendersi cura del suo stato mentale (del suo sentire) significa automaticamente prendersi cura della sua salute fisica” (Duncan e Petherick, 1991).

Non soltanto la privazione può causare sofferenza negli animali. Essi possono soffrire dell’impossibilità di fuggire da situazioni spiacevoli o pericolose o di predire l’arrivo di uno stimolo stressante.

Se il livello di stress è molto alto e/o persiste per un lungo periodo, la conseguenza può essere un grave peggioramento della qualità della vita dell’animale.

Quando gli animali sono tenuti in cattività o comunque confinati nelle diverse situazioni, essi sono spesso sottoposti a condizioni stressanti di breve durata come il trasporto, la costrizione fisica per manovre di vario tipo (tatuaggi, terapie mediche ecc.), esposizione a predatori o stimoli avversi in generale (ad esempio, rumori o sbalzi di temperatura). Se la risposta comportamentale a queste situazioni non può essere messa in atto, l’animale probabilmente subirà uno *stress acuto*. I segni comportamentali di uno stress acuto possono essere percepiti osservando gli animali. Durante le situazioni di stress acuto, il soggetto può smettere di mostrare comportamenti normali come leccarsi o alimentarsi, e la presenza di segni somatici di paura come urinare, defecare, vocalizzare e tremare, insieme a posture ed espressioni di paura, sono sufficienti per stabilire che l’animale non sta bene. Anche i comportamenti aggressivi e l’immobilità possono essere segni di stress acuto.

Gli animali che soffrono di forme acute di stress possono rapidamente tornare a una situazione di normalità quando lo stimolo avverso è rimosso, a meno che essi sviluppino un senso di impotenza e di perdita di controllo sull’ambiente: “Vi è sofferenza quando sensazioni soggettivamente spiacevoli sono acute o continuano per un lungo periodo di tempo, perché l’animale è incapace di portare avanti

quelle azioni che normalmente ridurrebbero i rischi per la vita e la riproduzione in quelle stesse circostanze” (Dawkins, 1990).

La presenza di particolari comportamenti può indicare che l'animale ha fallito il tentativo di adattarsi all'ambiente, e ciò può dar luogo a dei comportamenti anomali. Qui di seguito indichiamo i più comuni.

### **- Stereotipie**

“La stereotipia è una sequenza relativamente invariata di movimenti che avviene tanto frequentemente in un particolare contesto che non può essere considerata come facente parte di uno dei normali sistemi funzionali degli animali” (Broom, 1988). Le stereotipie possono essere messe in atto attraverso diversi moduli comportamentali, ad esempio i cani possono girare in circolo o inseguirsi la coda, le scrofe possono mordere le sbarre del recinto, e così via. La causa esatta delle stereotipie non è stata definita in modo preciso, ma sembra che le situazioni in cui gli animali vengono confinati in un ambiente monotono (povero di stimoli) possano favorire l'insorgenza di questi comportamenti.

### **- Attività sostitutive**

Le attività sostitutive sono comportamenti messi in atto in situazioni in cui essi non hanno rilevanza funzionale. Questi comportamenti possono essere generati da situazioni di conflitto in cui l'animale vuole fare qualcosa ma non può farlo. Stimoli ambientali percepiti come spiacevoli o pericolosi possono causare nell'animale un conflitto interno il cui risultato può essere un comportamento “fuori contesto”. Ad esempio, un cane può essere altamente motivato ad avere accesso a una determinata risorsa o a fuggire ma non può mettere in atto questi comportamenti - l'accesso al cibo o a una femmina in calore o alla libertà gli vengono impediti da un altro cane, dal proprietario, dalla rete di un recinto o da un filo elettrico - e quindi la risposta alla situazione può essere leccarsi una zampa o un fianco. Le attività di sostituzione, se messe in atto frequentemente, possono essere considerate un segno di frustrazione e di conseguenza di malessere dell'animale.

### **- Comportamenti ridiretti**

I comportamenti ridiretti sono rivolti verso stimoli che non sono direttamente legati alla situazione o stimolo che li genera dal punto di vista motivazionale. Per esempio, un gatto che non può cacciare un uccello che vede volare fuori da una finestra perché c'è un vetro che glielo impedisce può “ridirigere” il colpo di zampa verso un altro oggetto o essere vivente e graffiarlo. Alcuni comportamenti aggressivi possono essere comportamenti ridiretti. Mettere in atto questi comportamenti può causare danni agli animali (e persone) vicini e a volte anche all'animale stesso (se per esempio l'oggetto che si muove nelle vicinanze è la propria co-



da!). Come per le attività di sostituzione, i comportamenti ridiretti possono essere considerati sintomi di malessere quando sono messi in atto frequentemente e per lunghi periodi di tempo.

### **- Apatia**

Una notevole diminuzione della risposta a stimoli che generalmente causano una qualche reazione in situazioni normali può essere sintomo di malessere.

Il benessere degli animali che hanno scarso o nullo comportamento esplorativo, che non rispondono a stimolazioni sociali o che rimangono persino indifferenti di fronte a una situazione estremamente avversa è probabilmente molto compromesso. Questa mancanza di risposte a volte può essere paragonata alla depressione umana e dovrebbe essere considerata come la conseguenza di una grave perdita della capacità di adattamento in generale".<sup>(20)</sup>

Per quanto riguarda la costrizione in cattività, sulla base delle caratteristiche fisiche ed etologiche della razza, le conseguenze della detenzione possono assumere carattere più o meno accentuato. In linea generale, un fila brasileiro, ad esempio, avrà bisogno sicuramente di più spazio rispetto a un volpino. Le misure non possono essere l'unico elemento valutativo. Si devono osservare tutte le condizioni variabili connesse alle dimensioni e alla natura degli animali, nonché alle strutture, caratteristiche di cattività, ambientali interne ed esterne e altro. Dunque, una disamina asettica delle misure e dimensioni oggettive, senza nesso di collegamento logico-induttivo con il caso concreto, appare limitata e fuorviante. Il rapporto tra i comportamenti attuati, la natura e le caratteristiche etologiche degli animali, e dunque di ogni specie animale, va considerato in modo selettivo e particolare rispetto all'atto offensivo posto in essere, il quale dovrà essere valutato in relazione alle conseguenze prodotte su quel particolare tipo di animale e non in linea generale e teorica<sup>(21)</sup>. Tuttavia, come abbiamo visto, determinate situazioni o contesti possono comportare un danno fisico e un danno da stress quando le condizioni sono incompatibili con la natura degli animali. La causa principale del danno fisico può essere attribuita alle dimensioni dei box o delle gabbie e alle carenti condizioni igieniche e strutturali. Il danno da stress viene invece identificato come la conseguenza di una serie di privazioni e costrizioni, protratte nel tempo, che scatenano nell'animale uno stato di perdita di benessere e di raggiungimento di condizioni di debilitazione fisiologica e comportamentale. Quando a una situazione di cattività non idonea si aggiunge una serie di danni dovuti a incuria nella detenzione e/o a interventi volontari esercitati sugli animali allo scopo di alterarne o accentuarne alcuni comportamenti, tendenze o caratteristiche biologiche, le condizioni generali dei cani tendono a degenerare rapidamente. L'incuria comporta prevalentemente danni fisici, mentre gli interventi diretti sugli animali comportano un forte impatto sia fisico sia di stress.<sup>(22)</sup>

Vi è poi un maltrattamento di ordine sanitario, quando cioè non vengono messe in atto le profilassi sanitarie di base previste per la specie canina al fine di prevenire malattie in grado di generare sofferenza nell'animale, tutto questo legato spesso al mancato rispetto delle norme igieniche più elementari. Ci si potrebbe riferire, in questo contesto, a un maltrattamento di tipo "zootecnico, vale a dire al non rispetto delle indicazioni standard per quanto riguarda la costruzione dei ricoveri, delle aree di svago, delle strutture sanitarie di isolamento infettivo, delle sale parto se non di un adeguato sistema di smaltimento dei liquami.<sup>(23)</sup>

## 9. Detenzione e "Diritto all'affetto"

Le azioni di contrasto alla cinomachia hanno fatto emergere, oltre che un corollario infinito di sevizie e violenze, anche uno stato penoso di abbandono e incuria cui sono destinati i cani degli allevamenti clandestini. Spesso si tratta di animali lasciati soli, trascurati, privi di attenzione, vittime della negligenza e noncuranza dei loro padroni. Anche in tali circostanze ricorrono gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 727 c.p. Risulta di palmare evidenza - discende, infatti, dal senso comune prima ancora che da basilari cognizioni etologiche, ampiamente divulgate e perciò rispondenti a massime di comune esperienza - che negare ad animali sociali, quali sono i cani, la presenza e la compagnia umana o di conspecifici, determina condizioni incompatibili con la loro natura. Secondo la Suprema Corte va punito non solo l'abbandono inteso come il venire meno delle condizioni fisiche (cibo e acqua), ma anche quello che determina la mancanza "di condizioni morali della vicinanza e consuetudine comune di vita, non meno importanti per la psicologia degli animali domestici", in quanto gli animali sono "dotati di sensibilità psico-fisica, capaci di sentire il dolore, soprattutto quello della mancanza di attenzione ed amore legato all'abbandono" (Cass. pen., Sez. III., Sen. n° 2800 del 10/07/00, imp. Concu + I). "In questa prospettiva, configurano atti di crudeltà quelli diretti volontariamente a infliggere non soltanto dolori fisici, consistenti in malesseri della sfera organica o funzionale, ma anche sofferenze di indole psichica per effetto di privazione dei rapporti affettivi" (Pretura Circondariale di Bassano del Grappa, Sez. distaccata di Asiago, Sent. n° 48/95 del 15 novembre 1995, imp. Feltrin + I). Negli ultimi anni si è iniziato a parlare in giurisprudenza del cosiddetto "diritto all'affetto" per gli animali, con il quale si intende il diritto a ricevere le cure del padrone e a non essere abbandonato e non solo nei casi in cui l'animale viene lasciato per strada, ma anche in riferimento a quell'abbandono pernicioso che priva l'animale delle dovute attenzioni e dell'affetto del proprio compagno umano. La mancanza di un contatto frequente tra uomo e animale è stata censurata penalmente dalla Suprema Corte in riferimento a un individuo che lasciava il proprio

cane da solo in appartamento durante le ore diurne. Il Supremo Collegio ha motivato la sua decisione sostenendo che notoriamente il cane è un animale sociale e pertanto la solitudine e l'assenza del proprietario, visto dal cane come capobranco, procurava all'animale stress e stati depressivi tali da configurare il reato di maltrattamento. Molto interessante risulta essere una sentenza del Tribunale di Varese, "con la quale è stato concesso il permesso di visita al cane di un detenuto per andare a trovare il suo padrone in carcere. La domanda in merito era stata presentata dalla moglie del carcerato, e la motivazione, accolta nella sentenza, non era tanto il desiderio dell'uomo di rivedere il cane quanto la crudeltà psicologica a cui era sottoposto il cane allontanato dall'essere umano eletto come suo partner".<sup>(24)</sup> Si legge nelle motivazioni del provvedimento "Esaminata la situazione, il soggetto (il cane Kim) attualmente vive una profonda crisi per l'allontanamento del capo famiglia perché detenuto...". E ancora "Va sottolineato che il soggetto esterno al carcere (sempre il cane) operando nello stesso modo e tempo di un neonato riceve dal nostro ordinamento una particolare veste e tutela ai sensi delle leggi sugli animali domestici. Nella specie non v'è dubbio che Kim stia subendo una crudeltà psicologica, con gravi ripercussioni fisiche, proprio a seguito di una manifestazione di una volontà statuale che viene a proibirgli ogni contatto visivo o uditivo con la persona a lui più cara" (Tribunale di Varese, gennaio 1996, Cassazione Penale, XXXVI- 2, pp. 760-1).

"Il maltrattamento di animali, previsto e sanzionato dall'art. 727 c.p., non richiede che il soggetto attivo sia mosso da una positiva volontà di infierire, per cui può configurarsi anche nel caso in l'animale venga ingiustificatamente abbandonato, comportando ciò il venir meno non solo delle condizioni fisiche di sopravvivenza (disponibilità di cibo e acqua) ma anche di quelle morali costituite dalla vicinanza e consuetudine comune di vita, non meno importanti delle prime per la psicologia degli animali domestici. L'affidamento di questi ultimi a terzi per un periodo limitato di tempo, in caso di necessità, può escludere la colpa, a condizione però che esso avvenga con modalità sicure, che non comportino un apprezzabile sacrificio per gli animali stessi. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S. C. ha confermato il giudizio di colpevolezza degli imputati, i quali - secondo quanto accertato dal giudice di merito - avevano abbandonato sul terrazzo della loro abitazione, durante un periodo di ferie, due gattini di circa tre mesi incaricando una vicina di casa di provvedere alle loro necessità senza tuttavia ottenere da detta persona un serio impegno in tal senso)" (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 27 ottobre 2000 n°. I 1056 - Pres. Papadia - Est. Postiglione - P.M. Fraticelli (conf.) - Ric. Concu ed altro).

Sempre in tema di abbandono e incuria è utile riportare gli estremi di un'interessantissima sentenza del Tribunale di Palermo che ha condannato una persona per violazione all'art. 727 perché tra le altre cose, come riportato dal capo d'imputa-

zione: “teneva cani in promiscuità con animale affetto da grave malattia (leishmaniosi)”. Si legge nelle motivazioni: “L’aver riscontrato due esemplari affetti da leishmaniosi, indipendentemente dalla contagiosità o meno della malattia, depone ancora una volta per lo stato di completo abbandono in cui i cani si trovavano, con conseguenti notevoli sofferenze dovute all’insensibilità e all’incuria di coloro che li detenevano” (Tribunale di Palermo, Sez.V penale, sentenza n°. 859/2001 del 3/3/01, Cangelosi + I). Quanto sostenuto da questa sentenza si pone sulla scia del principio affermato dai giudici di legittimità secondo i quali “non è sufficiente sottoporre a visita medica l’animale per assolvere ad ogni dovere, che si assume nel momento in cui lo si accoglie. È invece necessaria una cura continua ed un’assistenza opportuna” (Cass. pen. Sez.V, Sent. 1446 - Pres. Consoli - imp. Biffi + I). Ora è indubbio che avere animali affetti da patologie in condizioni di estrema precarietà, in ambienti insalubri e assolutamente inadatti alla loro detenzione e, oltretutto, in promiscuità con esemplari sani - con il rischio affatto improbabile di diffondere la malattia - violi il principio dell’obbligo della continua e opportuna assistenza.

## 10. I “segni” dei combattimenti

Qualcuno ha detto che dopo un combattimento, un cane sembra essere passato attraverso una scarica di pallini da caccia: è tutto bucherellato; chi ha avuto modo di soccorrere un cane dopo un incontro, sa come questa immagine sia vera. I punti più a rischio del corpo degli animali sono il muso, la testa, le orecchie, gli arti - soprattutto quelli anteriori -, il collo, il ventre. Dopo una lotta, spesso gli animali presentano gravi ferite all’addome e agli organi genitali e in alcuni casi, come attestano diverse autopsie su cani ritrovati morti, possono essere compromessi anche importanti organi interni, tanto che la prima causa di decesso è riconducibile alle ferite e alle emorragie riportate nello scontro. Non è infrequente che il combattente muoia nel corso del match o subito dopo per arresto cardiaco, in quanto il cuore e il sistema cardiocircolatorio sono compromessi a causa dell’eccessivo trattamento chimico-ormonale. Nelle operazioni di contrasto, tra le prime cose accertate dagli operatori di polizia giudiziaria vi è la presenza di cani “segnati” (termine gergale che indica la presenza di cicatrici dovute a ferite da combattimento), o con ferite aperte. È chiaro che la presenza di tali segni o ferite non costituisce di per sé prova che i cani abbiano lottato in match clandestini. Difatti la prima linea difensiva degli imputati è quella di dichiarare che gli animali si sono procurati le ferite azzuffandosi tra di loro. Linea difensiva molto debole per diversi motivi.

Innanzitutto le ferite da morso procurate nel corso di un combattimento sono fa-

cilmente distinguibili, per un esperto, da quelle dovute a una scaramuccia o lotta estemporanea: infatti, le prime sono particolarmente laceranti e profonde. Non solo, spesso vi è una vera e propria sovraesposizione di morsi e ferite, chiaro segno di più incontri o di una lotta particolarmente cruenta, cosa che in natura difficilmente può capitare perché, una volta stabilita la gerarchia, il match finisce. Ma al di là di queste considerazioni, la norma penale, nella fattispecie quella prevista dall'art. 544-ter, maltrattamento di animali, è stata violata. Infatti, come abbiamo ricordato precedentemente, il reato di maltrattamento di animali può commettersi sia mediante azione sia mediante omissione (Cass. pen., Sez.VI Sent. 10820 del 18/1/75 - Pres. Leone - imp. Ziboni) e non può essere messo in dubbio che la condotta omissiva di chi non prende le opportune cautele per impedire che i propri cani possano ferirsi e lacerarsi con una zuffa o lotta, tenendoli opportunamente separati in modo sicuro, integri il reato in esame.

“L'uso di cani in combattimenti clandestini tra animali di questa specie, appositamente allenati, con mezzi crudeli, per sviluppare e aumentare la ferocia e l'aggressività in vista della partecipazione a combattimenti, è deducibile dalla presenza in numerose parti del corpo degli animali – così come accertato dalla polizia giudiziaria e dai veterinari ausiliari – di cicatrici più o meno recenti e sovrapponibili, dovute a morsicature di altri cani, di natura non occasionale o accidentale proprio per il numero e la localizzazione di detti esiti” (Tribunale di Pisa, Sezione Penale, Sent. n°. 755/04 del 13/07/2004, Giudice Perrone, imp. Sorichetti).

In merito ai “segni” dei combattimenti si legge in una sentenza: “A conferma ulteriore della sottoposizione di detti animali a strazio e sevizie senza necessità alcuna depongono univocamente gli esiti cicatriziali riscontrati nella regione della testa, del collo e degli arti in taluni degli esemplari rinvenuti, ciò che induce univocamente a ritenere che l'allevamento di detti cani peraltro in quei locali assolutamente inadatti al ricovero degli stessi ed in stato di completo abbandono, fosse chiaramente finalizzato all'utilizzo degli esemplari in spettacoli cruenti da combattimento, in considerazione delle razze rinvenute e della qualità delle ferite riscontrate”. Che i cani siano stati utilizzati per i combattimenti “emerge inequivocabilmente dalle ferite da morso riportate da taluni esemplari e riscontrate da personale specializzato” (Tribunale di Palermo, Sez.V penale, sentenza n°. 859/2001 del 3/3/01, Cangelosi + 1). Ancora sul problema delle cicatrici e delle ferite è utile riportare alcuni passi dei motivi della decisione di una sentenza emessa dal Tribunale di Torino: “(...) Dalle fotografie in atti appare con evidenza che le ferite sono in tutto il corpo, recenti ed antiche. Anche le orecchie sono mozze e sul lato destro del muso dietro l'orecchio appare una larga lacerazione pregressa priva di pelo. Questi elementi oggettivi fanno ritenere che l'attività svolta dal cane fosse i combattimenti fra animali. Non appare credibile che una sola unica aggressione abbia provocato tali ferite sparse. (...) Appare strano che il cane lasciato solo e alla cate-

na nel recinto venisse poi ogni tanto portato a passeggio e che proprio in tali occasioni si azzuffasse con altri cani nel parco. Lo stato di salute perennemente pessimo invece denota come le uscite fossero espressamente finalizzate a combattimenti con altri cani da presa. (...) Appare ancor più incredibile a questo punto che un cane mansueto e di tale taglia sia stato aggredito nel parco occasionalmente l'ultima volta e altre volte sempre occasionalmente tanto da non avere più quasi un orecchio e avere ferite in tutto il corpo anche già cicatrizzate e pregresse. Questo porta a ritenere a maggior ragione che lo stesso era utilizzato da tempo per combattimenti ed era tenuto in riposo nel recinto da dove usciva solo per combattere e non certo per una passeggiatina rilassante nel parco... (...) Il certificato veterinario è chiaro ove oltre la grave depressione del cane e le profonde ferite riscontrate, si rappresenta come la localizzazione delle ferite non solo «fa supporre uno scontro con un cane da presa di mole simile», che potrebbe effettivamente essere occasionale, ma aggiunge «con la consuetudine al combattimento infatti le lesioni sono localizzate in punti caratteristici che comportano una difficile difesa da parte dell'avversario». Appare perciò chiaro che il cane aggressore non era certo un tranquillo cane di mole uguale, magari aggressivo, ma un cane da combattimento addestrato appositamente alla presa in certi punti specifici che solo l'allenamento specifico a riguardo consente. Anche le orecchie mozze con «numerose» pregresse lesioni e le cicatrici di forma stellata presenti su testa, collo, muso e arti anteriori sono elementi univoci che spiegano chiaramente, in unione a quelli già esposti a quale attività il cane era destinato. (...) Vi è stata una vera tortura dell'animale «senza giustificato motivo» se non quello illecito di farlo combattere per guadagnare sulle scommesse clandestine, dimostrando una colpevole insensibilità che la norma stigmatizza. Vi sono quindi stati atti concreti di crudeltà, come già ricordato sia nei combattimenti sia nei successivi esiti di questi che hanno provocato a questo cane, come dimostrato, ferite in tutto il corpo (...)” (Tribunale Ordinario di Torino, Sezione III penale, Sent. n°. 5954/99 del 16/11/99, Giudice Unico dott. ssa F. Cervetti, imp. Di Feo + 2).

La stessa sentenza affronta anche il problema del ritrovamento di un cane ferito e abbandonato in un recinto: “ (...) il cane nel recinto, è stato visto in precedenza alla catena e da ultimo solo e sanguinante onde tale ulteriore costrizione era del tutto ingiustificata. Il fatto di lasciarlo ferito e sanguinante nel box, pur consapevole di tale fatto, come lo stesso imputato ha ammesso, è contrario al sentimento ed è sicuramente un incrudelimento che si aggiunge alle sofferenze causate dai continui combattimenti cui era sottoposto il cane. L'imputato non si è curato del cane ferito, forse aspettandone la morte, viste le condizioni in cui ormai era. (...) Si è sicuramente superata la normale tollerabilità, imponendo all'animale un comportamento contrario al suo carattere originario solo per averne un illecito profitto, abbandonandolo gravemente ferito quando il tornaconto non appariva es-

serci per lo stato di debilitazione volontariamente indotto da questo comportamento disumano nella bestia. Come emerge da tutta l'istruttoria dibattimentale vi è stato strazio e sevizie sull'animale da cui l'imputato, custode del box, non può chiamarsi fuori (...). Su questo la Cassazione è specifica, Sez. V, Sent. n°. 9556 del 28 agosto 1998, quando afferma «il reato è configurabile quando accolto un animale presso sé, il soggetto non curi più il medesimo, mantenendolo in condizioni assolutamente incompatibili con la sua natura... ovvero in stato di sostanziale abbandono» (Tribunale di Torino, Sent. cit.).

## **I I. Accertamento e valutazione del maltrattamento**

Secondo alcune interpretazioni emerse nel corso di dibattimenti penali per il reato di maltrattamento, il semplice esame visivo degli animali non può mai essere ritenuto sufficiente a emettere una diagnosi circostanziata, anche qualora la persona che effettui la "visita" sia un esperto zoofilo. In conseguenza di ciò, secondo tali interpretazioni, la valutazione dello stato di salute di un animale non può essere fatta con il solo esame obiettivo, ma rende necessarie anche indagini diagnostiche effettuate da un medico veterinario. Solo se le indagini rivelassero la presenza di una forma patologica riconducibile a una scorretta detenzione, si potrebbe affermare con obiettività che gli animali apparsi sofferenti a un osservatore non qualificato a produrre diagnosi abbiano subito un maltrattamento perseguibile a norma di legge. I fautori di questa tesi vengono poi a individuare i parametri da prendere in considerazione allo scopo di accertare lo stato di salute di un animale in cattività, osservando che il suo stato di benessere possa essere considerato in funzione di alimentazione e ambiente e vada, inoltre, valutato esaminando i seguenti fattori: aspetto fisico, longevità, successo riproduttivo e, infine, i parametri clinici. Nel tema specifico di questi ultimi vengono ricordati l'esame parassitologico delle feci e l'esame ematico. Solo dopo aver effettuato queste analisi si può decidere se l'animale sia sano o malato.<sup>(25)</sup>

Va osservato che tale tesi non può essere accolta perché in essa si annida un equivoco: ci troviamo di fronte a una netta confusione tra maltrattamento e stato patologico di un animale. Se è vero che alcuni accertamenti clinici possono contribuire a confermare il maltrattamento subito dall'animale, è vero che tali indagini non sono necessarie per verificare un'oggettiva condizione di incuria o abbandono o peggio ancora di sevizie. "Alcuni infatti considerano il maltrattamento solo le sofferenze fisiche provocate all'animale estrinsecabili con lesioni obiettivamente constatabili. Queste lesioni dunque sono clinicamente diagnosticabili, in quanto provocano nell'animale una disfunzione a carico degli apparati (zoppie, soluzioni di continuo, cecità, sordità ecc.) o del metabolismo (termodispersione, bi-

lancio idrico, tossicosi ecc.). Alcune lesioni fisiche inoltre pur presentandosi in modo subclinico possono essere evidenziate dai nuovi mezzi diagnostici (radiografia, TAC, ecografia, analisi di laboratorio ecc. ). È pur vero che non è semplice definire un caso di maltrattamento fisico visti gli innumerevoli fattori coinvolti nell'iter diagnostico che possono andare dall'emergenza di situazioni pregresse ad una predisposizione individuale: tuttavia se è ben chiaro che la maggior parte dei maltrattamenti di tipo fisico sono il più delle volte documentabili attraverso un iter diagnostico adeguato, non sempre lo è di fronte a maltrattamenti di tipo "etologico".<sup>(26)</sup>

Le accennate analisi, in quanto finalizzate alla diagnosi di un eventuale stato morboso, non consentono, di regola, di verificare né di escludere l'esistenza di condizioni di dolore o di sofferenza indipendenti da cause patologiche, oppure non ancora protratte per il tempo necessario all'insorgenza di una vera e propria malattia. Le condizioni di incuria o abbandono sono sufficienti a integrare la violazione all'art. 727 c.p. in quanto il precetto intende proteggere il benessere degli animali da condotte suscettibili non soltanto di provocare loro stati patologici, ma anche dolori o patimenti che la diagnostica veterinaria non è in grado di accertare né misurare e che, tuttavia, sono scientificamente dimostrati in relazione alla violazione delle loro caratteristiche, menzionate, d'altronde, nel primo comma dell'art. 544-ter c.p. Va poi fatta una riflessione: il concetto di salute, anche nell'ambito umano, non si esaurisce nella sola assenza di malattie ma comprende, in aderenza alla nota definizione dell'O.M.S., l'armonioso ed equilibrato sviluppo di tutte le funzioni fisiche e psichiche dell'organismo. Sulla stessa linea il concetto di benessere animale proposto da Hughes (1976): "uno stato di completa salute fisica e mentale, ove l'animale è in completa armonia con l'ambiente". A loro volta, le sevizie concretano, per sé sole, la fattispecie dei maltrattamenti, perché la norma incriminatrice non postula affatto che abbiano durata e intensità tali da cagionare, immancabilmente, una patologia. In definitiva, il verificarsi di uno stato morboso costituisce un'evenienza del tutto estranea e ulteriore, rispetto alla consumazione del reato, la quale richiede soltanto l'inflizione di sofferenze, ancorché occasionali o di breve durata. Secondo la giurisprudenza di legittimità, "Dalla precisazione, secondo la quale l'incrudelimento può consistere anche nel solo fatto di cagionare, senza necessità, sofferenza all'animale, scaturisce che determinare sofferenza non comporta necessariamente che si cagioni una lesione all'integrità fisica e, cioè, una malattia dell'animale, potendo invece, la sofferenza consistere in soli patimenti, che per quel che concerne l'animale, possono derivare anche da abbandono, da paura, da privazioni smodate ecc." (Cass. pen., III Sez., Sent. n. 3914 del 21/12/98). Sulla stessa linea: "In materia di maltrattamento di animali, la condotta di incrudelimento va intesa nel senso della volontaria inflizione di sofferenze, anche per insensibilità dell'agente. Comportamento questo che non necessariamente richiede



un preciso scopo di infierire sull'animale. Peraltro determinare sofferenza non comporta necessariamente che si cagioni una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti (nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il reato nell'aver tenuto legato un cane a una catena corta e senza alcun riparo)" (Cass. pen., Sez. III, Sent. del 29 gennaio 1999 n°. 1215 - Pioletti G.). Ancora, in relazione alla presunta esigenza di effettuare prelievi e analisi, se così fosse, gli addetti alla vigilanza zoofila dovrebbero essere muniti di laurea in medicina veterinaria, oppure soltanto medici veterinari dovrebbero accertare condizioni di maltrattamento, ma tale assunto non trova alcuna giustificazione poiché né la legge 189/04 né altre leggi che regolano la materia di vigilanza zoofila prescrivono tale requisito. Al riguardo, sono giuridicamente inconsistenti, oltre che manifestamente erranee, le argomentazioni che pretendono di demandare solo ai veterinari la capacità tecnica di accertare condizioni di maltrattamento. Il maltrattamento di animali è un reato comune di competenza di tutta la polizia giudiziaria e non richiede, per il suo accertamento, una particolare conoscenza tecnica, essendo sufficiente per la materia il bagaglio culturale e l'esperienza degli operatori di polizia (cfr. Cass. pen. III Sez., Sent. 835 del 27/4/95, Nichele). D'altro canto la stessa Legge 189/04, nell'articolo relativo alla vigilanza (art. 6), stabilisce chiaramente che tutti gli organi di polizia giudiziaria sono tenuti ad accertare il reato di maltrattamento e non solo i servizi veterinari delle ASL. Anzi, paradossalmente, proprio i servizi veterinari non sono elencati, diversamente da come avviene per gli altri organi di polizia giudiziaria. Ne consegue che per l'accertamento del reato in esame non è richiesta una specifica conoscenza tecnica o specialistica, altrimenti il legislatore l'avrebbe prevista espressamente. Certo, la consulenza medico-veterinaria può avvalorare la constatazione del reato di maltrattamento ma non è una componente necessaria ai fini degli accertamenti di p.g. poiché, come già detto, non tutte le forme di maltrattamento hanno conseguenze medico-cliniche. Sul problema degli incarichi peritali affidati ai veterinari in sede dibattimentale per accertare il reato di maltrattamento di animali, Santoloci sostiene: "Va rilevato che tale prassi non può essere condivisibile - in linea di principio - stante la particolare costruzione giuridica e sostanziale del reato di maltrattamento di animali. Infatti tale reato non può essere, in ipotesi astratta, reso parallelo a un illecito in materia di attività lesive o comunque connesse necessariamente e inevitabilmente a patologie cliniche da ferite o comunque altri danni di tipo classico biologico. (...) Come maltrattamento, secondo le nuove tendenze ideologiche e secondo l'orientamento della Cassazione, non può intendersi puramente e esclusivamente la sofferenza fisica e materiale dell'animale. (...) Le eventuali (ma non necessarie) lesioni fisiche subite dall'animale potrebbero essere soltanto una delle componenti ma non la componente essenziale; e addirittura potrebbe essere assente ogni tipologia di lesione fisica, l'oggetto naturale di perizia, per dar luogo a una forma di mal-

trattamento e incrudelimento di tipo ambientale e biologico-naturale. (...) Infatti il maltrattamento (...) non è soltanto violenza fisica (ferite, mutilazioni, bastonate, o lesioni in senso stretto, come accadeva nel classico articolo 727 del regime giuridico pregresso). Oggi le lesioni verso l'animale possono costituire una delle ipotesi di maltrattamento, ma paradossalmente anche la più marginale. Infatti abbiamo (...) una nuova forma di maltrattamento generale che ricomprende, e questo va sottolineato in senso assoluto, anche e soprattutto il maltrattamento di tipo ambientale e biologico-comportamentale. Maltrattamento ambientale e biologico-comportamentale che può non avere assolutamente alcuna conseguenza a livello di lesione fisica sull'animale, ma che si concretizza comunque in una sofferenza, in una mutilazione etologica ed operativa a livello vitale dell'essere in questione".<sup>(27)</sup>

## 12. Doping, farmaci e maltrattamento

Altro aspetto particolarmente deleterio è quello relativo al trattamento dei cani combattenti con sostanze dopanti. È largamente accertato che tali animali sono trattati con anabolizzanti, anfetaminici e vari cocktail chimici. La legge 189/04, nel formulare l'articolo 544-ter c.p., ha espressamente previsto una pena per "chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi". Può sembrare strano ma, prima di questa formulazione, dopare gli animali non era previsto dalla legge come reato e ci poteva essere censura penale solo se la sostanza inoculata o la modalità di somministrazione producevano dolore.

Riteniamo che tra le sostanze "vietate" si debbano annoverare anche quelle capaci di provocare modificazioni più o meno temporanee e dannose all'equilibrio psicofisico, oppure notevoli alterazioni psicofisiche e dipendenza, o siano idonee a compromettere l'equilibrio neurovegetativo (come nel caso di alcune sostanze atte a tenere l'animale in uno stato di continua eccitazione ed esaltazione fisica) o, ancora, siano stimolanti del sistema nervoso centrale (anfetamina). Lo stesso riteniamo valga per quei composti atti alla riduzione o soppressione della sensibilità al dolore o capaci di accrescere le energie psicofisiche e, quindi, il rendimento "agonistico" o, ancora, che favoriscono nell'organismo l'insieme dei processi costruttivi che portano alla formazione di nuovi tessuti e massa muscolare. La configurazione del reato è palese se si tiene conto dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, che censura quelle condotte umane oggettivamente idonee a determinare ingiustificati patimenti negli animali. Va da sé che "drogare" un cane e provocargli così una condizione di complessivo disagio, ancorché momentaneo, dovuto all'alterazione della sua integrità e identità psico-fisica, è un comportamento che non rispetta "le leggi naturali e biologiche, fisiche e psichiche, di cui ogni animale,

nella sua specificità, è portatore” (Cass. pen., Sez. III, Sent. n°. 06122 del 27/04/90). Questo vale ancora di più se si considerano gli effetti collaterali di alcuni prodotti farmaceutici e/o dopanti. Ad esempio, è noto che l’anfetamina produce come effetto collaterale insonnia, ansia, ipereccitabilità, tremori ecc., effetti che non possono essere ricondotti alla categoria del “dolore” ma che indubbiamente rappresentano uno stato di patimento e di sofferenza per l’animale sottoposto a tale (mal)trattamento. Bisogna tener presente altri aspetti: la somministrazione illegale di tali sostanze è sempre finalizzata alla partecipazione ai combattimenti clandestini. Dopare i cani in determinati contesti funge da attività prodromica dei combattimenti al pari dell’addestramento e dell’allevamento e ciò può aprire nuovi scenari penali. In pratica, il doping potrebbe rientrare nelle attività di addestramento e si potrebbe avere così il concorso del reato di maltrattamento di animali con quello di addestramento di cani ai combattimenti.

### **12.1 Doping<sup>(28)</sup>**

Si definisce “doping” (dall’inglese To dope = drogare), l’utilizzo di qualsiasi intervento esogeno (farmacologico, endocrinologico, ematologico, ecc) o manipolazione clinica che, in assenza di precise indicazioni terapeutiche, sia finalizzato al miglioramento delle prestazioni, al di fuori degli adattamenti indotti dall’allenamento. Il doping, in pratica, è la somministrazione ad atleti (o ad animali da competizione) di sostanze eccitanti o anabolizzanti in grado di accrescerne in modo sleale le prestazioni psicofisiche. Il concetto di modificazione si applica alla condizione tanto fisica che psichica. I danni organici dovuti al doping sono diagnosticabili solamente a posteriori e ricadono, ovviamente, in ambito penale. La Legge 14/12/2000 n°. 376, “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta al doping”, prevede divieti e sanzioni per uso e traffico di sostanze dopanti in ambito agonistico. Secondo la Legge 376/00, “Costituiscono doping la somministrazione o l’assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti”.

Le modificazioni a cui fa riferimento la legge non sono soltanto di tipo fisico ma anche di tipo psichico. Nel caso dei cani combattenti vi è, infatti, una ricerca non solo di sostanze in grado di aumentare la resistenza allo sforzo e la potenza ma, tramite questo tipo di pratica, si cerca di esasperare ulteriormente l’aggressività e la ferocia degli animali per rendere ancora più cruenta le lotte.

La performance dei combattenti può essere compromessa da diversi fattori, quali:

- fatica e stanchezza, sensazioni che possono esser causate da una serie di stati fisiopatologici quali, ad esempio, accumulo di acido lattico nei muscoli, disturbi circolatori con deficit di apporto di ossigeno e substrati energetici ai tessuti,

insufficienza respiratoria, stati infiammatori locali o generalizzati, problemi endocrini e insufficienza renale.

- dolore, che non solo diminuisce la tolleranza allo sforzo ma influisce anche sulla coordinazione e sullo stato di vigilanza del soggetto.
- fattori psichici, che nel cane da combattimento possono derivare da stimoli stressogeni di varia origine.

Le categorie di sostanze più comunemente utilizzate sono in grado di agire sui fattori precedentemente citati, aumentando in questo modo la resa atletica.

Qui di seguito riportiamo l'elenco delle sostanze dopanti solitamente utilizzate. Si noti che tale lista non ha assolutamente la pretesa di includere tutte le sostanze ritenute dopanti ma solo quelle comunemente utilizzate, poiché è molto difficile essere aggiornati su tutti i tipi di farmaci che trovano impiego come dopanti, dato che a un affinarsi dei metodi di indagine e di rilievi corrisponde la ricerca di sostanze nuove che possano eludere i controlli.

#### • **Stimolanti**

**Anfetamina:** l'anfetamina è un eccitante centrale. Possiede una potente azione antifatica, aumenta la concentrazione, migliora la resistenza e la tolleranza allo sforzo. Spegne l'appetito e quindi è anche assunta per il controllo del peso corporeo.

**Caffeina:** eccitante centrale con effetti sui sistemi cardiocircolatorio e respiratorio. È contenuta nel caffè, nel the, nel cioccolato, nei semi di cacao e di cola. La caffeina migliora sensibilmente la resistenza alla fatica.

**Cocaina:** è un potente psicostimolante, ma ha anche azione anestetica locale. Sviluppa aggressività, può portare ad allucinazioni, alterazione dei riflessi, ansia, anoressia, nausea, insonnia. Dà sindrome da astinenza alla sospensione.

#### • **Analgesici-narcotici**

Fanno parte della classe degli oppioidi e derivati (morfina, eroina, metadone). Svolgono un'azione analgesica centrale, calmante ed euforizzante. Vengono utilizzati per spegnere la sensazione dolorifica. Per contrastarne in parte l'effetto di spegnimento dell'attenzione, vengono assunti in combinazione con sostanze stimolanti.

#### • **Anabolizzanti**

**Steroidi Anabolizzanti:** l'assunzione di ormoni steroidei induce un aumento della massa muscolare e questo, a sua volta, consente di affrontare allenamenti più pesanti e, di conseguenza, miglioramenti più marcati derivanti dall'allenamento stesso nelle prove di scatto e potenza. Inoltre, gli steroidi inducono riduzione della massa grassa.

**Anabolizzanti non steroidei:** includono sostanze con effetto anabolico, se somministrate sistematicamente (salbutamolo, salmeterolo, terbutalina, beta-agonisti).

- **Diuretici**

Servono per perdere rapidamente liquidi e quindi peso; si tratta di una forma di doping specificamente adottata negli sport ove esistono categorie di peso come la lotta, il sollevamento pesi e il pugilato. Il vantaggio che ne deriva è quello di gareggiare in una categoria inferiore sfruttando la struttura fisica che competerebbe a una categoria superiore.

- **Ormoni peptidici**

Ormone della crescita (GH): il GH (growth hormone) è l'ormone della crescita. Attualmente il GH è sintetizzabile; tutto il GH di provenienza animale è stato ritirato dal commercio per il rischio di contrarre il morbo della "mucca pazza". Nell'ambiente sportivo, il GH proviene esclusivamente dal mercato nero, spesso in forma adulterata. Il suo uso stimola la deposizione di massa muscolare e la riduzione della massa grassa.

ACTH (corticotropina): viene usato per fornire all'atleta una maggior quota di ormone per fronteggiare lo stress.

- **Eritropoietina (EPO)**

L'uso dell'EPO nel mondo sportivo è finalizzato ad aumentare la massa dei globuli rossi e quindi, il trasporto di ossigeno nel sangue, nelle discipline di resistenza.

- **Cannabinoidi**

I sintomi variano con la dose: a basso dosaggio si ha euforia, a dosaggio medio si ha disinibizione, a dosi elevate aggressività.

- **Beta-bloccanti**

Si tratta di farmaci che, tra gli effetti, hanno quello di ridurre la frequenza cardiaca.

- **Anestetici locali**

Si tratta di farmaci che bloccano reversibilmente la trasmissione dello stimolo dolorifico verso il sistema nervoso centrale.

- **Manipolazioni farmacologiche**

Con questo termine si intendono procedure atte ad alterare i risultati dei test antidoping. Un esempio è rappresentato dall'assunzione del probenecid, un farmaco antigotta che inibisce la secrezione renale di ormoni steroidei e può quindi mascherare l'assunzione di anabolizzanti.

Ripetiamo, queste sono solo le sostanze più in uso nell'ambito delle attività agonistiche ufficiali che possono essere utilizzate anche per la preparazione dei cani

“atleti”. A queste, oltre alle varie combinazioni e miscugli, bisogna associare anche la continua affermazione di nuovi farmaci, tra cui i cosiddetti “trasformisti” come il Clembuterolo (antiasmatico) che, somministrato a dosi maggiori del normale, diventa uno stimolante al pari delle anfetamine e somministrato a dosi alte procura un effetto anabolizzante. Quest’ultimo effetto è testimoniato dall’abuso del farmaco in zootecnia, dove il suo impiego non è certo effettuato per curare l’asma dei vitelli ma per aumentarne la massa muscolare magra. Ovviamente, tutte queste “tecniche di adulterazioni”, oltre a essere vietate, sono anche altamente pericolose e dannose per l’organismo, sia umano sia animale.

L’operatore di p.g., nel corso di controlli e perquisizioni, può rinvenire queste e altre sostanze sotto forma di “farmaci” (fiale, pillole, pasticche, sciroppi, ecc.). Ad esempio, sono stati sequestrati in un lager per pit bull diversi flaconi di Saizen, un prodotto avente come principio attivo la somatropina, un ormone che stimola la crescita. Alcuni anni fa, in Inghilterra, è stato accertato che in diversi cinodromi i cani venivano dopati con cioccolatini contenenti caffeina e teobromina. È bene farsi assistere nelle operazioni da personale specializzato (medico, veterinario) e sottoporre tutto a sequestro per ulteriori accertamenti, soprattutto quando si trova qualche “prodotto” privo di etichettatura o custodito alla rinfusa. È più problematico, invece, stabilire se un cane è stato sottoposto a trattamento farmacologico non consentito. Solo esami e accertamenti su prelievi di sangue o urina possono provare l’eventuale uso di sostanze dopanti. Si tratta di operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, per le quali la polizia giudiziaria può chiedere l’ausilio, ex art. 348 c.p.p., di persone idonee (biologi, veterinari, analisti ecc).

## **12.2 Detenzione e uso improprio di farmaci**

È capitato più di una volta, in diverse operazioni di contrasto, di rinvenire in allevamenti clandestini scorte di farmaci sia veterinari sia per uso umano, detenuti illegalmente e utilizzati in modo improprio. Ricordiamo brevemente che il regime di dispensazione del medicinale veterinario si divide in: farmaci senza ricetta, con ricetta ripetibile, con ricetta non ripetibile normale, con ricetta non ripetibile in triplice copia. Per i farmaci senza ricetta non vi è alcun obbligo di registrazione e conservazione della documentazione della cessione del farmaco da parte del farmacista né da parte dell’utilizzatore. Per i farmaci con ricetta ripetibile o non ripetibile normale, non è previsto alcun obbligo di registrazione dell’impiego né di documentazione della detenzione. Si tratta di medicinali in corso di utilizzazione su soggetti per i quali è stata rilasciata apposita prescrizione, sulla quale è stato indicato il nome del detentore e la specie animale, ai fini di ogni attività di controllo. Il medicinale per uso umano, utilizzato per gli animali, deve essere prescritto su ricetta non ripetibile normale. Per i farmaci acquistati con ricetta in triplice

copia non ripetibile è prescritta, come documentazione per la detenzione, la copia prevista per l'utilizzatore, di colore giallo. Tra i farmaci che si possono rinvenire in strutture abusive per cani possiamo trovare antibiotici, antiemorragici, preparati ormonali sistematici, antimicrobici per uso sistemico, farmaci antiparassitari e repellenti, ecc. Gli antiemorragici meritano qualche parola in più. Questi farmaci agiscono sulle diverse fasi della coagulazione o sulla fibrinolisi, si tratta di sostanze perlopiù d'uso tipicamente ospedaliero. Tra i vari tipi esistenti ricordiamo quelli che hanno come principio attivo l'acido aminocaproico (Caprosilin) o l'acido tranexamico (Tranex, Ugurol). Ripetiamo, non sono gli unici utilizzati, si citano questi perché rinvenuti in alcune operazioni di p.g. Perché sono importanti? Semplicemente perché possono costituire la prova indiretta di utilizzo dei cani nei combattimenti. Per quale altro fine potrebbero essere utilizzati farmaci antiemorragici se non per fermare un'emorragia scaturita dalle lesioni provocate da uno scontro cruento?

Vista la complessità della materia appare opportuno, per l'operatore di polizia giudiziaria, farsi assistere in eventuali sequestri da un medico o un veterinario appositamente nominato ausiliario di p.g.

Per uso improprio di farmaco deve intendersi l'impiego dello stesso in modo diverso da quello espressamente indicato nel foglietto illustrativo allegato al medicinale, e cioè "l'impiego in una specie diversa da quella determinata, per una categoria diversa, per una patologia diversa, per una durata d'impiego diverso, con dosi diverse, per una via di somministrazione diversa".<sup>(29)</sup>

L'uso improprio di un farmaco non costituisce di per sé un illecito e non è vietato in assoluto; bisogna, però, verificare le conseguenze di tale uso sull'animale. In ogni caso, la valutazione sull'opportunità o meno della somministrazione di farmaci con uso improprio spetta al veterinario, unico soggetto giuridicamente abilitato e tecnicamente qualificato. Le condizioni imposte per la somministrazione dei farmaci sono finalizzate espressamente alla salvaguardia del benessere animale. Lo scopo è quello di evitare agli animali evidenti stati di sofferenza generati dall'impiego di un farmaco in modo improprio. Ne consegue che, come già detto in riferimento al doping, se l'uso improprio di un farmaco produce dolore, sofferenze, patimenti o, addirittura, patologie nell'animale trattato, il reato di maltrattamento di animali è da ritenersi integrato.

### **12.3 Esercizio abusivo della professione di veterinario**

Sovente, i cani reduci dai combattimenti sono sottoposti alle "cure" di improvvisati veterinari o di "zooiatri pratici". Com'è noto, l'articolo 348 c.p., "Abusivo esercizio di una professione", stabilisce che chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione.

Riteniamo che tale reato sia integrato anche da chi cura e medica animali feriti nel corso di competizioni cruente senza essere munito di apposito titolo e in modo continuo, sistematico e non saltuario. Lo stesso vale per chi somministra farmaci senza le indicazioni di un medico veterinario o prescrivere una terapia. In relazione alla professione medica veterinaria, che si estrinseca nell'individuare e diagnosticare le malattie, nel prescrivere la cura, nel somministrare i rimedi anche se diversi da quelli ordinariamente praticati, commette il reato di esercizio abusivo della professione di veterinario chiunque esprima giudizi diagnostici e consigli e appresti le cure all'animale malato. Qualunque intervento curativo, anche se si concreti nell'impiego di mezzi non tradizionali o non convenzionali da parte di chi non sia abilitato all'esercizio, integra il reato previsto dall'art. 348 cod. pen. (cfr. in riferimento all'esercizio abusivo della professione di medico, Cass. pen. II Sez. Massima 5838/1995 del 22-05-1995).

Analogamente, è responsabile del reato di tentato esercizio della professione medica veterinaria chi, senza avere ottenuto il prescritto titolo di studio, abbia preparato una struttura di ricovero, ancorché occasionale, con un'ingente scorta di farmaci o prodotti medici, non conseguendo il fine dell'effettivo esercizio solo per il tempestivo intervento della polizia giudiziaria. Infine riteniamo che, laddove ricorrano le circostanze, possa essere contestato anche l'illecito di usurpazione di titoli o di onori, di cui all'art. 498 del cod. pen. - ad esempio, è il caso di colui che si vanta di curare gli animali "meglio di un veterinario" o esalta le sue capacità di medicare. Difatti, tale articolo non può considerarsi assorbito da quello di abusivo esercizio di una professione, di cui all'art. 348 cod. pen. Le due violazioni, infatti, possono concorrere materialmente poiché le due norme tutelano distinti beni giuridici (cfr. Cass. pen., VI Sez. Massima 072/1985 del 04-04-1985).

### **13. Combattimenti e scommesse clandestine**

L'ultimo comma dell'articolo 544 – quinquies del c.p. prevede che "*chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro*". È possibile, però, il concorso con il reato previsto dall'art. 4 c.1, della legge 13.12.1989 n°. 401, "Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa". I fatti incriminati sono diversi: organizzazione di scommesse clandestine prevista da una normativa speciale che disciplina le attività di gioco e scommesse e attività di scommessa su competizioni illegali tra animali. L'art. 544 quinquies non può ritenersi assorbito nella parte relativa alle scommesse, ex art. 15 c.p. nel delitto di esercizio di scommesse clandestine, con premi in danaro, ordinato in



modo diverso, che è un reato fine. L'applicazione del principio di specialità di cui alla ricordata norma del codice presuppone, infatti, che una delle norme (quella cosiddetta speciale) presenti nella sua struttura tutti gli elementi propri dell'altra (cosiddetta generica), oltre a quelli caratteristici propri della specialità; una situazione, invece, non riscontrabile con riguardo alle fattispecie in questione, che prevedono reati distinti e aventi diverse obiettività giuridiche. Ne consegue che la p.g., oltre ad accertare il reato di cui all'art. 544 quinquies in relazione alle scommesse, deve accertare anche le eventuali violazioni alla legge 401/89, ovvero esercizio abusivo di scommesse su competizioni di animali (art. 4, c. 1), pubblicità al loro esercizio (art. 4, c. 2), partecipazione alle scommesse (art. 4, c. 3), raccolta e accettazione di scommesse per via telefonica o telematica (art. 4, c. 4 bis), raccolta o prenotazione di scommesse per via telefonica o telematica, senza apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione (art. 4, c. 4 ter). In questo caso, però, ci troviamo di fronte a mere contravvenzioni che non consentono alla polizia giudiziaria l'esercizio di adeguati strumenti investigativi.

In relazione alla legge 13 dicembre 1989 n° 40, il Supremo Collegio ha stabilito che il concetto di esercizio cui fa riferimento l'art. 4 implica una pluralità di comportamenti, ma essi non necessariamente coincidono con la programmazione di più delitti, che caratterizza l'associazione per delinquere (Cass. pen. Sez. VI, 29 gennaio 1998, n° 2881). Ancora: "L'art. 4 L. 13 dicembre 1989 n° 401 non necessariamente comporta l'abitualità della condotta e comunque la reiterazione della condotta tipizzata" (Cass. pen. Sez. I, 9 luglio 1992).

Elemento costitutivo della fattispecie di esercizio di scommesse clandestine è un'organizzazione, cioè la predisposizione sistematica di un complesso di persone o di mezzi apprestati e utilizzati a tale fine. Il reato presuppone l'unione di più soggetti che gestiscono la scommessa, benché sia ipotizzabile il caso residuale di una persona che riesca a mantenere l'organizzazione con il solo ausilio di mezzi di comunicazione. Il reato non richiede poi l'abitualità o, comunque, la reiterazione della condotta tipizzata potendo l'illecito essere realizzato compiutamente mediante l'organizzazione di scommesse per un singolo evento (cfr. Cass. pen. Sez. III, 10 febbraio 1998, n° 3413).

In pratica, configura il reato di raccolta di scommesse abusive l'attività di colui che svolga tale illecito in qualsiasi forma. È sufficiente a realizzare l'elemento materiale del reato un solo fatto di esercizio dell'attività di scommessa e, soltanto in via eventuale, tale esercizio può assumere caratteri di abitualità o di permanenza o realizzarsi per il tramite di una organizzazione intesa a estendere il giro delle scommesse a un numero indeterminato di soggetti. Ricordiamo che per la consumazione del reato di scommesse clandestine è sufficiente la semplice "puntata" e non è necessario l'inizio o la realizzazione dell'evento su cui si è "puntato".

## 14. Come stabilire il valore economico di un cane

A volte può essere necessario alla polizia giudiziaria o all'A.G. stabilire il valore economico di un cane sottoposto a sequestro o confiscato. Spesso, in occasione di sequestri, si leggono sui giornali o nei comunicati stampa valutazioni economiche circa gli animali sequestrati a dir poco sconsiderate, dettate dall'esigenza di fare "scoop", più che da considerazioni tecniche. Ciò non giova né all'immagine del personale operante né all'esito del procedimento penale in corso. La definizione del valore economico di un cane inizia necessariamente dal costo del suo acquisto, spesso in età da cucciolo, definito dal valore di mercato sulla base della sua genealogia.

Ufficialmente, tale valutazione parte dall'esame di documenti ufficiali o fiscali di acquisto e ciò, evidentemente, non è possibile quando si tratta di cani acquistati "al nero" o comunque provenienti da traffici illegali. In mancanza di dati certi e documentati, si applicano correttivi dei prezzi, legati alla rarità o difficoltà di allevamento di determinate razze canine. Nel pianeta variegato della cinomachia e dei cani da presa esistono "linee di sangue" particolarmente apprezzate e valutate per le loro spiccate capacità agonistiche. Spesso, campioni da lotta discendono da - o sono loro stessi - campioni di gare di bellezza e di standard. Si tratta di cani che perlopiù assumono un valore direttamente proporzionale ai proventi delle scommesse clandestine. È chiaro che una simile valutazione esula da qualsiasi stima peritale e che i parametri in uso nel substrato delle scommesse non possono essere adottati per una perizia ufficiale.

Ulteriori elementi per stabilire il valore economico di un cane scaturiscono dai riconoscimenti di mostre, gare, ecc., di peso diverso se in manifestazioni internazionali, nazionali, locali, ufficiali o "ufficiose", conseguiti non solo dallo stesso animale ma anche da figli o discendenti in via collaterale, che possono esaltare le qualità e il valore economico dell'avo. Si tratta di valutazioni complesse ma relativamente semplici per chi abbia una pratica cinofila e del relativo mondo (mostre, gare, classifiche); per questo, la polizia giudiziaria o l'Autorità Giudiziaria possono ricorrere a "esperti", che non siano necessariamente veterinari; anzi, molto più qualificati risultano essere proprio gli allevatori e i giudici di razza o standard. L'impegno tecnico del veterinario più qualificante è la sua competenza clinica e il suo intervento deve essere volto all'esaminare l'animale non solo per quanto attiene allo stato di salute apparente ma anche nella prospettiva dell'uso cui il cane era destinato, anche sotto il profilo psicologico o comportamentale. Gli allevatori e i giudici, invece, sono molto più vicini ai criteri e ai canoni della cinofilia anche non ufficiale e quindi, sono in grado di poter fare una stima in modo più fedele e specialistico.

## 15. L'allevamento di cani ai fini fiscali e previdenziali

La legge n° 349 del 23 agosto 1993 ha disciplinato l'attività cinotecnica intesa come allevamento, selezione e addestramento delle razze canine. Essa è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività non agricole svolte dallo stesso soggetto. Coloro che esercitano l'attività cinotecnica sono imprenditori agricoli secondo l'articolo 2135 del codice civile. Non sono imprenditori agricoli gli allevatori con un numero inferiore a cinque femmine e che annualmente producono un numero di cuccioli inferiori alle trenta unità (D. M. del 28 gennaio 1994). L'Accordo Stato – Regioni - Province autonome del 6 febbraio 2006 prevede che le attività di commercio di animali da compagnia dovranno essere sottoposte ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 8/2/54, n° 320 dal servizio veterinario competente. Per rilasciare l'autorizzazione i servizi veterinari dovranno verificare, insieme agli altri requisiti previsti, il possesso da parte del responsabile di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore, l'idoneità igienica dei locali e delle attrezzature utilizzate, la conformità dei box e dei recinti.

Sempre il richiamato Accordo, all'articolo 1, n° 2, lett. b, definisce come «allevamento di cani e gatti per attività commerciali» la «detenzione di cani e di gatti, anche ai fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 femmine o 30 cuccioli per anno. Il «commercio di animali da compagnia», invece, alla successiva lettera c, viene definito come «qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni, per animali, le attività di toelettatura e di addestramento».

Per quanto riguarda l'inquadramento delle imprese allevatrici di cani, l'articolo 1 della Legge 778/86 stabilisce che sono da considerare, sul piano dell'inquadramento previdenziale, aziende agricole o forestali quelle esercenti un'attività volta alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali e attività connesse ai sensi dell'art. 2135 del codice civile. L'INPS, con la circolare n° 167 del 27 luglio 1998, ha precisato che le attività di allevamento di ogni specie di animali vanno considerate attività agricole primarie.

## 16. Gli accertamenti di polizia giudiziaria

Nel corso di attività investigative, la p.g. può imbattersi in situazioni di questo tipo e dover adottare le procedure e preparare i relativi atti per poter deferire all'A.G. qualcuno «per avere detenuto 22 cani di razza pit bull in condizioni incompatibili con la loro natura in piccole cucce costruite con materiali non idonee (la-

miere), poste in uno spazio angusto di 700 mq in terra battuta fangosa commista a rifiuti organici, esposti alle intemperie, incatenati con catena di esigue dimensioni – cm. 1,40 - 1,70 – ostacolandone o impedendone la normale deambulazione, tenendo cuccioli, appena nati, separati dalla madre, cagionando, a causa delle cattive condizioni, ferite ai medesimi, omettendo di apprestare i rimedi necessari a curare ferite (da morsi e da infezione) riscontrate su varie parti del corpo – risultate infestate da mosche – e per aver sottoposto i medesimi a fatiche insopportabili, quali duri allenamenti su tapis-roulants, utilizzo di break stitch finalizzati alla partecipazione dei medesimi a combattimenti illeciti tenuti sia in Italia che all'estero, e per aver fatto partecipare detti cani ai predetti combattimenti, causando ai medesimi insopportabili sofferenze e sevizie. Il tutto per futili e abietti motivi (partecipazione a combattimenti)” (Tribunale di Pisa, capo d'imputazione della sentenza n°. 755/04, del 13/7/2004, imp. Sorichetti).

Cosa fare in casi simili, quali sono le procedure da adottare?

Ai fini del buon esito del procedimento penale sono essenziali gli accertamenti di polizia giudiziaria. Spesso, molti processi sono vanificati proprio per l'errata o incompleta procedura adottata dagli operatori di p.g. A chi scrive è capitato di leggere notizie di reato o verbali di sequestro per violazione al vecchio art. 727 motivati con un generico “maltrattamento di animali” senza specificare non dico quale caso era stato violato (incrudelire, eccessiva fatica, detenzione incompatibile) ma addirittura la fattispecie commessa. Il fatto che si trovino alcuni pit bull in un allevamento abusivo non significa sic et simpliciter che gli animali siano stati maltrattati e, pertanto, sia stato integrato il reato in esame. Ai fini della configurabilità del maltrattamento, occorre verificare le condizioni complessive in cui sono tenuti gli animali e valutare, di conseguenza, se siano state rispettate le leggi naturali e biologiche che riguardano specificamente quel tipo di animale. La liceità della detenzione dovrà valutarsi in concreto in base a un giudizio di compatibilità tra le condizioni in cui l'animale viene tenuto e le sue specifiche esigenze biologiche e comportamentali; solo all'esito di questa valutazione, qualora si riscontrino il superamento di un limite o di una soglia di sopportazione dell'animale, può affermarsi che una certa condizione costituisce il presupposto di una condotta penalmente rilevante alla luce dell'art. 544-ter c.p. Il maltrattamento, pertanto, deve risultare da una prova adeguata, non scaturita da semplici presunzioni circa le conseguenze negative sul benessere degli animali. È opportuno, perciò, essere quanto più scrupolosi e precisi possibile nella stesura degli atti e nella formulazione del capo d'accusa, indicando quale o quali aspetti dell'art. 544-ter o dell'art. 727 si ritiene siano stati violati, ricordando che tali condotte possono essere contestate alternativamente o cumulativamente (e.g., detenzione incompatibile e sevizie) e motivando le ragioni che hanno reso necessario ricorrere al sequestro.

Qualificare un fatto in modo errato o attribuire una violazione in luogo di un'altra

significa far annullare, in concreto, il procedimento penale in questione. Le diverse ipotesi previste dagli articoli 544 - ter e 727 c.p. sono distinte e autonome e prevedono condotte e comportamenti diversi e che vanno, quindi specificamente contestate all'indagato. Ad esempio, l'ipotesi della detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura è ben distinta, sia per l'elemento oggettivo sia per quello soggettivo, dall'ipotesi della sottoposizione degli animali a strazi o sevizie. Pertanto, qualora venga accertata una di queste ultime due ipotesi e poi l'imputato venga condannato per detenzione incompatibile, si tratta non già di una semplice diversa qualificazione giuridica del fatto bensì della condanna per un vero e proprio fatto diverso, in lesione del diritto di difesa dell'imputato e che deve considerarsi illegittima, ai sensi degli artt. 521 e 522 c. p. p., per violazione del principio di correlazione tra l'accusa contestata e la decisione (cfr. Cass. pen., III Sez., Sent. n.º. 00601 del 29/01/97).

Riteniamo che, per ottenere risultati concreti nel contrastare un fenomeno così complesso come quello della cinomachia, occorra prevenire ed eventualmente reprimere tutti gli illeciti riconducibili a quest'attività criminale, anche quelli ritenuti erroneamente di minore importanza come, ad esempio, l'iscrizione all'anagrafe canina o l'obbligo della catena e della museruola. È spettacolo frequente vedere "ragazzoni" andare in giro con pit bull o altri cani da presa, spesso "segnati", tenuti liberamente senza collare o museruola, in aperta violazione all'art. 83 del D.P.R. 320/54. Ebbene, esiste l'obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio? Allora perché non farlo rispettare? A scanso di equivoci, la pericolosità che vogliamo mettere in evidenza non è quella dei cani ma dei loro "padroni" i quali, impuniti per gli aspetti considerati "lievi", possono ambire a traguardi criminali di più elevata pericolosità, come le lotte e le scommesse.

### **16.1 Gli ausiliari di polizia giudiziaria**

Come abbiamo accennato, è utile che gli ufficiali di p.g. ricorrano all'ausilio, ex art. 348/4° comma. c.p.p., di "persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera". Tali ausiliari, nel momento e a causa della loro opera sono pubblici ufficiali e sono obbligati, quando ne ricorrono le condizioni, a mantenere il segreto in merito all'attività svolta, incorrendo in caso contrario nella sanzione prevista dall'art. 326 c.p. La definizione di "persona idonea" rende molto ampio il campo dei soggetti adatti ma riteniamo che, in ogni caso, le "specifiche competenze tecniche" richieste vadano comprovate e non desunte da ruoli o "cariche" svolte. Ad esempio, il responsabile di un'associazione zoofila può svolgere attività meritoria nel suo campo ma ciò non significa che sia in grado di contribuire all'accertamento del reato di maltrattamento. In sede di dibattimento, un avvocato potrebbe benissimo obiettare che la scelta dell'ausiliario sia stata carente sotto l'aspetto della verifica delle "specifiche competenze tecniche" e chiedere di non tener conto de-

gli accertamenti svolti dall'ufficiale di p.g. di concerto con tale ausiliario. La scelta, quindi, deve essere ben ponderata e suffragata da seri e validi elementi.

## **16.2 Cosa cercare e sequestrare in sede di perquisizione**

La perquisizione di locali, allevamenti, centri di addestramento, ecc. è preziosa, considerati i limiti procedurali imposti dal Codice, per il buon esito delle indagini. A volte può essere necessario o opportuno estendere la perquisizione anche alle abitazioni degli indagati e ad altri locali nelle disponibilità degli stessi. È buona norma, laddove possibile, controllare in anticipo i siti oggetto di verifica, onde evitare di perdere tempo in fase operativa, ed effettuare una ripresa video o fotografica di tutte le operazioni. È opportuno rendersi subito conto del numero di locali di cui è composto il sito da perquisire e identificare tutte le persone presenti con i rispettivi ruoli svolti. Estendere la perquisizione anche alle persone presenti e fare attenzione a eventuali documenti e “carte” tenuti nelle tasche dei pantaloni o della giacca. Controllare agende tascabili, valigie 24 ore, borse ed eventuali computer, DVD, CD-Rom e floppy disk presenti per cercare elenchi di persone, nominativi di acquirenti dei cani o, nel caso, di scommettitori e partecipanti alle gare. È importante fare attenzione anche a semplici note scritte a matita o penna su foglietti. Controllare altresì auto e altri mezzi di trasporto presenti sul luogo e il loro contenuto.

Per quanto riguarda i computer e Internet è opportuno tenere presente che, come dimostrato da recenti inchieste giudiziarie, vi sono siti specializzati, registrati all'estero, in Paesi dove la cinomachia è legale o tollerata, che oltre a pubblicizzare cani e attrezzature, organizzano incontri e gare, pubblicando anche i calendari. Alcune organizzazioni sgominate nel nostro Paese dalle attività giudiziarie facevano largo uso di Internet e avevano siti propri. Ovviamente, per accedere ad alcune pagine era necessaria una password. In caso di perquisizione, quindi, è opportuno estendere il controllo a eventuali pc per cercare eventuali tracce di contatti interessanti ai fini investigativi.

Bisogna poi cercare videocassette o materiale fotografico relativi ai combattimenti o all'addestramento. È bene ricordare che vi è un vero e proprio commercio di video sui combattimenti. Gli eventuali video trovati possono fungere da fonte probatoria e permettere ulteriori indagini. Altre cose da cercare e che possono essere utilizzate come materiale probatorio sono le “attrezzature del mestiere”, come tapis roulant, collari chiodati, gabbie, copertoni sospesi, cunei di legno per staccare i cani durante la presa, i cosiddetti *break stitch*, sacchi, bastoni, pungoli, collari elettrici, “ring” e fosse adibite ai combattimenti, locali utilizzati da “infermeria” o “farmacia”, ecc., oltre ai farmaci e sostanze dopanti per i quali si rinvia all'apposito capitolo. Ancora: riviste, certificati d'origine dei cani, pedigree, fatture, ecc. È importante controllare minuziosamente gli animali presenti uno ad uno per

accertare, oltre alla presenza di ferite, lesioni o cicatrici, anche se sono tatuati o “microchippati”. Questo non solo per contestare poi l’eventuale sanzione amministrativa prevista per chi non ottempera all’obbligo dell’iscrizione all’anagrafe canina dell’animale o non lo sottopone al tatuaggio o non lo fa “microchippare”, ma anche per verificare la presenza di cani di provenienza furtiva. Non è un’ipotesi remota quella di trovare cani rubati e non solo “combattenti” e di “razza”, ma anche meticci.

La presenza di “trovatelli” può essere spiegata con il criminale uso degli stessi quali “sparring partner” per i campioni da lotta. È importante, quindi, accertare la provenienza di tutti gli animali presenti. Ancora, non bisogna focalizzarsi sulla presenza o meno di determinati tipi di cani - pit bull, ad esempio - perché sono almeno una trentina le razze utilizzate nei match: l’assenza di cani lottatori per antonomasia non esclude a priori un giro di combattimenti clandestini. Altra cosa importante è la ricerca di eventuali “cimiteri” di animali, soprattutto se il sito controllato è ubicato in luogo isolato, di campagna o, comunque, presenta caratteristiche tali da consentire l’occultamento delle carcasse. A chi scrive è capitato di trovare fosse con cani anche a decine di metri dalla struttura controllata, quindi è opportuno estendere le verifiche anche nei dintorni. In caso di ritrovamento di corpi di animali (non solo di cani, è possibile trovare anche resti di altri animali utilizzati per l’allenamento come maiali, gatti, galli, conigli, cinghiali. Ancora: sono stati accertati combattimenti con pantere, iene, tori...), è opportuno chiedere l’esame autoptico per stabilire la causa del decesso. Anche in questo caso è preziosa la collaborazione con la polizia veterinaria. Nel caso in cui la struttura sottoposta a perquisizione sia un canile o un allevamento “autorizzato”, bisogna verificare attentamente le autorizzazioni, comprese quelle sanitarie e quelle relative allo smaltimento dei rifiuti. È bene ricordare che i “canili gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, di commercio o di addestramento” sono sottoposti a vigilanza veterinaria ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n.º 320, “Regolamento di Polizia Veterinaria” e che la loro attivazione è subordinata all’autorizzazione del Sindaco del Comune in cui ricade la struttura. Tali impianti “devono soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili e dotate di apposito locale e reparto di isolamento” (art. 24 D.P.R. 320/54).

Va da sé che tutto ciò che può essere utilizzato come fonte di prova deve essere sottoposto a sequestro, ivi compresi gli animali detenuti. È opportuno ricordare che, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell’animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. “Poiché lo scopo della confisca è quello di impedire che la libera disponibilità dell’animale possa aggravare o prostrarre le conseguenze del reato, o agevolare la sua ripetizione, l’atto pro-

pedeutico a tale provvedimento è il *sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.*, che deve essere attuato dalla polizia giudiziaria quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere che sia disposto dal giudice, e non sia ancora intervenuto il pubblico ministero”.<sup>(30)</sup>

A questo proposito, è necessario trovare preventivamente un luogo idoneo dove portare i cani sequestrati sia per ristabilire le condizioni di liceità sia per impedire che il reato si protragga. Nulla, in ipotesi, vieta che possa essere nominata custode la persona che si dichiara proprietaria degli animali ma l’affidamento alla persona sottoposta a indagine è inopportuno, considerato che una delle finalità del sequestro è infatti quella di sottrarre il cane alla disponibilità del padrone, poiché sarebbe troppo elevato il rischio che lo stesso lo utilizzi per commettere altre ipotesi di reato.<sup>(31)</sup> Se si sequestrano animali perché detenuti in “condizioni incompatibili con la loro natura”, quindi per sottrarli a un’oggettiva situazione di maltrattamento in atto, non si possono lasciare in custodia nello stesso luogo e condizioni in cui sono stati trovati, pena il vanificare la misura di prevenzione. Perché si sequestrano se il maltrattamento continua? Anzi, si arriva al paradosso di legittimare il mantenimento in condizioni incompatibili, perché il custode è tenuto a mantenerli in quel luogo, obbligato dall’atto di affidamento! A tal proposito vi è un precedente: un indagato propone istanza di riesame avverso il decreto con cui il g.i.p. aveva sottoposto a sequestro preventivo alcuni cavalli da lui tenuti. La p.g. li aveva sequestrati ritenendo che fossero tenuti in condizioni incompatibili con la loro natura. Il ricorrente contesta nel merito la fondatezza della *notitia criminis*, adducendo peraltro la sopravvenuta inutilità del vincolo cautelare essendo nelle more divenuto egli stesso custode dei cavalli in sequestro. Scrivono i giudici del riesame: “Da ultimo, l’affidamento degli animali in giudiziale custodia allo stesso indagato ha comunque frustrato le finalità cautelari sottese al sequestro preventivo dei medesimi, sostanzialmente posti nelle stesse condizioni di fatto cui la misura intendeva ovviare: ne consegue che il provvedimento del g.i.p., oltre che inammissibile in relazione all’oggetto, è attualmente infondato anche nel merito”.<sup>(32)</sup> È buona regola sottoporre i cani sequestrati, prima di affidarli alla nuova struttura, al tatuaggio o alla “microchippatura” per consentire poi la successiva identificazione e prevenire eventuali sostituzioni o sparizioni. Nel caso la p.g. operante chiede l’ausilio della polizia veterinaria o dei vigili sanitari. Possono legittimamente essere oggetto di sequestro preventivo anche i locali nei quali si tengono i combattimenti allorché si abbia motivo di ritenere che siano adibiti agli “incontri”, non essendovi dubbio in tal caso che la disponibilità della cosa pertinente al reato possa agevolare la commissione di altri reati. Né il sequestro può essere escluso in quanto dei locali non è consentita la confisca, perché la confiscabilità della cosa non è presupposto della misura cautelare, tant’è che la possibilità di sequestro delle cose di cui è consentita la confisca è prevista con disposizione autonoma ri-



spetto a quella che pone i requisiti in genere del sequestro preventivo (cfr. Cass. pen., Sez. III, 24 febbraio 1993).

### **16.3 Altre violazioni da accertare**

Altri aspetti da controllare ed eventualmente contestare sono quelli inerenti alla normativa urbanistico-edilizia, a quella sui rifiuti e a quella sull'inquinamento idrico. Va da sé che la maggior parte degli allevamenti di cani lottatori sia abusiva anche sotto l'aspetto edilizio. Box in muratura, capanne in lamiera, strutture che modificano in modo sostanziale l'originario stato dei luoghi costituiscono violazione alla normativa vigente. Ricordiamo che "per realizzare un'opera che comporti una modifica dell'assetto urbanistico-territoriale della zona in modo stabile, definitivo e rilevante è necessario il rilascio da parte del Comune di una concessione urbanistico-edilizia; invece, per realizzare sul territorio un'opera più modesta, caratterizzata da precarietà strutturale e/o funzionale, e che dunque non comporti una modifica dell'assetto urbanistico-territoriale della zona in modo stabile, definitivo e rilevante è sufficiente il rilascio da parte del Comune di una autorizzazione urbanistico-edilizia".<sup>(33)</sup> Nel concetto tecnico-giuridico di costruzione è compresa qualsiasi opera diretta a trasformare in modo durevole l'area scoperta preesistente senza alcun riguardo al tipo, alla grandezza e all'ubicazione dei manufatti realizzati. L'autorizzazione edilizia, infatti, occorre non soltanto per lavori in muratura ordinaria ma per qualsiasi opera in metallo, in laminati di plastica, in legno o altro materiale, che comporti trasformazione del tessuto urbanistico ed edilizio (cfr. Cass. pen., Sez. III, 6/4/89, n°. 4873, Fontani). Una costruzione può definirsi precaria e, quindi, non soggetta a concessione edilizia, solo se viene realizzata per motivi di carattere contingente, a prescindere dal materiale adottato e dalla più o meno facile rimovibilità e, cioè, quando sia destinata oggettivamente a uso temporaneo e limitato (cfr. Cass. pen., Sez. III, 10/11/87, n°. 11420, Albaione). Per operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche (misurazioni, rilievi, planimetrie, ecc.), la p.g. può chiedere l'intervento dell'Ufficio Tecnico del Comune in cui ricade il manufatto abusivo o nominare ausiliario di p.g. un geometra, un ingegnere, ecc.

Allevamenti, canili e concentrazioni di animali in genere producono una considerevole quantità di rifiuti. Sono stati sequestrati allevamenti abusivi di pit bull in vere e proprie discariche. Ricordiamo che le categorie di rifiuti, secondo l'art. 7 del D. Lgs. n°. 22 del 5/2/97 e successive modificazioni, si dividono in rifiuti urbani non pericolosi, rifiuti urbani pericolosi, rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti speciali pericolosi. Rientrano tra i rifiuti urbani quelli domestici provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione o i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi, assimilati a quelli urbani per qualità e quantità. Sono rifiuti speciali, invece, quelli provenienti da attività agricole e quelli derivanti da atti-

vità sanitarie. Le violazioni più frequenti riscontrabili nei canili e negli allevamenti sono quelle relative all'abbandono e al deposito incontrollato di rifiuti. "Vogliamo sottolineare che mentre l'azione dell'abbandono è isolata e operata in via autonoma senza nesso di collegamento sistematico ripetitivo, il deposito incontrollato di rifiuti rappresenta invece qualcosa di più: trattasi certamente di un'azione pur sempre isolata, ma più impegnativa rispetto al semplice atto unico dell'abbandono".<sup>(34)</sup> La violazione al divieto di abbandono sul suolo di rifiuti non ingombranti e non pericolosi da parte di privati (art. 50, c. 1) comporta una sanzione amministrativa di €. 50,00, mentre per l'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo di rifiuti ingombranti e/o pericolosi sempre da parte di privati, la sanzione amministrativa prevista è di €. 206,00.

Se la violazione è commessa da parte di titolari di imprese o responsabili di enti (art. 51, c. 2), nel caso si tratti di rifiuti non pericolosi, si applica la sanzione penale dell'arresto da 3 mesi ad 1 anno oppure l'ammenda da €. 2.582,00 a €. 25.822,00. Invece, se si tratta di rifiuti pericolosi è previsto l'arresto da 6 mesi a 2 anni e l'ammenda da €. 2.582,00 a €. 25.822,00. In tutti i casi, l'organo di p.g. accertatore ha il potere di ordinare immediatamente la rimozione dei rifiuti ai responsabili e, nel caso d'inosservanza, procedere a loro carico ex art. 650 c.p.

Infine, è bene appurare, nei controlli ad allevamenti e canili, il regolare collegamento alla rete idrica e a quella dell'energia elettrica. Non è raro che tali strutture si impossessino illegalmente di tali beni. Nel caso, procedere ai sensi degli articoli 624 e 625 c.p.

## **17. Le ordinanze ministeriali sui cani pericolosi**

L'estate "pazza" del 2003 che, a seguito di diverse aggressioni da parte di cani contro persone, alcune con conseguenze tremende (lesioni gravissime e permanenti agli animali-uomini aggrediti), scatenò una vera persecuzione contro i pit bull, è fortunatamente lontana. In quel periodo, la stampa si gettò a capofitto pubblicando vere e proprie idiozie, una sorta di stupidario mediatico, generando quello che, fin dal primo momento, definimmo "un clima da caccia alle streghe". Clima che ha scatenato la marea montante di richieste "capestro" contro i pit bull e i molossi in genere, come la sterilizzazione o, addirittura, la loro eliminazione.

L'allora Ministro della Salute, Girolamo Sirchia, sull'onda emotiva dell'isterismo mediatico, il 9 settembre 2003 emanò un'Ordinanza sulla "Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi", con l'unico risultato di alimentare ancora di più la confusione. L'Ordinanza fu rinnovata con sostanziali modifiche il 27 agosto 2004 ed è stata in vigore un anno. Il Ministro Storace l'ha emanata nuovamente il 3 ottobre 2005.

Il Consiglio Superiore di Sanità, nelle sedute del 29 settembre e 17 ottobre 2003, ha redatto un parere che ha ridimensionato sostanzialmente la portata del primo provvedimento Sirchia affermando, finalmente, “di non poter identificare con certezza scientifica razze definibili potenzialmente pericolose”.

Vediamo in sintesi cosa dice l’Ordinanza Storace soprattutto nelle parti che maggiormente interessano gli operatori di p.g.

### ***Divieto di addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani.***

È sicuramente uno dei punti positivi dell’Ordinanza. Il disposto, così come formulato, fa rientrare nel divieto ogni forma di addestramento finalizzata alla presa, all’attacco, alla difesa, ecc., e non solo ai combattimenti.

Purtroppo, il limite del provvedimento sta nel fatto che l’elenco prevede, in modo del tutto ingiustificato sotto il profilo etologico, l’inclusione di tipi di cani con profili comportamentali diversi. Bisogna rilevare che, finalmente, non si parla più di elenco di “razze pericolose” e questo è sicuramente un fatto che indica un approccio “culturale” diverso al problema. Da un lato, però, si ammette implicitamente l’impossibilità di stabilire in modo “scientifico” quali razze sono “pericolose”, dall’altro si continua a proporre una “listarella”, con motivazioni molto discutibili, che continua a porre all’indice alcuni tipi di cani. Anche se l’elenco non è stato definito di “razze potenzialmente pericolose”, non è difficile prevedere che presto si trasformerà in una nuova lista di prescrizione.

L’elenco comprende razze perlopiù sconosciute al grande pubblico. Chi può dire di aver visto almeno una volta tutte le razze elencate? Forse solo gli “addetti ai lavori”, sicuramente non il cittadino qualunque, che non sa neanche della loro esistenza. Alle “razze riconosciute” sono state aggiunti i loro incroci. Un lettore dell’Ordinanza poco attento o poco conoscitore dei termini tecnici, fa fatica a comprendere la differenza tra un “pitbull” e un “pitbull terrier”, posto che il nome “pit bull” sta a indicare il diminutivo dell’“America Pit Bull Terrier”, quindi si tratterebbe dello stesso cane... o, ancora, cosa sia il “pitbull mastiff”. Sembrerebbe quasi che siano state create nuove razze o nuovi “tipi” di cani, ma in realtà non è così. Sforzandosi, forse, si può capire che si fa riferimento a incroci: “pitbull terrier” si riferisce all’incrocio tra un pit bull e un terrier, “pitbull mastiff” si riferisce all’incrocio tra pit bull e un mastiff, e così via. Ma anche aderendo a questa interpretazione, che comunque è viziata da una scorrettezza lessicale di fondo, non si comprende perché sono richiamati “tutti i loro incroci”, visto che già di meticci si parlerebbe.

### ***Divieto di selezionare o incrociare razze di cani per svilupparne l’aggressività***

È un provvedimento tendenzialmente positivo, anche se di difficile attuazione perché non si comprende come si possa dimostrare che un incrocio sia stato fatto

per sviluppare l'aggressività negli animali. L'aggressività non è determinata geneticamente ma risulta dal complesso di esperienze che il cane acquisisce nel corso della sua vita. Certo, l'esasperata ricerca di "linee di sangue" fortemente "dominanti", se non aggressive, perpetrata da alcuni allevatori senza scrupoli, può determinare la "creazione" di nuovi "tipi" di cani o, più verosimilmente, di nuovi cani con forti attitudini all'aggressività che un apposito condizionamento-addestramento può esasperare.

### **Divieto di somministrazione di sostanze dopanti ai cani.**

Si tratta di un articolo superato dalla nuova legge sul maltrattamento degli animali, la Legge 20 luglio 2004, n°. 189, che all'art. 1, comma 1 istituisce l'articolo 544-ter "(Maltrattamento di animali) che, tra le altre cose, prevede la reclusione da tre mesi a un anno e la multa da 3.000 euro a 15.000 euro per "chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

### **"Obbligo dell'applicazione della museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico e della museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.**

Si tratta di un provvedimento che non apporta nulla di nuovo rispetto alla normativa vigente. Le disposizioni relative all'obbligo della museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altri luoghi aperti al pubblico, e all'obbligo dell'uso contestuale del guinzaglio e della museruola per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto, sono già previste dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n°. 320. Il problema è che queste norme sono state sempre disattese e solo ultimamente si vede un timido impegno da parte degli organi predisposti al controllo per farle rispettare.

**"Divieto di acquistare, possedere o detenere i cani inclusi nella lista allegata, per delinquenti abituali o per tendenza; per chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; per chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; per chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all'art. 727, 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189; per i minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermità."**

Questa disposizione, che ripropone quanto già previsto dalla "prima Ordinanza

Sirchia” che, a sua volta, recepiva in parte una vecchia Proposta di Legge preparata dalla LAV e presentata nel lontano 1998, vede il nostro assenso ma vanno fatte alcune riflessioni. Innanzi tutto, questo divieto non serve a prevenire le morsicature e le aggressioni estemporanee, perché non mordono solo i cani dei pregiudicati! L'intento originale di questo provvedimento è chiaramente quello di prevenire gli usi criminali di cani, come le rapine o lo spaccio di droga con l'ausilio di cani di grossa taglia, pericolosamente in aumento nel nostro Paese e, ovviamente, anche i combattimenti. Non è una misura repressiva ma preventiva. È chiaro che il divieto non si applica a tutti coloro che hanno precedenti penali ma solo a quella categoria di pregiudicati per reati che suscitano, perlopiù, un forte allarme sociale o per reati specifici contro gli animali. È evidente che chi è stato condannato per maltrattamento di animali, magari in connessione con la cinomachia, non può e non deve avere cani; il limite sta proprio in questo: il divieto di possesso si applica ancora una volta solo a determinate categorie di cani. A nostro avviso, invece, per queste persone dovrebbe essere previsto il divieto di possedere qualsiasi animale.

Discorso a parte per il divieto di acquistare, possedere o detenere i cani della “lista” per i minorenni o per gli “interdetti e inabilitati per infermità”. Innanzi tutto, si parla di “acquistare”, “possedere” o “detenere”, e sul significato delle due ultime parole potremmo discutere per ore. Un ragazzino che porta il pit bull a fare pipì viola questo divieto? Secondo noi no, perché il “possesso” o la “detenzione” non possono essere estemporanei e limitati nel tempo. Se il cane è regolarmente tenuto dal “padrone”, in base a cosa scatterebbe il divieto per il figlio minorenne di fare una passeggiata con il proprio animale? In realtà, le motivazioni di questo divieto vanno ricercate altrove. Non è un segreto, purtroppo, che anche nel nostro Paese, con sempre maggiore frequenza, i minorenni sono coinvolti in attività illegali portate a termine con cani di grossa taglia. Com'è vero che il pit bull è uno dei cani preferiti da una determinata categoria di adolescenti amante del cane “forte”. Evidentemente questo divieto mira a prevenire queste condotte. Ma non si può e non si deve leggere il divieto come il negare agli adolescenti e ai bambini un sano ed equilibrato rapporto con i cani (anche con il tanto bistrattato pit bull). Se con tale provvedimento si vogliono prevenire le aggressioni, ci sono altri strumenti per farlo. Una lettura restrittiva del provvedimento rischia di far crescere una cultura zoofobica e di privare i bambini e gli adolescenti di uno dei pochi rapporti ancora sani e puliti, capace di far crescere e “maturare”. Privare un ragazzino della presenza di un cane è davvero un atto contro natura. Il divieto quindi, a nostro avviso, si deve applicare solo per i risvolti criminali della questione.

Stesso ragionamento vale per gli “interdetti e inabilitati per infermità”. È palese che questo provvedimento mira a scongiurare il possesso di pit bull e di altri cani della “lista” per interposta persona: il cane intestato a una persona inabile ma che

in realtà appartiene a un pregiudicato. Ma per evitare questo rischio non si deve impedire, come detto prima, il sano rapporto uomo-animale. Ci sono diverse esperienze cliniche e non solo, che mirano a “curare” o “riabilitare” persone inabili tramite la pet-therapy con l’uso dei pit bull e di altri tipi di cani inclusi nell’Ordinanza. Perché impedire tutto questo? È chiaro quindi che tale provvedimento deve essere applicato non in modo indiscriminato, ma valutando caso per caso.

### **Obbligo per chiunque posseda o detenga i cani rientranti nella “Lista” di stipulare una polizza di assicurazione.**

Questo provvedimento non serve certo a prevenire o impedire le aggressioni. Serve a tutelare i proprietari di cani considerati pericolosi, a cautelarli sotto il profilo giuridico per eventuali risarcimenti civili. A guadagnarci saranno solo le compagnie assicurative e temiamo speculazioni in tal senso. Alcuni commentatori hanno fatto notare che questa disposizione si pone in contrasto con il dispositivo dell’articolo 23 della costituzione laddove afferma che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in virtù di una legge.

#### **17.1 Il problema delle sanzioni**

L’Ordinanza non prevede sanzioni ma è stato sostenuto che, in caso di violazione, si applica la censura penale prevista dall’articolo 650 del codice penale che recita: “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni (...) di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico (...) è punito, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a €. 206,00”.

In realtà, le cose non stanno così. Diverse Procure della Repubblica hanno provveduto a emanare apposite circolari per chiarire questo aspetto. Il procuratore della repubblica di Roma, in una circolare inviata il 22 settembre 2003 (N. 2/2003/1 Pos-4 prot.gab.) ai comandanti provinciali dei carabinieri, al questore di Roma, alla polizia municipale e alla guardia di finanza, ha sostenuto che l’Ordinanza “... non può peraltro che essere ritenuta nelle sue parti dispositive una mera raccomandazione priva di sanzione, atteso che nel caso di specie, non appare applicabile, in caso di violazione accertata, la sanzione penale, di cui all’articolo 650 del codice penale”.

Per consolidata giurisprudenza, infatti, le violazioni a disposizioni ministeriali rivolte a una pluralità indefinita di soggetti, non possono trovare sanzione nell’articolo 650 c.p. poiché tale reato implica “l’inosservanza ad un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato”.

Cosa può fare l’operatore di p.g.? La mancanza di un riferimento sanzionatorio preciso può essere ovviata chiedendo al sindaco, laddove il caso di specie lo giustifichi, l’emanazione di un’ordinanza contingibile e urgente ad personam che riproponga le prescrizioni presenti nel provvedimento ministeriale. In questo caso,

la mancata osservanza del provvedimento può dare luogo all'applicabilità dell'articolo 650 c.p.

## **18. L'Ordinanza contro l'uso del collare elettrico**

È un'Ordinanza ma non “ordina”, si chiama “divieto dell'uso del collare elettrico e di altro analogo strumento su cani”, ma di tale divieto non c'è traccia! Sì, un vero paradosso! O meglio, un pasticcio giuridico... L'Ordinanza, così come scritta, non serve a nulla! Sì, è proprio così, e ciò per una serie di motivi che cercheremo di spiegare.

Il provvedimento non vieta i collari elettrici ma si limita a dare un parere giuridico sul loro uso. Una sorte di “interpretazione” della norma che non può avere effetti di disposizione penale poiché non si tratta di un'interpretazione autentica, prerogativa del legislatore. Da un'Ordinanza ministeriale, com'è noto, non possono scaturire sanzioni penali né la creazione di nuove fattispecie di reato. Un'Ordinanza dalla quale consegue l'inserimento nell'art. 727 c. p. di una norma incriminatrice della condotta posta in essere da colui che usa collari elettrici per cani non rientra fra i poteri costituzionalmente spettanti al Ministero. Infatti, al Ministro non è dato di emanare un provvedimento dal quale possa derivare la creazione - esclusivamente riservata al legislatore - di una nuova fattispecie penale: ciò in forza del principio di legalità sancito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione: “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”. Sotto questo aspetto, quindi, l'Ordinanza è destinata a non avere alcun effetto.

Qualcuno ha fatto notare che l'uso dei collari elettrici è già vietato dalla normativa sul maltrattamento; quindi, l'Ordinanza Storace sarebbe priva di effetto. Sul presunto divieto già esistente ci ritorneremo più avanti, qui ci preme sottolineare questo aspetto: se l'Ordinanza vuole stabilire ex novo la sanzione penale prevista dall'art. 727 c.p. per chi usa collari elettrici, è illegittima se si limita a “ribadire” una previsione penale preesistente, è inutile. *Tertium non datur*.

Un'altra incongruenza che risalta è quella della configurazione giuridica del fatto. Nell'Ordinanza si legge che l'uso del collare elettrico “rientra nella disciplina sanzionatoria prevista dal secondo comma dell'articolo 727 del codice penale”; articolo che, ricordiamo, punisce la “detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze” mentre, a rigor di logica e di diritto, l'uso di tali strumenti dovrebbe essere punito ai sensi del reato di maltrattamento di animali che, dopo le modifiche della legge 189/04, è previsto dall'art. 544-ter del codice penale. Nella premessa dell'Ordinanza viene giustamente riportato che l'uso di tali strumenti costituisce maltrattamento degli animali, ma

poi nell'articolato, chissà come, compare il riferimento alla detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, reato che prevede una pena inferiore a quella del maltrattamento e sicuramente non quello da ipotizzare per fatti simili.

Un'altra parte dell'Ordinanza che riteniamo poca appropriata riguarda il riferimento all'uso del collare elettrico e di altro analogo strumento "che provoca effetti di dolore sui cani". Alcuni casi giudiziari hanno messo in evidenza che coloro che usano i collari elettrici e strumenti simili, utilizzano la giustificazione che essi non provocano dolore agli animali. Ci sono diverse sentenze di assoluzione perché il giudice non è stato in grado di stabilire dall'uso dei collari elettrici possa derivare dolore all'animale. Diversi periti della difesa hanno stilato consulenze nelle quali si afferma che i collari elettrici non procurano sofferenza ai cani (sic!). Gli stessi fabbricanti di collari elettrici, asseriscono che essi non provocano dolore... Mettere l'inciso "che provoca effetti di dolore sui cani" significa fare il loro gioco, perché si ammette implicitamente l'esistenza di collari elettrici che non procurano dolore! E ciò può essere un'arma vincente, in sede dibattimentale, per giungere all'assoluzione.

Purtroppo, diversamente da quanto comunemente si crede, l'uso dei collari elettrici non è vietato tout court dalla normativa contro il maltrattamento degli animali. Può incorrere nella censura penale solo in presenza di determinate condizioni: "I mezzi e strumenti utilizzati per addestrare gli animali o correggerne il carattere comportamentale devono considerarsi leciti fino al punto in cui il loro uso non superi il mero e realistico effetto deterrente, incidendo sulla sensibilità dell'animale e non generi nello stesso il superamento della soglia delle reattività al dolore" (Pretore di Amelia - 7 ottobre 1987, Est. Santoloci). Il problema è proprio questo: stabilire quando viene superata la soglia della reattività al dolore. A scanso di equivoci bisogna aggiungere che la situazione non è mutata rispetto alla legge preesistente: ora come allora, i collari elettrici possono essere liberamente venduti, tenuti e usati. Dall'analisi della giurisprudenza di merito si evince che l'uso, però, può costituire reato, nel momento in cui si determina sofferenza all'animale, ma si tratta di verificare la situazione caso per caso, il tipo di collare, la durata e le modalità dell'uso, gli effetti sul cane, e così via.

È ovvio che noi siamo di diverso avviso, che riteniamo un atto crudele determinare sofferenza agli animali sotto qualsiasi forma e che facciamo nostre le interpretazioni tese a vietare, in base al reato di maltrattamento di animali, non solo l'uso ma anche la vendita e il possesso di tali strumenti, in quanto mezzi per commettere tale reato ma allo stato, il quadro normativo e giurisprudenziale non è a nostro favore.



## 19. Giurisprudenza

“La detenzione di un cane mastino napoletano, denutrito, affetto da parassitosi cutanee, caratterialmente ipereccitabile con entropio bilaterale non seguito a entrambi gli occhi, chiuso in un recinto di piccolissime dimensioni, ingombro da rottami metallici che di fatto impedivano all'animale di sdraiarsi, con lo spazio residuo ricoperto da escrementi, integra il reato di cui all'art. 727 c.p., Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la propria natura, e produttive di gravi sofferenze (il giudice, in base alle dichiarazioni dei testi, ha considerato che il grave stato di salute dell'animale era dovuto anche alle pessime condizioni igieniche e che i problemi caratteriali dell'animale erano stati provocati anche dal prolungato isolamento; pertanto, ha ritenuto che il cane era stato tenuto in condizioni non compatibili con la natura dell'animale e che tali condizioni erano state fonte di gravi sofferenze per il medesimo)” (Tribunale di Vigevano, Sent. n°. 280 del 07/06/05, Giudice Dr.ssa M. Abenavoli, Imp. Sartino).

“La detenzione di quattro-cinque cani rinchiusi in box di circa sei metri quadri, costituisce maltrattamento di animali (il Tribunale ha osservato che i maltrattamenti conseguenti al sovraffollamento costituiscono un fatto obiettivo che tocca la sensibilità del comune cittadino e che maggiormente deve essere tenuto in considerazione da chi si qualifica professionista nell'allevamento dei cani, o nella tenuta e nella gestione di un canile)” (Tribunale di Arezzo, Sez. distac. di Montevarchi, Sent. n°. 0040/05 dell'11/02/2005, Giudice Dr. M. Federici, Imp. Noferi).

“Integrano il reato di maltrattamento di animali sia le modalità durissime di tenuta e allevamento dei cani (scadente stato di nutrizione generalizzato, condizioni igieniche del tutto inadeguate, caratterizzante dal mantenimento dei cani nel fango, legati a catene cortissime - cm. 1,40 – 1,70 - che impedivano normali movimenti e dalla diffusione di infezioni dovute alla presenza di zecche e pulci in decomposizione nelle ferite aperte e sanguinanti), sia la sottoposizione degli stessi a pratiche di allenamento vessatorie e contro natura per aumentare la resistenza e la combattività (uso di tapis-roulant per farli correre velocemente e di cunei di legno -“break stitch”- per aprire forzatamente le mascelle dei cani dopo che avevano afferrato oggetti, cose o altri animali)” (Tribunale di Pisa, Sezione Penale, Sent. n°. 755/04 del 13/07/2004, Giudice Perrone, imp. Sorichetti).

“L'uso di cani in combattimenti clandestini tra animali di questa specie, appositamente allenati, con mezzi crudeli, per sviluppare e aumentare la ferocia e l'aggressività in vista della partecipazione a combattimenti, è deducibile dalla presenza in numerose parti del corpo degli animali, così come accertato dalla polizia giudiziaria e dai veterinari ausiliari, di cicatrici più o meno recenti e sovrapponibili, dovute a morsicature di altri cani, di natura non occasionale o accidentale proprio per il

numero e la localizzazione di detti esiti” (Tribunale di Pisa, Sezione Penale, Sent. n° 755/04 del 13/07/2004, Giudice Perrone, imp. Sorichetti).

“La legge 20/7/2004 n° 189 ha inasprito la normativa in materia, introducendo le nuove figure di reato previste dal Titolo 9 bis del codice penale. Tra queste è l’art. 544 ter quello che ora prevede il “maltrattamento di animali”, vecchio titolo dell’art. 727 c.p., ma è configurato come delitto e non più come contravvenzione; l’attuale art. 727, invece, prevede due ipotesi contravvenzionali: l’abbandono di animali (che corrisponde al nuovo titolo della norma) e la detenzione di essi “in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze”. Dopo tale sostanziale mutamento delle fattispecie criminose, deve quindi, - innanzi tutto, - stabilirsi se vi sia continuità normativa tra il vecchio ed il nuovo art. 727 c.p., ovviamente in relazione alla specifica condotta contestata agli imputati sotto la vigenza del primo. Ebbene, ad avviso del Collegio, deve ravvisarsi detta continuità in quanto il trasporto dei tre cani in violazione della delibera della Giunta Regionale n. 267/1999, stipandoli cioè nel bagagliaio di un’autovettura non comunicante con l’abitacolo, potrebbe concretare la detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura, condotta vietata da entrambe le norme succedutesi. (..) Ora, mentre non può esservi “incrudelimento”, concetto adesso trasfuso nella previsione dell’art. 544 ter c.p., se non doloso, la detenzione di animali “in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze” può sicuramente essere ascritta anche ad una condotta colposa dell’agente in una delle connotazioni indicate dall’art. 43 c.p., per cui il giudice del merito avrebbe dovuto valutare tale possibilità. In tal senso, in una fattispecie abbastanza simile, si è peraltro espressa questa Sezione (Cass. Sez. 3<sup>a</sup>, 4 maggio 2004, Brao). (Cass. Sez. III sent. 21744 del 9 giugno 2005 (P.U. 26 apr. 2005) Pres. Vitalone Est. Grillo Ric. P.M. in proc. Duranti ed altri).

“Sussistendo continuità normativa tra la vecchia e la nuova formulazione dell’articolo 727 c.p. può configurarsi il reato in caso di abbandono di un cane in stato di infermità all’interno di un canile in un recinto dove sono custoditi altri cani randagi con conseguente pericolo per l’incolumità dell’animale esposto, a causa delle sue condizioni, a possibili aggressioni da parte degli altri cani” (Cass. Sez. III sent. 3969 del 1 febbraio 2006 (ud. 12 gennaio 2006) Pres. Postiglione Est. Lombardi Imp. Spataro).

“Nella contravvenzione di cui all’articolo 727 Cp non è richiesta la lesione fisica all’animale, essendo sufficiente una sofferenza, poiché la norma mira a tutelare gli animali quali esseri viventi capaci di percepire con dolore comportamenti non ispirati a simpatia, compassione ed umanità.” (Cass. Sez. III sent. 3 dicembre 2003, n. 46291, Lo Sinno).

“Integra il reato di maltrattamento di animali la detenzione, peraltro illecita, di

due esemplari di leoni vivi, in stato di denutrizione ed in pessime condizioni igienico-sanitarie, custoditi in una gabbia di dimensioni assolutamente inadeguate, tale da non consentire loro possibilità di movimento.” (Sez. 3, Sentenza n. 14426 del 24/03/2004 (Ud. 11/02/2004 n.00236 ) Rv. 228607 Presidente: Rizzo AS. Estensore: Squassoni C. Imputato: Chiarotti).

“Costituisce *incrudelimento senza necessità* nei confronti di animali, suscettibile di dar luogo alla configurabilità del reato di cui all’art. 727 c.p., ogni comportamento produttivo nell’animale di sofferenze che non trovino giustificazione nell’insuperabile esigenza di tutela, non altrimenti realizzabile, di valori giuridicamente apprezzabili (ancorché non limitati a quelli primari cui si riferisce l’art. 54 c.p.), rimanendo quindi esclusa detta giustificazione quando si tratti soltanto della convenienza ed opportunità di reprimere comportamenti eventualmente molesti dell’animale che possano trovare adeguata correzione in trattamenti educativi etologicamente informati e quindi privi di ogni forma di accanimento e di violenza. E’ necessario invece che la sofferenza inflitta all’animale non sia altrimenti evitabile per la tutela giuridicamente significativi e sia comunque contenuta strettamente nei limiti posti dalla specifica situazione giustificatrice (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva escluso la sussistenza del reato in un caso in cui all’imputato si addebitava di avere ripetutamente e violentemente percosso il proprio cane con una canna, in un contesto nel quale non si poteva escludere che tale condotta fosse stata posta in essere anche per non esasperare il vicinato, infastidito dal latrare dell’animale)”. (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 20 dicembre 2002 n. 43230 - Pres. Postiglione - Est. Vitalone - P.M. Danesi (diff.) Ric. P.M. in proc. Lentini).

“Vi è continuità normativa tra la vecchia formulazione dell’articolo 727 c.p. e l’ipotesi ora prevista di detenzione di animali in condizioni incompatibili. Tale disposizione deve essere interpretata nel senso che le condizioni in cui vengono custoditi gli animali non siano dettate da particolari esigenze e risultino tali da provocare negli stessi uno stato di grave sofferenza, indipendentemente dal fatto che da tale situazione l’animale possa subire vere e proprie lesioni dell’integrità fisica.” (Pres. Postiglione - Est. Lombardi - Imp. Noferi). Cass. Pen., Sez. III, 24/01/2006 (Ud 21/12/2005), Sentenza n. 2774

“Il fatto di custodire dei cani in condizioni di eccessivo sovraffollamento in box particolarmente angusti integra il reato di cui all’art. 727 c.p. Pertanto, in tema di maltrattamento di animali, l’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 727 c.p., nel testo precedente alle modifiche introdotte dall’art. 1 della L. 20.7.2004 n. 189, sostanzialmente corrisponde al dettato della norma in tema di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura nella nuova formulazione del predetto articolo del codice penale, sicché è evidente la continuità normativa tra la fattispecie contravvenzionale già prevista dalla norma e quella risultante dalla no-

vella. (Pres. Postiglione - Est. Lombardi - Imp. Noferi). Cass. Pen., Sez. III, 24/01/2006 (Ud 21/12/2005), Sentenza n. 2774

“Integra il reato del maltrattamento di animali il comportamento di chi tenga rinchiuso un animale per un apprezzabile lasso di tempo in un luogo particolarmente angusto, come il bagagliaio di un’auto, giacché la commissione del reato non richiede una specifica volontà di infierire sull’animale (sez. III, 200424330, Brao, riv. 229429), né che si cagioni una lesione dell’integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti (sez. III, 199901215, Crispolti, riv. 212833). (Pres. Postiglione - Est. Lombardi - Imp. Noferi). Cass. Pen., Sez. III, 24/01/2006 (Ud 21/12/2005), Sentenza n. 2774

“Il reato di maltrattamento di animali può commettersi sia mediante azione (come il più delle volte avviene) sia mediante omissione (es. lasciando patire la fame e la sete agli animali). (Cass. pen. Sez., VI sent. 10820 del 18/11/75 - Pres. Leone - imp. Ziboni).

“Il fatto di lasciare due cani sempre all’aperto, senza riparo anche con temperature molto rigide, legati costantemente a catene molto corte tali da impedire loro i normali movimenti, nutrendoli saltuariamente, integra gli estremi della contravvenzione di maltrattamento di animali”. (Pretura di Verona, 22 settembre 1987, in Foro It., 1988, p. 410).

“Gli animali, in quanto innegabilmente sono esseri viventi dotati di sensibilità fisica, reagiscono a tutte le modifiche che si verificano attorno a loro (contatti, temperatura, odori, suoni, luci, stress, eccitazione, trattamento) positivamente entro determinati limiti fisiologici. Se questi limiti (soglia) vengono superati, l’animale prova dolore e quindi reagisce in vario modo. Il maltrattamento-dolore è quindi una violazione delle leggi naturali o biologiche, fisiche e psichiche di cui l’animale è portatore. Le categorie di maltrattamenti e sevizie possono essere fisiche (violenza gratuita di ogni tipo, occasionale o abitudinaria, fame, sete, incrudelimenti nel campo del lavoro con fruste, pesi, finimenti, eccesso di fatica, impiego antifisiologico; mattazioni con mezzi dolorosi; attività sportive con animali come bersagli od oggetto di divertimento, ecc...); genetiche o meccaniche (selezioni genetiche od interventi su cromosomi per ottenere prestazioni o produzioni animali anomale; costrizioni in condizioni di allevamento che ne impediscono la deambulazione o lo sviluppo delle ordinarie attività fisiche, forzature di alimentazione ecc.); ambientali (costrizioni in esasperate situazioni di cattività)”. (Pretore di Amelia - 7 ottobre 1987, est. Santoloci).

“In via di principio, il reato di cui all’art. 727 c.p., in considerazione del tenore letterale della norma (maltrattamento) e del contenuto di essa (ove si parla non solo di sevizie, ma anche di sofferenza ed affaticamento), tutela gli animali in quanto au-

tonomi esseri viventi, dotati di sensibilità psico-fisica e capaci di reagire agli stimoli del dolore, ove essi superino una soglia di normale tollerabilità. La tutela penale è dunque rivolta agli animali in considerazione della loro natura. Le utilità morali e materiali che essi procurano all'uomo devono essere assicurate nel rispetto delle leggi naturali e biologiche, fisiche e psichiche, di cui ogni animale, nella sua specificità, è portatore". (...) Non sono punibili ex art. 727 c.p. soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali (come suggerisce la parola "incrudelire") o che destino ripugnanza, ma anche quelle condotte ingiustificate che incidono sulla sensibilità dell'animale, producendo un dolore, pur se tali condotte non siano accompagnate dalla volontà di infierire sugli animali ma siano determinate da condizioni oggettive di abbandono od incuria". (Cass. pen. Sez. III - ud. 14/3/90 - Est. Postiglione. Imp. Fenati). Stessi principi affermati in: Cass. pen., Sez. III, 8 novembre 1996, n. 1311 (ud. 8/10/96), imp. Feltrin; e Cass. pen., Sez. III, 10 dicembre 1996, n. 1517 (ud. 11 novembre 1996), imp. Zauli.

"L'art. 727 c.p. prendendo in considerazione il concetto ampio di "maltrattamento", non punisce soltanto gli atti di sevizie, torture, crudeltà, caratterizzanti il dolo ma anche quei comportamenti colposi di abbandono ed incuria, che offendono la sensibilità psico-fisica degli animali, quali autonomi esseri viventi, capaci di reagire agli stimoli del dolore, come alle attenzioni amorevoli dell'uomo. Gli animali devono essere tenuti nel rispetto delle leggi naturali e biologiche, assicurando che intorno ad essi sussistano condizioni che non superino determinati limiti o soglie di dolore. Di conseguenza la carenza di cibo, la bassa temperatura, la costrizione in ambienti ristretti o addirittura con catene senza possibilità sia pure limitata di deambulazione, possono costituire comportamenti di vero maltrattamento, sanzionato penalmente. (Cass. pen. Sez. III - Ord. n. 1776 - Ud. 22/10/92 in c.c. - Pres. Papillo - Est. Postiglione - imp. Geiser e Felderer).

"L'art. 727 c. p. tutela l'animale, come essere vivente, da tutte quelle attività dell'uomo, che possano comportare l'infliczione di un dolore, che superi la normale soglia di tollerabilità. Rientrano nella fattispecie tutte quelle condotte, che siano manifestazione di tortura o di sottoposizione a fatica – qualora le sofferenze inflitte siano non indispensabili ovvero superiori a quelle ordinariamente praticabili - o che comunque si rivelino espressione di crudeltà, intesa nel senso di particolare compiacimento o di insensibilità. Ne deriva che, se per necessità debba essere data la morte ad un animale, il mezzo da usare deve essere scelto tra quelli più idonei ad evitare inutili patimenti e a non ingenerare ripugnanza. Non presenta tale carattere l'uccisione, realizzata con uno o più colpi di badile, sia perché siffatto metodo rivela totale carenza di comprensione verso le bestie, sia perché determina ripulsa nell'uomo, che vi assiste". (Cass. pen. Sez. III, Sent. 01208 del 02/02/93 (ud. 05/11/93). Pres. Accinni – imp. Battocchio).

“Costituisce maltrattamento la detenzione di gatti in piccole gabbie, poiché essa priva l’animale della possibilità di movimento e di espansione, se non al prezzo di sofferenza; sussiste una situazione di sofferenza ingiustificata nel caso di cani tenuti in un locale sottotetto soffocante, tenuto conto in particolare della temperatura di un sottotetto non protetto nelle ore più calde di una giornata di piena estate, buio, adibito alla raccolta di rifiuti di vario genere, sporco e maleodorante per le deiezioni ed i liquidi fisiologici non ripuliti. Infatti, sono punibili ex art. 727 cod. pen. non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali (come suggerisce la parola “incrudelire”) o che destino ripugnanza, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità dell’animale, producendo un dolore, pur se tali condotte non siano accompagnate dalla volontà di infierire sugli animali, ma siano determinate da condizioni oggettive di abbandono od incuria.” (Cass. pen., Sez. III Sent. 05584 dell’ 11/06/97 Pres. Pioletti, imp. Fiore e altro).

“È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma terzo, della legge n. 218 del 1988, contenente misure per la lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali, in relazione all’art. 672 cod. pen. (“depenalizzato” dall’art. 33, lett. a), della legge n. 689 del 1981 e sanzionato in base al successivo art. 38, comma secondo, ed all’art. 5, comma primo, della legge n. 281 del 1991, legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., per pretesa irragionevole disparità nel trattamento sanzionatorio, in quanto una fattispecie illecita di minore gravità, quale l’omessa custodia di cane lasciato libero di vagare senza guinzaglio e senza museruola, sarebbe assoggettata a sanzione pecuniaria edittale di entità maggiore rispetto a quella prevista per ipotesi più gravi, quali (ad avviso del ricorrente) quelle di abbandono e mal governo di animali pericolosi e di abbandono di animali domestici custoditi nella propria abitazione, previste dalle disposizioni di comparazione sopra richiamate, in quanto le fattispecie poste a raffronto non sono né identiche, né analoghe – dato che la legge n. 218 del 1988 sanziona condotte che, violando misure di prevenzione contro la rabbia, pongono in pericolo la sanità pubblica, mentre l’art. 672 cod. pen. mira a tutelare la pubblica incolumità e l’art. 5 della legge n. 281 del 1991 a tutelare gli animali di affezione, sanzionando gli atti di crudeltà e i maltrattamenti contro di essi, nonché il loro abbandono - e considerato, comunque, che la determinazione della sanzione pecuniaria per gli illeciti amministrativi (come la determinazione della pena per i reati) rientra nelle valutazioni discrezionali attribuite al legislatore (statale o regionale), salvi i casi di palese irrazionalità.” Cassazione Civile, Sez. I, sent. n. 6455 del 17-07-1996, Di Pasquale c. Comune di Bologna (rv 498597).

“Tra il reato di cui all’art. 727 cod. pen. e quello introdotto all’art. 544 ter cod.

pen. dalla legge 20/7/2004 n. 189 sussiste continuità normativa non solo per l'identità della rubrica (Maltrattamento di animali), ma anche perché sono rimaste identiche le condotte punibili. La Corte ha precisato che il nuovo delitto si configura come reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta sia tenuta "per crudeltà", e a dolo generico quando essa è tenuta "senza necessità", applicandosi in tal caso la legge più favorevole al reo". (Presidente U. Papadia, Relatore A. Grassi). Cass. Pen., Sez. III, 21/12/2005 (Ud. 5/12/2005), Sentenza n. 46784, Imp. Boventi.

"Nella fattispecie in esame i fatti penalmente rilevanti sono costituiti dalla detenzione in un canile di animali in stato di evidente denutrizione, custoditi in celle fatiscenti, anguste, totalmente buie, prive di acqua e sporche di feci non pulite, stagnanti in canalette di convogliamento verso la fossa settica ostruite ed inutilizzabili. In tali fatti debbono ritenersi legittimamente ipotizzati sia il delitto di maltrattamento di cui all'art. 544-ter c.p., sia la contravvenzione di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, tali da procurare loro gravi sofferenze". (La Suprema Corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo degli animali e del canile operato dal G.I.P. per la sussistenza del pericolo che la libera disponibilità dei beni, da parte del titolare del canile, avrebbe potuto aggravare e protrarre le conseguenze pregiudizievoli di tali illeciti penali." Cass. Pen., Sez. III, ud. 21/06/05, Sent. n. 25229/05, Imp. Tassi.

## Note

- (1) Vittorino Andreoli, "Capire il dolore", Milano, 2003, pag. 210-211.
- (2) Annamaria Manzoni, "Noi abbiamo un sogno", pag. 19, Milano, 2006.
- (3) Annamaria Manzoni, op. cit., pag. 59.
- (4) Cfr, Silvia Krizia Radici, "Le Ecomafie", Tesi di Laurea, Università Studi Milano Bicocca, A.A.2003/2004.
- (5) A.C. Grayling, "il Significato delle Cose", Milano, 2002, pag. 103.
- (6) Camilla Pagani, "La zoocriminalità minorile: gli effetti psicologici nei bambini e negli adolescenti dell'esposizione alla violenza". Contributo al "Rapporto Zoomafia 2002", di Ciro Troiano, LAV, Roma, 2002.
- (7) Cfr, Luigi Alibrandi, "Il Codice Penale", ventesima edizione, Casa Editrice La Tribuna; L. Alibrandi e P. Corso, "I Nuovi Codice Penale e Codice di Procedura Penale", Casa Editrice La Tribuna; "Codice Penale e leggi complementari", Edizioni Simone, 2005.

- (8) Ermanno Zancla, "Superata la vecchia norma, pregi della nuova e aspettative", contributo ad "Animali, non bestie", a cura di G. Felicetti, pag. 142, Milano, 2004.
- (9) Luca Ramacci, "Maltrattamento di animali e altre disposizioni relative al sentimento per gli animali, [www.lexambiente.com](http://www.lexambiente.com)".
- (10) Cfr. Pretura Circondariale di Verona, sezione distaccata di Legnago, Sent. 37/96 del 16/2/96, Cocco Lasta + I)
- (11) Alessandra Valastro, "Il maltrattamento di animali", Pangea Edizioni, Torino, 1996.
- (12) Tribunale di Palermo, Sez. V penale, capo d'imputazione della sentenza n.859/2001 del 3/3/01, Cangelosi + I.
- (13) T. Regan, "I diritti animali", Garzanti, Milano, 1990; Cit. in Luisella Battaglia, "Etica e diritti degli animali", p. 102, Laterza, Roma-Bari, 1997.
- (14) Cfr. Roberto Isotti, "Relazione di perizia scientifica in materia zoologica", Asiago, 20 dicembre 1995.
- (15) Cfr. Carlo Consiglio, perizia di parte, Pretura di Verona, Manconi, 9/2/96.
- (16) Idem.
- (17) Cfr. Roberto Isotti, op.cit.
- (18) Maurizio Pasinato: "Qual è il concetto di maltrattamento in cinofilia", [www.enci.it](http://www.enci.it).
- (19) Enrico Moriconi, "Gli allevamenti di animali da pelliccia", [www.avda.it](http://www.avda.it).
- (20) Tratto da Lorella Notari " Benessere animale: da che punto di vista?", [www.asetra.it](http://www.asetra.it).
- (21) Cfr. Pretura Circondariale di Terni, 21/1/99 – Est. Santoloci, imp. Cerquetelli.
- (22) Cfr. Roberto Isotti, op. cit.
- (23) Maurizio Pasinato, op.cit.
- (24) Silvana Castignone, Il "Diritto all'affetto", in "Per un codice degli animali" a cura di A. Mannucci e M. Tallacchini, Giuffrè editore, Milano, 2001.
- (25) Cfr. Pretura di Bassano del Grappa, Sez. distaccata di Asiago, Sent. 65/95 del 20/12/95, imp. Dal Prà.
- (26) Maurizio Pasinato, op.cit.
- (27) Maurizio Santoloci: "Il maltrattamento di animali può essere verificato con una perizia?", in "Per un codice degli animali" a cura di A. Mannucci e M. Tallacchini, Giuffrè editore, Milano, 2001.
- (28) Per questo paragrafo è stato utilizzato anche il lavoro di M. Testi e di M. Faina: "Doping e integratori", [www.benessere.com](http://www.benessere.com); nonché il capitolo sul doping della tesi di Laurea di Alessia Gargani, "Cani da Combattimento: analisi del fenomeno, valutazione comportamentale e protocollo di recupero", Pisa, 2004.
- (29) FNOVI, AA.VV. "Guida all'Esercizio Professionale del Medico Veterinario Dipendente e Libero Professionista", Torino, 2000.
- (30) Vincenzo Strippoli, "Tutela degli animali domestici", pag. 23, Maggioli, 2005.
- (31) Cfr. Avv. Armando Francia, "Cani, Confische e Sequestri", "Canidapresa magazine".
- (32) Documento UDA, Corte di Appello di Genova, Massimo Cusatti giudice c/o il Tribunale III sez. penale. Trib. Genova, 4/10/94.
- (33) Maurizio Santoloci, "Diritto all'Ambiente", Edizione Ambiente, Milano.
- (34) Maurizio Santoloci, op. cit.



## 20. Allegati

**LEGGE 20 luglio 2004, n.189 (G.U. serie generale n. 178 del 31/7/04)**  
**Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di im-**  
**piego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

### **Art. 1. (Modifiche al codice penale)**

I. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:

#### TITOLO IXBIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI.

Articolo 544-bis. - (Uccisione di animali) - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Articolo 544-ter - (Maltrattamento di animali) - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da 3.000 euro a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al comma primo deriva la morte dell'animale.

Articolo 544-quater - (Spettacoli o manifestazioni vietati) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 euro a 15.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Articolo 544 - quinquies - (Divieto di combattimenti tra animali) - Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

- 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
- 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
- 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Articolo 544-sexies - (Confisca e pene accessorie) - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

2. All'articolo 638 del codice penale, dopo le parole «è punito» sono inserite le altre «,salvo che il fatto costituisca più grave reato».
3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Articolo 727 - (Abbandono di animali) - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze».

### **Articolo 2 (Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)**

1. È vietato utilizzare cani (*Canis familiaris*) e gatti (*Felis catus*) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1.

### **Articolo 3 (Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale)**

Dopo l'articolo 19-bis della disposizione di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Articolo 19-ter. (Leggi speciali in materia di animali) - Le disposizioni del titolo IX-bis del Libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazioni scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.

Articolo 19-quater. (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati) - Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno.

2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **Articolo 4 (Norma di coordinamento)**

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma ottavo, le parole: «ai sensi dell'articolo 727 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 euro a 15.000 euro».
2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è abrogato.
3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) l'articolo 1 è abrogato;
  - b) all'articolo 2, lettera a), le parole: «dell'articolo 491 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice»;
  - c) all'articolo 8, le parole: «dell'articolo 491» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 727».

#### **Articolo 5 (Attività formative)**

1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.

#### **Articolo 6 (Vigilanza)**

1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale.
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.

#### **Articolo 7 (Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni)**

1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.

#### **Articolo 8 (Destinazione delle sanzioni pecuniarie)**

1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.
2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.
3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il programma degli interventi per l'attuazione della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.

### **Articolo 9 (Entrata in vigore)**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 luglio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli *Castelli*

### **Legge 14 agosto 1991, 281**

**“Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”**

(omissis)

#### **Art. 5. Sanzioni**

(Omissis)

2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €. 77,47.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €. 51,65.

### **Legge 14 dicembre 2000, n. 376**

**Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping**

(G.U. n. 294, 18 dicembre 2000, Serie Generale)

(omissis)

#### **Art. 9. Disposizioni penali**

(omissis)

7. Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da €. 5164,57 a €. 77468,53.

### **Legge 13 dicembre 1989, n. 401**

(Gazz. Uff. 18 dicembre 1989, 294)

**“Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche”.**

(Omissis)

#### **Art. 4 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse.**

(omissis)

1. (omissis) “Chiunque abusivamente esercita l’organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità, è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a € 516”. (Omissis).
  2. “Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da € 51 a € 516”.
  3. “Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse, gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda € 51 a € 516”.
- 4bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l’accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all’estero.
- 4ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall’articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell’articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all’uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

### **MINISTERO DELLA SALUTE - ORDINANZA 3 ottobre 2005** **Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressività di cani. (GU n. 281 del 2-12-2005)**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281;

Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visti gli articoli 544-bis, 544-sexies e 727 del codice penale;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189;

Visti gli episodi di aggressione alle persone da parte di cani;

Ritenuta la necessità e l’urgenza di adottare, in attesa della emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;

ORDINA:

#### **Art. 1.**

- I. Sono vietati:
  - a) l’addestramento inteso ad esaltare l’aggressività dei cani;
  - b) l’addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani pit bull e di al-

- tri incroci o razze di cui all'elenco allegato;
- c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
  - d) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

### **Art. 2.**

1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'art. 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l'obbligo di:
  - a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
  - b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.
2. È vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b):
  - a) ai delinquenti abituali, o per tendenza;
  - b) a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
  - c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
  - d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all'art. 727, 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
  - e) ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermità.
3. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.

### **Art. 3.**

1. Chiunque posseda o detenga cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), ha l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati dal proprio cane contro terzi.

### **Art. 4.**

1. I proprietari e i detentori dei cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), che non intendono mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza debbono interessare le autorità veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con le amministrazioni comunali idonee soluzioni di affidamento dell'animale stesso.
2. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del fuoco. La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per un anno a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 3 ottobre 2005

Il Ministro: *Storace*

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2005

Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 318

**Allegato**

Elenco delle razze canine e loro incroci a rischio di maggiore aggressività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della presente ordinanza;

American Bulldog; Cane da pastore di Charplanina; Cane da pastore dell'Anatolia; Cane da pastore dell'Asia centrale; Cane da pastore del Caucaso; Cane da Serra da Estreilla; Dogo Argentino; Fila brasileiro; Perro da canapo majoero; Perro da presa canario; Perro da presa Mallorquin; Pit bull; Pitt bull mastiff; Pit bull terrier; Rafeiro do alentejo; Rottweiler; Tosa inu.

**MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 5 luglio 2005**

**Divieto dell'uso del collare elettrico e di altro analogo strumento sui cani. (GU n. 158 del 9-7-2005)**

**IL MINISTRO DELLA SALUTE**

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281: Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, in particolare l'art. 1 che assegna allo Stato la promozione e la disciplina della tutela degli animali d'affezione al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

Visto l'Accordo 6 febbraio 2003: Accordo tra Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;

Vista l'ordinanza 27 agosto 2004: Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività dei cani;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189: Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Considerata la necessità e l'urgenza di vietare l'uso dei collari elettrici per cani, usati in particolare per l'addestramento, mentre tali strumenti sono considerati coercitivi in quanto provocano dolore e paura nei cani e quindi sono vietati anche dalla FCI e dall'ENCI;

Ritenuto che l'uso di questo strumento provoca maltrattamento degli animali e pertanto coloro che lo usano sono da perseguire ai sensi della recente legge 20 luglio 2004, n. 189;

ORDINA:

**Art. 1.**

1. L'uso del collare elettrico e di altro analogo strumento, che provoca effetti di dolore sui cani, nella fase di addestramento ed in ogni altra fase del rapporto uomo-cane rientra nella disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 727, secondo comma, del codice penale, così come introdotto dall'art. 1, comma 3 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
2. La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per un anno a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 5 luglio 2005

Il Ministro: *Storace*

### **Art. 727 c.p., disciplina e note procedurali**

Ci troviamo di fronte a un reato contravvenzione, il che significa che:

- a) può essere estinto con un'oblazione;
- b) si prescrive in un tempo non inferiore ai quattro anni (salvo eventuali interruzioni del corso della prescrizione nei limiti previsti dalla Legge 05/12/05 n° 251);
- c) non è consentito l'arresto in flagranza di reato, né l'applicazione di misure cautelari;
- d) non sono consentite le intercettazioni telefoniche e/o ambientali;
- e) non è configurabile la fattispecie penale dell'associazione per delinquere;
- f) essendo tale la natura del reato non può essere punito a titolo di tentativo.

La flagranza non costituisce condizione di punibilità, la norma è applicabile anche quando è comunque acquisita la notizia di pregressi maltrattamenti. La competenza è di tutta la polizia giudiziaria (art. 55 c.p.p.), la procedibilità d'ufficio (art. 50 c.p.p.). Il reato che assume forma commissiva, ha carattere istantaneo. Se il fatto si ripete, può aversi concorso di reati o reato continuato, trattandosi di contravvenzione dolosa. Si consuma nel momento e nel luogo in cui il fatto è commesso. Per l'aspetto psicologico sono necessarie la coscienza e la volontà del fatto che può commettersi anche mediante omissione.

### **Artt. 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 quinquies c.p., disciplina e note procedurali**

Si tratta di delitti che:

- a) si prescrivono in un tempo non inferiore ai sei anni (salvo eventuali interruzioni del corso della prescrizione nei limiti previsti dalla Legge 05/12/05 n° 251);
- b) non possono essere estinti con l'oblazione;
- c) per i quali non è consentito l'arresto in flagranza di reato, né il fermo di indiziato di delitto (arresto facoltativo in flagranza di reato consentito – art. 381 c.p.p. – e misure cautelari personali consentite – articoli 280, 287 c.p.p. - solo per i casi di aumento di pena di cui all'art. 544 quinquies, comma 2, n° 1, 2, 3);
- d) per i quali è configurabile la fattispecie penale dell'associazione per delinquere;
- e) possono essere puniti a titolo di tentativo;

La flagranza non costituisce condizione di punibilità, la norma è applicabile anche quando è comunque acquisita la notizia di pregressi maltrattamenti o uccisioni. La competenza è di tutta la polizia giudiziaria (art. 55 c.p.p.), la procedibilità d'ufficio (art. 50 c.p.p.). Se il fatto si ripete, può aversi concorso di reati o reato continuato, trattandosi di delitto doloso. Si consuma nel momento e nel luogo in cui il fatto è commesso. Per l'aspetto psicologico sono necessarie la coscienza e la volontà del fatto che può commettersi anche mediante omissione, ovvero il dolo nelle sue diverse classificazioni, ivi incluso quello eventuale. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.



## TAVOLA SINOTTICA SUGLI ILLECITI RELATIVI ALLA CINOMACHIA PIU' FREQUENTEMENTE RILEVABILI

FATTISPECIE	NORMA VIOLATA	SANZIONE	SEQUESTRO E CONFISCA ANIMALE	COMPETENZA
Uccisione di animali	Art. 544 – bis c.p.	Penale: reclusione da tre mesi a diciotto mesi	Il sequestro può essere probatorio	Autorità Giudiziaria
Maltrattamento di animali (cagionare una lesione ad un animale, sottoporlo a sevizie, o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche)	Art.544 - ter c.p.	Penale: reclusione da tre mesi a un anno o multa da 3.000 a 15.000 euro (la pena é aumentata della metà se dai fatti deriva la morte dell'animale)	Si. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato	Idem
Somministrare agli animali sostanze stupefacenti o vietate o sottoporli a trattamenti che procurano un danno alla loro salute	Art.544 - ter c.p.	Penale: reclusione da tre mesi a un anno o multa da 3.000 a 15.000 euro	Idem	Idem
Organizzare o promuovere spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali	Art.544 - quater c.p.	Penale: reclusione da quattro mesi a due anni e multa da 3.000 a 15.000 euro (la pena é aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé o altri o se ne deriva la morte dell'animale)	Idem	Idem

## segue TAVOLA SINOTTICA SUGLI ILLECITI RELATIVI ALLA CINOMACHIA PIÙ FREQUENTEMENTE RILEVABILI

FATTISPECIE	NORMA VIOLATA	SANZIONE	SEQUESTRO E CONFISCA ANIMALE	COMPETENZA
Promuovere, organizzare, dirigere combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica (corse clandestine di cavalli, di cani, ecc.)	Art.544-quinquies c.p.	Penale: reclusione da uno a tre anni e multa da 50.000 a 160.000 euro (la pena è aumentata da un terzo alla metà se tali attività sono compiute in concorso con minori o da persone armate; se sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni. Solo per questi casi, previsti dall'art. 544-quinquies, comma 2, n° 1,2,3 c.p. è possibile l'arresto facoltativo in flagranza di reato - art.381 c.p.p. - e l'applicazione delle misure cautelari personali - articoli 280, 287 c.p.p.)	Idem	Idem
Allevare o addestrare animali per destinarli sotto qualsiasi forma ai combattimenti	Art.544-quinquies c.p.	Penale: reclusione da tre mesi a due anni e multa da 5.000 a 30.000 euro	Idem	Idem
Proprietari o detentori degli animali usati nei combattimenti o nelle competizioni non autorizzate	Art.544-quinquies c.p.	Penale: reclusione da tre mesi a due anni e multa da 5.000 a 30.000 euro	Idem	Idem

**segue TAVOLA SINOTTICA SUGLI ILLECITI RELATIVI ALLA CINOMACHIA PIÙ FREQUENTEMENTE RILEVABILI**

FATTISPECIE	NORMA VIOLATA	SANZIONE	SEQUESTRO E CONFISCA ANIMALE	COMPETENZA
Organizzare o effettuare scommesse sui combattimenti e sulle competizioni non autorizzate	Art.544-quinquies c.p (vi può essere concorso con i reati previsti dall'art. 4 Legge 13 dicembre 1989, n° 401 relativa alle scommesse clandestine)	Penale: reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro	Idem	Idem
Abbandonare animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività	Art. 727 c.p.	Penale: arresto fino ad un anno o ammenda da 1.000 a 10.000 euro	Si	Idem
Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze	Art. 727 c.p.	Penale: arresto fino ad un anno o ammenda da 1.000 a 10.000 euro	Si	Idem
Lasciare liberi o non custodire con le debite cautele animali pericolosi o affidarne la custodia a persona inesperta. Aizzare o spaventare animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone	Art. 672 c.p. (articolo depenalizzato dall'articolo 33 lett. a) della L. 24/11/1981 n. 689)	Sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 258,00	No	Prefetto (Art. 1 D.P.R. 571/82)

## segue TAVOLA SINOTTICA SUGLI ILLECITI RELATIVI ALLA CINOMACHIA PIÙ FREQUENTEMENTE RILEVABILI

FATTISPECIE	NORMA VIOLATA	SANZIONE	SEQUESTRO E CONFISCA ANIMALE	COMPETENZA
Omettere di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina	Art. 5, c. 2, L. 14 agosto 1991, 281 (verificare se vi siano altre disposizioni regionali)	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma 77,47 euro. (p.m.r.)	No	Autorità Amministrativa (Sindaco o altra Autorità prevista da leggi regionali)
Omettere di sottoporre il cane al tatuaggio o ad inoculazione di microchip	Art. 5, c. 3, L. 14 agosto 1991, n° 281 (verificare se vi siano altre disposizioni regionali)	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma 51,56 euro. (p.m.r.)	No	Idem
Violazione all'obbligo della museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico	Art. 83, lett. c, D.P.R. 8 febbraio 1954, n° 320 (o altre disposizioni regionali o comunali)	Sanzione amministrativa prevista dall'art. 6, n° 3 della L. 2 giugno 1988, n° 218: pena pecuniaria da euro 258 a euro 1.291 (verificare se vi siano altre disposizioni regionali o comunali)	No	Idem
Violazione all'obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto	Art. 83, lett. d, D.P.R. 8 febbraio 1954, n° 320 (o altre disposizioni regionali o comunali)	Idem	No	Idem
Commerciare illegalmente farmaci e sostanze ritenute dopanti	Art. 9, c. 7, L. 14 dicembre 2000, n° 376	Penale: reclusione da due a sei anni e multa da euro 5.164 a euro 77.468		Autorità Giudiziaria

**segue TAVOLA SINOTTICA SUGLI ILLECITI RELATIVI ALLA CINOMACHIA PIÙ FREQUENTEMENTE RILEVABILI**

FATTISPECIE	NORMA VIOLATA	SANZIONE	SEQUESTRO E CONFISCA ANIMALE	COMPETENZA
Esercitare abusivamente l'organizzazione di pubbliche scommesse su competizioni di animali	Art. 4, n. 1, Legge 13 dicembre 1989, n° 401 (vi può essere concorso con il reato previsto dall'art.544-quinquies c.p nella parte relativa alle scommesse clandestine)	Penale: arresto da tre mesi ad un anno e ammenda non inferiore a euro 516	Si, nell'ipotesi di concorso con l'art. 544 - quinquies	Idem
Dare pubblicità all'esercizio di scommesse clandestine su competizioni di animali	Art. 4, n.2, Legge 13 dicembre 1989, n° 401 (vi può essere concorso con il reato previsto dall'art.544-quinquies c.p nella parte relativa alle scommesse clandestine)	Penale: arresto fino a tre mesi e ammenda da euro 51 a euro 516	Idem	Idem
Partecipare a scommesse clandestine su competizioni di animali	Art. 4, n. 3, Legge 13 dicembre 1989, n° 401 (vi può essere concorso con il reato previsto dall'art.544-quinquies c.p nella parte relativa alle scommesse clandestine)	Penale: arresto fino a tre mesi o ammenda da euro 51 a euro 516	Idem	Idem
Esercitare abusivamente la professione di medico veterinario	Art. 348 c.p.	Penale: reclusione fino a sei mesi o multa da euro 103 a euro 516	No	Idem

**A cura di** **Ciro Troiano – LAV, 2006 – Riproduzione Vietata**

## Elenco delle abbreviazioni

**A.G.:** autorità giudiziaria

**art.:** articolo

**Cass.:** Cassazione

**Cfr.:** confronta

**Cit.:** citazione

**c.c.:** camera di consiglio

**c.p.:** codice penale

**c.p.p.:** codice di procedura penale

**dep.:** depositato/a

**Dlgs:** decreto legislativo

**D.M.:** decreto ministeriale

**D.P.R.:** decreto Presidente della Repubblica

**Est.:** estensore

**imp.:** imputato

**Ord.:** ordinanza

**n°.:** numero

**op. cit.:** opera citata

**pen.:** penale

**p. e p.:** previsto e punito

**p.g.:** polizia giudiziaria

**p.m.r.:** pagamento misura ridotta

**Pres.:** presidente

**R.D.:** regio decreto

**Rel.:** relatore

**Sent.:** sentenza

**Sez.:** Sezione

**T.U.L.P.S.:** Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza

**ud.:** udienza

## 21. BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA

Per l'approfondimento delle tematiche trattate, consigliamo i seguenti testi, indispensabili, riteniamo, per gli operatori di polizia giudiziaria:

- **Ciro Troiano**, “Zoomafia – Mafia, Camorra & gli altri animali”, Edizioni Cosmopolis, Torino, 2000.
- **G. Felicetti** (a cura di), “Animali, non bestie”, Edizioni Ambiente, Milano, 2004;
- **M. Santoloci e S. Maglia**, “Il Codice dell’Ambiente 2006”, Casa Editrice La Tribuna, Piacenza, 2006.
- **Maurizio Santoloci**, “Rifiuti, acqua e altri inquinamenti, tecnica di controllo ambientale”, Laurus Robuffo, Roma, 2005.
- **Paola Ficco e Maurizio Santoloci**, “Diritto all’ambiente. Controllori e controllati”, Edizioni Ambiente, Milano, 2006.

**Ringrazio il Consiglio Direttivo della LAV  
per la fiducia concessami.  
Ringrazio, inoltre, Maria Falvo e Barbara Paladini  
dell'Ufficio Stampa LAV  
e Sabrina Eskelson per l'aiuto prestato**